



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

10255-20

Composta da:

GIOVANNI DIOTALLEVI	- Presidente -	Sent. n. sez. 3046/2020
LUIGI AGOSTINACCHIO		UP - 29/11/2019
VITTORIO PAZIENZA		R.G.N. 34654/2019
GIOVANNI ARIOLLI	- Relatore -	
SANDRA RECCHIONE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA

nel procedimento a carico di:

FASCIANI CARMINE nato a CAPISTRELLO il 11/05/1949

FASCIANI ALESSANDRO nato a ROMA il 29/08/1986

FASCIANI SABRINA nato a ROMA il 08/05/1974

BARTOLI SILVIA FRANCA nato a OLGiate COMASCO il 28/05/1952

FASCIANI TERENCEIO nato a CAPISTRELLO il 21/03/1954

BITTI LUCIANO nato a ROMA il 17/05/1940

COLABELLA JOHN GILBERTO nato a ROMA il 03/09/1984

MAZZONI MIRKO nato a ROMA il 14/06/1980

ANSEMI DANILO nato a ROMA il 29/10/1976

FERRAMO EUGENIO nato a BUDRIO il 27/10/1984

FASCIANI AZZURRA nato a ROMA il 18/05/1984

SIBIO RICCARDO nato a ROMA il 01/03/1962

ROMA CAPITALE

nel procedimento a carico di questi ultimi

inoltre:

REGIONE LAZIO

ASSOCIAZIONE LIBERA

ASSOCIAZIONE SOS IMPRESA

ASSOCIAZIONE CAPONNETTO ANTONINO
ASSOCIAZIONE AMBULATORIO ANTI-USURA ONLUS
ASSOCIAZIONE VOLARE ONLUS

avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse di FASCIANI CARMINE, FASCIANI ALESSANDRO, FASCIANI SABRINA, BARTOLI SILVIA FRANCA, FASCIANI TERENCE, BITTI LUCIANO, COLABELLA JOHN GILBERTO, MAZZONI MIRKO, ANSELMI DANILO, FASCIANI AZZURRA.

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del ricorso presentato da FERRAMO EUGENIO in punto di trattamento sanzionatorio e per il rigetto nel resto.

Il Proc. Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore Generale ed il conseguente annullamento con rinvio per il mancato riconoscimento, relativamente ai capi D ed A1, del ruolo di promotrici delle imputate AZZURRA FASCIANI e SABRINA FASCIANI.

uditi i difensori delle parti civili

L'avvocato ENRICO MAGGIORE per ROMA CAPITALE chiede il rigetto dei ricorsi degli imputati, l'accoglimento del ricorso proposto dal Proc. Gen., la conferma delle statuizioni civili e la condanna degli imputati al risarcimento dei danni e il pagamento delle spese; deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.

L'avvocato GALASSO ALFREDO per l'ASSOCIAZIONE ANTONINO CAPONNETTO deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione, il medesimo deposita, altresì, conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione anche per i colleghi difensori di LIBERA, SOS IMPRESA, REGIONE LAZIO E LABORATORIO ANTIUSURA ONLUS.

Uditi i difensori degli imputati

L'avvocato ARICO' GIOVANNI in difesa di FASCIANI ALESSANDRO insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

L'avvocato CINCIONI GIUSEPPE in difesa di COLABELLA JOHN GILBERTO chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

L'avvocato DEL TRONO ELENA in difesa di MAZZONI MIRKO insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

L'avvocato LORIA PAOLO in difesa di ANSELMI DANILO si riporta ai motivi di ricorsi e chiede l'annullamento della sentenza.

L'avvocato VALENZA STEFANO in difesa di: BITTI LUCIANO, COLABELLA JOHN GILBERTO insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato BARONE PAOLO in difesa di FASCIANI TERENCE chiede l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato GIRALDI MARIO FRANCESCO in difesa di FASCIANI CARMINE, BARTOLI SILVIA FRANCA insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

L'avvocato POMANTI PIETRO in difesa di FASCIANI CARMINE, BARTOLI SILVIA FRANCA insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato DOMINICI GIULIANO in difesa di FASCIANI AZZURRA deposita memorie scritte, insiste per l'accoglimento del ricorso ed il rigetto del ricorso del Proc. Gen.

L'avvocato GAITO ALFREDO in difesa di FASCIANI SABRINA chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

L'avvocato SCIULLO SALVATORE in difesa di FASCIANI SABRINA chiede l'accoglimento del proprio ricorso e l'annullamento del ricorso presentato dal Proc. Gen.; il medesimo difensore conclude, in sostituzione dell'avvocato NICOTERA in difesa di: FERRAMO EUGENIO, per il quale si riporta ai motivi di ricorso.

L'avvocato NUNNARI GIOVANNI in difesa di SIBIO RICCARDO, insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato IMPELLIZZERI ANTONIO in difesa di SIBIO RICCARDO insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato MERCURELLI MASSIMO GIUSEPPE in difesa di: FASCIANI ALESSANDRO, FASCIANI TERENCE insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

INDICE

- I ricorsi degli imputati (pag. 6)
- Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma (pag. 47)
- Le memorie di replica delle difese ed i motivi nuovi delle parti (pag. 51)
- A) Le questioni processuali (pag. 55)
 - 1. L'ambito del giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di annullamento pronunciata dalla Sesta sezione penale di questa Corte (pag. 55)
 - 2. La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. (pag. 57)
 - 3. L'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (pag. 60; rinvio *sub* 3.7.1 motivi di ricorso di Ferramo Eugenio, pag. 127)
 - 4. L'inutilizzabilità dei biglietti rinvenuti a Sibio Riccardo (pag. 60; rinvio *sub* 3.8.1 motivi di ricorso di Sibio Riccardo, pag. 128)
 - 5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma (pag. 61)
- B) L'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo D) della rubrica (pag. 61)
 - 1. L'ambito del giudizio di rinvio demandato dalla sentenza di annullamento della Sesta sezione penale di questa Corte (pag. 61)
 - 2. Le questioni sull'applicabilità della fattispecie associativa di stampo mafioso (pag. 63)
 - 3. Le singole posizioni degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. (pag. 79)
 - 4. L'aggravante dell'essere l'associazione armata (art. 416-*bis*, comma 4, cod. pen.) (pag. 96)
 - 5. L'aggravante del riciclaggio "mafioso" (art. 416-*bis*, comma 6. cod. pen.) (pag. 98)
- C) I delitti fine dell'associazione di stampo mafioso (pag. 101)
 - C.1. L'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo A1 della rubrica) (pag. 102)
 - 2. L'aggravante dell'essere l'associazione composta da un numero di persone superiore a dieci e di essere armata (pag. 113)
 - 3. Le singole posizioni degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (pag. 116)
 - C.2. L'estorsione in danno di Daniele Iorio: capo H) della rubrica (pag. 133)

- C.3. Le intestazioni fittizie legate al *Village*: capi O), O1) e Q) della rubrica (pag. 136)
2. L'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 per i reati di cui ai capi O), O1) e Q) della rubrica (pag. 139)
- C.4. La violazione delle legge armi e la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa: capo S) della rubrica (pag. 142)
- D) Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma nei confronti di Azzurra e Sabrina Fasciani (pag. 142)
- E) Ulteriori considerazioni sui motivi dei ricorsi inerenti alla partecipazione degli imputati all'associazione a delinquere di stampo mafioso ed all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (pag. 145)
- F) Il trattamento sanzionatorio (pag. 146)
1. La questione di legittimità costituzionale della pena stabilita dall'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (Bitti Luciano, *sub* 3 dei motivi di ricorso) (pag. 146)
2. Il computo delle circostanze aggravanti in ordine al capo A1) ed al capo D) della rubrica (pag. 146)
3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (149)
- G) Le statuizioni civili (pag. 150)

RITENUTO IN FATTO

I ricorsi degli imputati.

1. Gli imputati Anselmi Danilo, Bartoli Silvia Franca, Bitti Luciano, Colabella Jhon Gilberto, Fasciani Alessandro, Fasciani Azzurra, Fasciani Carmine, Fasciani Sabrina, Fasciani Terenzio, Ferramo Eugenio, Mazzoni Mirko e Sibio Riccardo ricorrono per cassazione avverso la sentenza in data 4/2/2019 (dep. 17/4/2019) della Corte di appello di Roma che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza Sez. 6, n. 57896/2017), ha condannato gli imputati alle pene di giustizia in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, come di seguito precisati. La decisione della Corte di appello è invece divenuta irrevocabile per Gilberto Inno, dichiarato colpevole del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo D), con l'aggravante del reimpiego e con esclusione di quella delle armi, nonché di concorso in estorsione aggravata ex art. 7 d.l. n. 152/1991 (nella duplice declinazione dell'agevolazione del metodo) ai danni di Daniele Iorio (capo H). Nell'ambito di separati procedimenti risultano anche essere stati irrevocabilmente condannati altri coimputati (di cui si dirà nella parte motiva relativa alle specifiche vicende), tra i quali Rossi Diego in ordine al capo A1), quale partecipe dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Ricorso di Anselmi Danilo (Avv. Paolo Loria)

L'imputato è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, esclusa l'aggravante di cui al comma 4 (capo A1) e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla "residua" aggravante.

Con un unico motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'affermata partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo A1), che la Corte di merito aveva fondato su elementi privi di significativa pregnanza (l'imputato era stato intercettato a lungo, senza esito; l'incontro con il Fasciani Carmine era stato del tutto occasionale e ne era ignoto il contenuto; i rapporti accertati investono un solo sodale; non ha mai svolto il ruolo di autista), così finendo per ricavare la condotta da una eventuale e mera disponibilità manifestata nei confronti di un solo associato, di per sé non idonea ad assumere alcuna valenza dimostrativa.

Ricorso di Bartoli Silvia Franca (Avv. Mario Francesco Giraldi)

L'imputata è stata condannata alla pena complessiva di anni dodici e mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 416-bis, commi 2 e 6 cod. pen. (con esclusione dell'aggravante di cui al comma 4) (capo D), 110, 12-*quinques* legge n. 356/1992 [capi O), O1) e Q), la cui affermazione di responsabilità per i delitti base è irrevocabile essendo i relativi motivi di ricorso stati rigettati dalla sentenza della Sesta sezione di questa Corte], aggravati ex art. 7 d.l. n. 152/1991 (nella declinazione dell'agevolazione), e ritenuta la continuazione con due ipotesi di intestazione fittizia in concorso già giudicate con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Roma del 12.12.2016 (la pena in aumento per la continuazione esterna è stata determinata in anni due e mesi quattro di reclusione).

1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 525, 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., 6 par. 3 lett. d) Convenzione E.D.U., nonché il vizio di motivazione in relazione all'ordinanza emessa dalla Corte d'appello in data 30.5.2018 con cui ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa. In particolare, avendo la sentenza impugnata in sede di rinvio ribaltato la precedente decisione della Corte di appello di Roma del 13.6.2016, con cui l'imputata era stata assolta dal delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., nonché escluso le aggravanti ex art. 7 d.l. n. 152/1991 con riferimento alle ipotesi di intestazione fittizia di cui ai capi H), O), O1), S) e dall'aggravante ex art. 629 cpv. cod. pen. con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. in relazione al capo H), si sarebbe dovuto procedere a riassumere le prove dichiarative indotte dalla difesa, essenziali nella ricostruzione dei fatti. Né era stata fornita congrua motivazione a supporto del diniego. Non rilevante, poi, era la circostanza che il presente giudizio originasse da annullamento con rinvio, trattandosi pur sempre di "ribaltamento" di decisione in precedenza favorevole per la quale militavano le stesse ragioni poste a fondamento del riconoscimento della regola posta dalla S.U. con la sentenza n. 27620 del 28/4/2016, in tema di rinnovazione dibattimentale e riforma di sentenza di assoluzione. Laddove poi non si ritenesse l'ipotesi in esame compresa nell'alveo dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., il ricorrente chiede di rimettere la questione alle S.U. ovvero, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 27, comma 2, 111 e 117 Cost., in relaz. all'art. 6 par. 2 e 3 lett. d) Convenzione E.D.U. nella parte in cui l'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. non prevede che il giudice disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche al caso di una precedente assoluzione della Corte di appello poi annullata dalla Corte di cassazione. Inoltre, la rinnovazione

era imposta anche dal rispetto del principio di immutabilità del giudice, dovendo procedere alla deliberazione lo stesso giudice che ha ammesso la prova.

2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che di quella stampo mafioso. Posto che l'annullamento con rinvio era avvenuto unicamente per vizio di motivazione (in particolare sotto il profilo della mancata adozione di una motivazione rafforzata in termini di consistenza e replica alla decisione di condanna di primo grado), nessun principio di diritto era stato affermato dalla S.C. - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello quale giudice del rinvio - quanto alla esistenza delle due associazioni.

3. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 416-*bis*, comma 2, cod. pen. ed il vizio di motivazione. La doglianza attiene al riconoscimento alla ricorrente del ruolo di organizzatrice in seno alla compagine associativa, che poggiava su una motivazione apparente, del tutto priva di qualsivoglia specifico riferimento probatorio ed ancorata esclusivamente a mere congetture o a circostanze notorie. Il breve arco temporale delle intercettazioni era inidoneo a comprovare la stabilità del vincolo e la partecipazione al sodalizio; inoltre difettavano elementi di carattere pregnante: nei confronti della ricorrente vi erano solo le pregresse iscrizioni al casellario giudiziale, il coinvolgimento nella partecipazione alla gestione del *Village* e le intercettazioni dove si parla del prestito del fratello di Carmine Fasciani e della vicenda inerente il *Village* stesso, elementi di per sé insufficienti a sostenere la partecipazione all'associazione.

4. Con il quarto motivo lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 416-*bis*, comma 6, cod. pen. ed il vizio di motivazione. La censura riguarda la sussistenza dell'aggravante relativa al reimpiego delle somme illecitamente acquisite. Sul punto la Corte di merito aveva omesso di considerare che nel caso in esame risultava un solo acquisto di attività commerciale da parte del Fasciani, costituito dallo stabilimento *Village*, con l'impiego di denaro lecito (provento di permuta di taluni beni ricevuti in restituzione dalla Corte di appello di Roma come pure dall'accollo dei debiti di azienda). Inoltre, dall'istruttoria era emersa l'assoluta autonomia della gestione *Village* rispetto alle vicende associative, con conseguente esclusione della circostanza aggravante dovendo questa riferirsi all'attività dell'associazione e non a progetti autonomi dei singoli associati, ovvero a singole operazioni commerciali, ma occorrendo un intervento

G

in strutture produttive dirette a prevalere sul territorio di insediamento sulle altre che offrano gli stessi beni o servizi.

5. Con il quinto motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 7 d.l. n. 152/1991 in relazione ai capi O), O1) e Q), anche sotto il profilo del vizio di motivazione. A fronte di un'intestazione di quote del *Village* avvenuta attraverso l'impiego di capitali leciti e in assenza del metodo mafioso, la Corte di merito aveva ritenuto la strumentalità delle condotte di intestazione esclusivamente sulla scorta del precedente giudicato formatosi in relazione ad altre due ipotesi, le quali tuttavia riguardavano altri beni (e dunque altri reati), nonché ritenendo bastevole il richiamo motivazionale alla trattazione della contestazione mafiosa di cui al capo D). Analoga carenza motivazionale era ravvisabile anche a proposito del dolo che necessariamente deve reggere la circostanza, avendo questa natura soggettiva (è necessaria la prova che il soggetto con la sua condotta sia consapevole di favorire l'attività della cosca), non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di agevolare singoli soggetti.

5.1. Infine, mancava qualsiasi motivazione sul profilo dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 contestata in riferimento alle intestazioni fittizie tanto con riguardo al metodo mafioso che al profilo dell'agevolazione, non ricavabile *ex se* dalla condanna per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. e necessitando l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa, non essendo sufficiente il mero collegamento dei soggetti accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro caratura mafiosa. Inoltre, difettava la prova certa di un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che costituisca condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e che sia diretto a realizzare il suo programma criminoso.

Ricorso di Bitti Luciano (Avv. Stefano Valenza)

L'imputato è stato condannato alla pena di anni tredici e mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 416-*bis*, commi 1 (partecipe) 4 e 6, cod. pen. (capo D), 74 D.P.R. n. 309/1990, ritenuta la qualità di partecipe con l'aggravante di cui al comma 4 (capo A1) e ritenuta la continuazione anche con il delitto di detenzione illegale di una pistola per cui aveva riportato già condanna irrevocabile (sentenza Tribunale di Roma irrev. il 15.5.2014 alla pena di anni due e mesi sei di reclusione) ed esclusa la responsabilità quanto alle altre armi di cui al capo S).

1. Con il primo motivo deduce la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso qualificato ex art. 416-bis cod. pen. (in cui secondo l'accusa avrebbe svolto il ruolo operativo di braccio armato dell'associazione insieme a Sibio e Colabella). In particolare, la Corte di merito non aveva adeguatamente considerato che il ricorrente era rimasto estraneo a tutti gli episodi di violenza e di intimidazione consumati e tentati (esplosione di colpi di pistola contro Remo "il pugile"; gambizzazione della Pugliese). Né a questioni legate al traffico di droga ascrivibili all'associazione poteva ricondursi il coinvolgimento del ricorrente nel tentativo di vendetta ai danni di Cesarini Claudio, inteso "Cacetto" (il quale era stato raggiunto da colpi di arma da fuoco in quel di Tor Bella Monaca), episodio ascrivibile, invece, per come giudizialmente accertato in altro procedimento, ad un movente di carattere "privato" dovuto al risentimento nutrito nei confronti della vittima da tale Ben Maatoug per ragioni di gelosia e dovendosi ricondurre l'interessamento del ricorrente nella vicenda all'esigenza di proteggere la persona del nipote Cristian, il quale avrebbe potuto essere esposto a ritorsioni. La genesi del possesso dell'arma rinvenuta nella disponibilità del ricorrente (al medesimo consegnata al solo scopo di commettere una rapina) non consentiva di avvalorare l'assunto che il Bitti fosse il braccio armato dell'organizzazione. Né le lacune probatorie ed argomentative in cui era incorsa la sentenza impugnata - la quale si era limitata in modo apodittico a richiamare quella di primo grado - potevano colmarsi col contenuto di un'intercettazione dalla quale emergerebbe il ruolo di esattore del ricorrente per conto del sodalizio, posto che il riferimento al solo "Luciano" nel corso della conversazione non era sufficiente a ritenere che si trattasse proprio dell'imputato.

2. Con il secondo motivo deduce la carenza di motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90 in relazione alla sussistenza del reato associativo ed alla partecipazione del Bitti a detto sodalizio. In particolare, a carico dell'imputato vi era solo la partecipazione al primo tentativo non riuscito di importazione di droga nei mesi di gennaio/febbraio 2013, mentre era rimasto del tutto estraneo agli ulteriori successivi tentativi. Non vi era condivisione dei mezzi o dei fini, né assistenza ai sodali detenuti (allorché era stato arrestato per possesso illegale di una pistola nessun aiuto di tipo legale aveva ricevuto dai correi), né suddivisione degli introiti. Il nome del ricorrente, poi, non compariva nella conversazione intervenuta il 14 maggio 2013 tra Sibio e Colabella nel corso della quale si sarebbe fatto apertamente riferimento al traffico di droga, indicando i sodali ed i compiti da ciascuno svolti.

Inoltre, un ulteriore argomento a sostegno dell'estraneità del ricorrente al sodalizio, si ricavava da altra conversazione intercorsa tra Kowalski e tale Marco, in cui il primo, informato dell'arresto del ricorrente, comunicava che il tentativo di importazione di droga non aveva a che vedere con quanto organizzato in precedenza con Sibio, Colabella, Mazzoni e Bosco (e comunque non con Bitti), invitandolo ad interrompere i rapporti con loro. Mera ipotesi investigativa, invece, era rimasta la circostanza che il ferimento di Puggioni Davide – che sarebbe stato dedito allo spaccio di droga in Tor Bella Monaca per conto del clan Fasciani – fosse legato al traffico degli stupefacenti, che dietro il suo ferimento vi fosse tale "Cacetto" e che il ricorrente intendesse vendicare, per conto dell'organizzazione, l'affronto subito; in separato procedimento si era invece asseverato un movente passionale (il cui autore era stato individuato in tale Ben Maatoug privo di collegamenti con ambienti criminali collegati al settore della droga), di difficile e logica compatibilità con un concorrente movente legato al coinvolgimento della vittima in questioni legate al traffico di droga per conto del ricorrente. Né infine poteva dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di droga in favore del sodalizio del Fasciani in quel di Tor Bella Monaca, l'intercettazione citata dalla Corte d'appello ("io la piazza, la piazza quella lì"), che tutt'al più può riferirsi ad un'astratta e forse anche millantata capacità di reperire acquirenti per la sostanza.

3. Con il terzo motivo eccepisce, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90 in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e, in particolare, alla dosimetria della pena, militando a sostegno dell'eccezione le medesime ragioni poste a fondamento della sentenza n. 40 del 2019 (ed i precedenti della stessa Corte costituzionale ivi richiamati a proposito dei principi di mobilità ed individualizzazione della pena) relativa alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73 del predetto D.P.R. Quale cornice editale che possa costituire una soluzione costituzionalmente adeguata si indica quella dell'art. 416 cod. pen., disposizione richiamata dallo stesso art. 74, comma 6, per l'ipotesi in cui l'associazione sia stata costituita per commettere i fatti cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990.

Ricorso di Colabella John Gilberto (Avv. Stefano Valenza e Avv. Giuseppe Cincioni)

L'imputato è stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni tredici di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-bis, commi 1 (quale partecipe), 4 e 6, cod. pen. (capo D), 74 D.P.R. n. 309/1990, quale partecipe e

con l'aggravante di cui al comma 4 (capo A1) e detenzione illegale di armi aggravata ex art. 7 d.l. n. 152/1991 (capo S, la cui affermazione di responsabilità per l'ipotesi base è già irrevocabile essendo stato il relativo motivo di ricorso rigettato dalla sentenza della Sesta sezione penale di questa Corte). E' stato assolto dal reato di cui al capo Z (vicenda relativa al tentato omicidio di Lili Remo Maria).

1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza ed alla partecipazione del ricorrente all'associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 ed alle relative censure sollevate dalla difesa nell'atto di appello; deduce altresì la violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. rispetto all'ipotesi alternativa della sussistenza di operazioni estemporanee e comunque non riconducibili alla fattispecie associativa, nonché l'erronea interpretazione dei limiti e dell'ambito di discrezionalità del giudice del rinvio e del compito demandato dalla pronuncia rescindente.

Sulle censure di carattere "generico" vedi *infra sub 2* motivo di ricorso del coimputato Fasciani Alessandro (stante la natura omogenea e sovrapponibile delle questioni poste).

1.1. Quanto alla posizione del ricorrente, la Corte di appello, anziché soffermarsi sull'indicazione di elementi dimostrativi della partecipazione dell'imputato al sodalizio di cui al capo A1), aveva "risolto" il tema mediante una mera derubricazione della qualifica che questi avrebbe rivestito, da dirigente a semplice partecipe. Inoltre, la partecipazione del ricorrente, anziché fondarsi su un contributo operativo ed effettivo all'esistenza e rafforzamento del sodalizio, era stata tratta dalla mera vicinanza al Sibio e dall'essere a conoscenza degli affari in corso ("*ne discute lo sviluppo e quindi vi collabora*"), così atteggiandosi ad una sorta di responsabilità di posizione priva di reale contenuto e, dunque, più che ad una connivenza ad una conoscenza. Peraltro, la valorizzazione quale elemento partecipativo della "discussione dello sviluppo degli affari in corso" esigeva necessariamente l'attribuzione al ricorrente di un ruolo organizzativo che, invece, la Corte di merito aveva escluso. Né il dato partecipativo poteva trarsi dall'ausilio fornito al Carmine Fasciani (l'avergli fatto usare il telefono per dialogare con Ferramo ed Anselmi) perché, in assenza di ulteriori elementi indicativi che al ricorrente fosse stato attribuito uno stabile compito di provvedere a consentire le comunicazioni tra il preteso capo ed i subalterni, tale episodio poteva semmai assumere rilievo ai fini del delitto di favoreggiamento. In ogni caso, la condotta troverebbe, peraltro, spiegazione alternativa non

4

esclusa sul piano logico "nella ritenuta partecipazione del ricorrente al clan Fasciani di cui al capo D) e giustificarsi in ragione della vicinanza al capo dello stesso, quale favore nei confronti dello stesso o adempimento di una direttiva impartita nel contesto del diverso sodalizio, senza perciò implicare un'adesione a quello operante nell'ambito del traffico degli stupefacenti". Né infine funzionale alla prova di partecipazione era il richiamo al riscontro negativo delle dichiarazioni rese dall'imputato sul motivo che lo aveva indotto a recarsi in Spagna nelle occasioni contestate; anche laddove, poi, le ragioni fossero dovute ad affari illeciti, si sarebbe sempre trattato di condotte estemporanee prive di alcun legame di carattere associativo.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa di stampo mafioso e alla partecipazione del ricorrente, nonché l'erronea interpretazione dei limiti e dell'ambito di discrezionalità del giudice del rinvio e del compito demandata dalla pronuncia rescindente.

Vedi *infra sub 3* motivo di ricorso del coimputato Fasciani Alessandro (stante la natura omogenea e sovrapponibile delle censure poste).

2.1. Con particolare riguardo alla partecipazione del ricorrente, una delle condotte a mezzo della quale il contributo dell'imputato al sodalizio *sub D)* si sarebbe manifestata, si identificava nella sua partecipazione al sodalizio *sub A1)*, mentre l'altra - quella delle armi - non era connotata dal requisito della necessaria stabilità, in assenza di un vaglio sulla consapevolezza di prestarsi al perseguimento del programma "mafioso" (ed alla sua condivisione) e degli scopi associativi di un'associazione di tale genere. L'assenza di tale scrutinio si riverberava anche sulla necessaria esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 contestata in relazione al delitto di cui al capo S) nella duplice declinazione dell'agevolazione e del metodo.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 contestata a proposito della detenzione illegale di armi (delitto di cui al capo S per cui la condanna del ricorrente era irrevocabile) che la Corte di merito aveva ricavato dalla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, in assenza di indici modali dimostrativi della condotta tipica che deve caratterizzare la circostanza.

4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-*bis* cod. pen.

Vedi *infra sub 4* del motivo di ricorso di Fasciani Alessandro stante la natura omogenea e sovrapponibile delle censure.

Con riguardo, poi, alla figura del ricorrente, la sentenza impugnata non si era confrontata con la specifica condotta partecipativa ascritta all'imputato (traffico di stupefacenti e custodia delle armi) e con la sua qualificazione come meramente operativa e subalterna da un lato, né con il tempo della sua partecipazione al sodalizio (risalendo tutti gli elementi dedotti a suo carico al periodo 2012-2013, laddove le vicende relative all'acquisizione del *Village* sono antecedenti collocandosi agli anni 2005-2008).

Ricorso di Fasciani Alessandro (Avv. Giovanni Aricò e Avv. Massimo Mercurelli)

L'imputato è stato condannato alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-*bis*, comma 1 (partecipe) e 6, ed esclusa l'aggravante di cui al comma 4 (delle armi), 74, comma 2 (partecipe) D.P.R. n. 309/1990, con l'aggravante di cui al comma 3 (numero degli associati), ritenuta la continuazione tra i reati (aumento per il delitto di cui al capo D pari a mesi cinque di reclusione e di un mese per l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990) e con le statuizioni civili. E' stata confermata l'assoluzione in ordine ai reati di cui ai capi *sub S*) e *sub Z*) disposta con sentenza del 13/6/2016 Corte di appello di Roma.

(Ricorso dell'Avv. Giovanni Aricò)

1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 191, 237, 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, in punto di ritenuta utilizzabilità dei biglietti manoscritti rinvenuti nella disponibilità del coimputato Sibio, in quanto materiale non formalmente sottoposto a sequestro in occasione della perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria ex art. 103 D.P.R. n. 309/1990 (i documenti venivano solo fotografati e restituiti all'imputato onde non destare sospetti essendo le indagini in corso) ed alla loro acquisizione ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen. sul presupposto della provenienza da uno degli imputati (Alessandro Fasciani o Sibio), in assenza di perizia grafica e degli stessi supporti originali essendo state effettuate soltanto delle fotografie del compendio documentale. La motivazione con cui la Corte di merito ne aveva asseverato l'utilizzabilità non si era confrontata con le doglianze avanzate in ordine alle modalità di acquisizione della prova e la conseguente scelta di non sottoporre a sequestro i biglietti. Né poteva farsi leva ai fini della legittimità dell'acquisizione sul richiamo che la Corte di merito aveva fatto all'art. 237 cod. proc. pen. riposando sull'assunto della

provenienza degli stessi da uno degli imputati quale dato preconstituito (e non processualmente e probatoriamente verificabile mediante perizia calligrafica), in assenza di elementi dimostrativi certi della paternità in capo proprio al ricorrente (anzi nell'atto di appello erano state devolute differenze grafiche tra i biglietti e scritti autografi del Fasciani Alessandro). Sostenere, poi, ai fini della superfluità della perizia, che il coimputato al quale i documenti erano stati lasciati per esigenze investigative avrebbe potuto produrli o metterli a disposizione degli altri coimputati, significava far dipendere l'accertamento sulla paternità del documento dalla volontà di colui che lo deteneva (Sibio), il quale avrebbe potuto produrli o meno in ragione della sua strategia difensiva, privando così i coimputati della possibilità di acquisirli anche per via coattiva.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di affermata responsabilità per la partecipazione all'associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990.

2.1. Il primo profilo di censura attiene alla violazione dei limiti del giudizio attribuiti al giudice del rinvio e all'ambito del compito ad esso affidato dalla pronuncia di annullamento. La Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che la verifica probatoria sul compendio raccolto ed evidenziato dalla stessa sentenza di annullamento dovesse essere necessariamente funzionalizzato ad una conclusione diversa ed opposta a quella cui erano pervenuti i giudici della sentenza annullata. In sostanza, la Corte territoriale, alla luce di una lettura fuorviata della pronuncia rescindente, ritenuta come di per sé stessa auto-evidente ai fini dell'integrazione del reato associativo, aveva omesso di procedere all'operazione tipica di sua valutazione, composizione ed interpretazione ai fini della riconducibilità della fattispecie concreta a quella di reato. La Corte di appello avrebbe dovuto, quindi, procedere ad un esame "laico" della vicenda senza alcun obbligo di mutuarne l'interpretazione fornita dal Tribunale ed anzi "riguardando" la decisione liberatoria pronunciata in relazione al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 quale manifestazione concreta del dubbio, da superarsi con particolare rigore nell'impiego dei canoni di valutazione imposti dalla regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. che impone che l'accertamento della responsabilità dell'imputato sia condotto al di là di ogni ragionevole dubbio.

2.2. Invece, la sentenza impugnata aveva fondato la sussistenza dell'associazione su elementi che consentivano di avvalorare anche l'ipotesi alternativa sostenuta dalle difese e recepita nella sentenza annullata secondo cui ci si trovava dinanzi ad iniziative consapevolmente estemporanee dei singoli soggetti di volta in volta operativi prive dei necessari connotati organizzativi,

anziché al cospetto di condotte rientranti nel programma definito di una struttura caratterizzata da stabilità e semmai, quindi, all'intenzione di un concorso continuato dei singoli soggetti di volta in volta operativi nella programmazione delle operazioni in condotte illecite in materia di stupefacenti, mai concretizzatesi. Ciò in particolare sulla scorta di molteplici elementi, quali: la genericità dei riferimenti nelle captazioni rispetto alle tre o quattro operazioni di importazione; il numero esiguo delle operazioni programmate; la mancata contestazione di alcun episodio concreto di importazione o compravendita di sostanze stupefacenti (circostanza che asseverava l'insuccesso delle iniziative, tanto che non erano stati contestati delitti fine); la mancanza di sequestri di droga; la brevità dell'intervallo temporale interessato dalla condotta in contestazione (dal dicembre 2012 all'emissione della misura custodiale del luglio 2013); i differenti canali di approvvigionamento e la partecipazione di soggetti non sempre coincidenti; l'assenza di un preciso piano operativo. Gli argomenti di prova spesi dalla sentenza impugnata non spiegavano, pertanto, alcuna capacità distintiva rispetto all'ipotesi alternativa del progetto fallito di porre in essere condotte di importazione di carattere estemporaneo, trattandosi quest'ultima di attività che comunque richiede un substrato di carattere organizzativo, di mezzi finanziari e materiali, l'adozione di cautele, ecc. Pertanto, declinare tali elementi quali dimostrativi dell'esistenza di un sodalizio non esauriva il tema giuridico volto a dimostrare l'esistenza del reato associativo, il quale richiede quella necessaria stabilità, caratterizzante anche il profilo soggettivo (in punto di esistenza di un programma operativo che travalichi la commissione di uno o più reati), rispetto all'attività concorsuale e continuata non riuscita.

Del resto, l'assenza di coesione ed *affectio societatis* dei presunti partecipi risultava dagli stessi compendi intercettivi valorizzati dalla Corte di appello: così deponevano in tale direzione i rilievi critici espressi da Sibio, Colabella e Mazzoni per gli ostacoli che avevano caratterizzato le programmate operazioni, insuccessi che la Corte di merito aveva illogicamente ricondotto all'impossibilità del capo Carmine Fascini (in quanto sottoposto agli arresti domiciliari) ad impegnarsi in prima persona ed alla qualità non eccelsa dei quadri operativi intermedi o dei gregari; ovvero quelle in cui si paventava un utilizzo in proprio dei canali di approvvigionamento e dei relativi profitti, dato che era stato svilto dalla Corte territoriale disattendendo persino le indicazioni fornite dalla sentenza di annullamento.

Né all'uopo poteva farsi riferimento alla circostanza che il traffico di droga rappresentava anche uno dei reati fine dell'associazione mafiosa di cui al capo

D), facendo leva sul ruolo di filo conduttore svolto dal Carmine Fascini, in quanto tale dato era stato tratto mediante una sorta di automatismo dissonante rispetto alle indicazioni di legittimità che evidenziano la natura distinta ed autonoma delle due fattispecie, poste a presidio anche di beni giuridici differenti, omettendo di precisare gli elementi "a supporto dell'affermazione che il costante collegamento diretto o indiretto mantenuto con il Capo avesse ad oggetto l'attività in materia di stupefacenti, che lui impartisse su detta attività direttive e che a lui di questo si relazionasse".

2.3. Quanto, poi, alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, difettava la prestazione di un contributo stabile (non univocamente individuabile nel contenuto dei biglietti rinvenuti al Sibio) che la Corte di appello aveva invece dato per presupposto a fronte anche dell'ulteriore restringimento del periodo temporale relativo alla sua attività (posto che era stato arrestato per altra causa il 22 marzo 2013), tema non colmabile con un cambio dei ruoli da organizzatore a semplice partecipe. Inoltre non si era apprezzato che nessun contatto era stato documentato tra il ricorrente ed i suoi familiari che non avevano condiviso la scelta della sua latitanza, tanto che l'invio del "messaggio" contenuto in uno dei biglietti meglio si inquadrava in una richiesta di sostegno economico trovandosi il Fasciani Alessandro a cagione della latitanza solo e in uno stato di prostrazione dovuto alla tossicodipendenza; non erano stati registrati contatti con gli altri coimputati ed i soggetti operanti sul territorio italiano; difettava la verifica storico che l'incontro in Spagna con il Sibio avesse avuto luogo tanto che il coimputato per procurarsi la droga si era rivolto ad altri canali senza alcuna sua partecipazione; non si era tenuto conto che gli altri bigliettini rinvenuti al Sibio non erano riferibili alla grafia dell'imputato; che godeva di scarsa considerazione da parte di Carmine Fasciani; che la sua latitanza fosse dovuta a ragioni differenti dalle dinamiche associative, tanto che dopo il suo arresto l'attività dei soggetti interessati alla conclusione delle operazioni di importazione erano proseguite indisturbate e del tutto "scollegate" dalla sua persona; che anche le operazioni svoltesi prima del suo arresto erano prive di elementi dimostrativi di un diretto coinvolgimento (nella prima si evidenzia l'autonomia della proposta formulata dall'imputato nel manoscritto rispetto al viaggio del Sibio e comunque come questa non avesse neppure raggiunto la soglia del tentativo punibile ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990; nella seconda come emergesse l'autonoma iniziativa della coppia Ferramo/Anselmi e come avrebbe al più visto la sola partecipazione iniziale del ricorrente successivamente detenuto; il terzo lo vedeva del tutto estraneo, essendo il ruolo che avrebbe dovuto rivestire l'imputato stato attribuito



ad altro soggetto, il Kowalski e trattandosi di operazione "scollegata" dalle prime; parimenti era a dirsi con riferimento al quarto tentativo non riuscito, ruotante intorno alla persona del Bosco). In tale contesto caratterizzato da carenza probatoria, non funzionale alla dimostrazione della partecipazione era il richiamo alle dichiarazioni dello stesso ricorrente ai fini della loro confutazione.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della fattispecie associativa di cui al capo D) anche sotto il profilo del rispetto dei limiti e dell'ambito del giudizio di rinvio e del compito affidato dalla pronuncia rescindente (che aveva escluso che la sentenza di annullamento avesse imposto una sorta di *exequatur* sugli argomenti svolti in quella di primo grado), nonché rispetto alla ritenuta partecipazione del ricorrente al medesimo sodalizio.

3.1. Si censura la "torsione" applicativa dell'istituto nella tendenza ad estenderne l'ambito a quella forme di criminalità "nuove ed atipiche" rispetto al modello tipo descritto dal legislatore, così rendendo "evanescente" la portata degli elementi costitutivi, pena lo svuotamento contenutistico e valoriale della stessa anche in rapporto all'ipotesi dell'associazione a delinquere c.d. semplice. Per le associazioni non riconducibili alle c.d. mafie storiche - per le quali è ammissibile una sorta di "riserva di violenza" potendosi sfruttare la fama criminale già conseguita senza compiere ulteriori ed eclatanti atti di violenza e prevaricazione già "stratificati nel corso degli anni - occorre accertare se si siano verificati atti di violenza o minaccia e se tali atti abbiano sviluppato intorno al gruppo un alone permanente di diffuso timore, tali da determinare assoggettamento ed omertà e da consentire all'associazione di raggiungere i suoi obiettivi (la c.d. mafiosità del programma associativo) proprio in conseguenza della "fama di violenza" ormai raggiunta. Fare riferimento, nell'interpretazione della norma, alla possibilità di una violenza solo potenziale, consapevolmente prefigurata dagli associati ma rivolta al futuro, condurrebbe ad un'interpretazione estensiva, in violazione del principio di legalità risolvendosi in un'operazione di innovazione legislativa della fattispecie criminosa, occorrendo, invece, che l'associazione della forza di intimidazione se ne sia avvalsa in concreto nell'ambiente circostante in modo diffuso e pervasivo e non quale elemento virtuale inerente al programma, investendo la comunità di riferimento (il cui campione deve essere "significativo") in punto anche di assoggettamento ed omertà.

Invece si era assistito da parte della Corte di merito ad un'inversione del ragionamento probatorio ove invece di verificare la sussistenza di un impianto

organizzativo avente predisposizione tipica a fungere da associazione mafiosa e verificare la "mafiosità" del programma associativo, si era ricavata l'esistenza del sodalizio dallo svolgimento di plurime attività delittuose mediante un percorso riferibile semmai all'associazione a delinquere semplice.

Né la Corte di merito aveva evidenziato univoci indici evocativi della necessaria esteriorizzazione dell'intimidazione, ravvisandoli in fatti privi di una componente di mafiosità del "metodo" che aveva desunto in modo apodittico (il riferimento è alle modalità risalenti e che vedono coinvolti soggetti differenti nell'acquisizione dello stabilimento *Village* ed alle condotte illecite a contenuto patrimoniale riferite al più con il concorso di familiari agli anni 2012-2013), privo della necessaria diffusività (un unico fatto consistito in un attentato dinamitardo risalente al dicembre 1998-gennaio 1999) e dell'indispensabile legame con le vicende associative del clan (trattasi dei quattro episodi di agguati a mano armata pensati, programmati e non eseguiti sempre nel periodo 2012-2013 ma non riferiti a soggetti coinvolti con le dinamiche del sodalizio e che vedrebbero luce quando la carica intimidatrice del sodalizio avrebbe già pervaso il territorio). Né tali indici potevano trarsi dagli episodi di c.d. violenza "progettata" (trattasi di una conversazione tra Carmine ed Alessandro sulla gambizzazione di un estraneo alla consorteria; di una possibile rapina che il Bitti era intenzionato a consumare; dell'episodio della "rappresaglia" da condurre nei confronti di Claudio Cesarini, inteso "Cacetto"; del mancato agguato contro Cinzia Pugliese), i quali non avevano come destinatari soggetti in qualche modo legati al clan. Né ancora potevano soccorrere all'uopo le sentenze di condanna del G.U.P. del Tribunale di Roma del 6.3.2003 e della Corte appello di Roma del 15.5.2006 alle quali si era fatto riferimento, in quanto prive della necessaria significatività in ragione della natura dei fatti accertati (trattasi della vicenda del favoreggiamento posto in essere dall'Orgasmo nei confronti del Fasciani nel 1998 e altro relativo alla partecipazione del Manzetti ad un'associazione a delinquere semplice) ovvero la vicenda relativa all'acquisizione del *Village* ricorrendo uno iato temporale di quasi dieci anni dai fatti precedenti indicati dalla sentenza impugnata quali indici di "esteriorizzazione" del metodo.

Peraltro, con riguardo alla ricostruzione fattuale operata dalla sentenza impugnata, resterebbe fuori dall'ambito cronologico del sodalizio tutto il periodo degli anni '90 nel quale tutt'al più atti intimidatori (non specificamente individuati oltre quello in danno dell'Orgasmo e del Bar Pegaso) sarebbero stati posti in essere da un sodalizio semplice al fine di acquisire una carica intimidatrice ed una capacità criminale non ancora sussistente, senza al contempo però indicare

quando e in che modo usura, estorsione e gestione delle scommesse clandestine si sarebbero tramutati da reati fine di un'associazione semplice a condotte emulative del metodo mafioso.

Né al fine dimostrativo dell'esteriorizzazione del metodo poteva farsi riferimento all'episodio della partecipazione del Fasciani ad un *summit* volto ad evitare violente reazioni a catena tra gruppi di malavita organizzata: ciò non risolveva il tema della necessità di una concatenazione modale nei confronti di una comunità di riferimento e del riconoscimento dalla platea degli assoggettati che certi comportamenti fossero espressivi di una determinata organizzazione criminale e non di un singolo soggetto.

3.2. Violazione di legge era poi riscontrabile con riguardo alla c.d. dell'intimidazione interna, requisito che la Corte territoriale aveva evidenziato quale ulteriore elemento qualificante la natura mafiosa del sodalizio, in contrasto con la disposizione normativa a mente della quale l'intimidazione e l'assoggettamento sono "effetti" che si producono esclusivamente all'esterno della realtà associativa.

3.3. Anche sul tema dell'*affectio societatis* la sentenza incorreva in violazione di legge laddove la identifica (pag. 211) nel riconoscimento dell'innegabile prestigio criminale del Fasciani, occorrendo invece la consapevolezza e volontà dei singoli aderenti di adesione condivisa del *pactum sceleris* connotato da mafiosità e in relazione all'accertamento della quale non poteva farsi ricorso al "giudicato" caduto sull'ipotesi associativa semplice. Il vizio di motivazione era ravvisabile nel richiamo ad elementi del tutto antitetici rispetto all'intimidazione interna o quantomeno alla coesione dei sodali nell'ente in subordinazione al suo vertice, essendosi fatto riferimento a "manifestazioni esteriori lontane dai modelli tradizionali di organizzazioni criminali strutturate su un assoluto regime di obbedienza, anche formale".

Analogamente a proposito del requisito dell'omertà, individuato nella totale assenza di atti di denuncia prima e di collaborazione poi da parte di tutte le vittime, la sentenza impugnata incorreva in violazione di legge, avendo omesso di dimostrare il nesso causale tra la mancata denuncia o vera e presunta reticenza ed una diffusa concezione di assoggettamento ed omertà e tra questa ed una vera e propria esteriorizzazione del metodo mafioso da ricondursi agli imputati (il richiamo ad un perdurante e non occasionale o sporadico "clima di paura"), non essendo all'uopo sufficiente il mero riferimento alla pur nota caratura criminale di Carmine Fasciani.

In conclusione, si era ascritta al paradigma delle mafie c.d. "nuove", un sodalizio omettendo di accertare i requisiti propri della fattispecie per come declinati dal comma 3 dell'art. 416-*bis* cod. pen.

3.4. Infine, mancava una verifica della partecipazione del ricorrente al sodalizio ritenuto mafioso (la cui condotta avrebbe dovuto essere finalizzata al perseguimento degli scopi di un'associazione di tal genere) alla luce della condotta in concreto ascritta, in difetto di specifici coinvolgimenti nelle vicende relative alle armi ed alle estorsioni, tema che la Corte di merito aveva illogicamente disatteso limitandosi ad una mera verifica sulla qualità del ruolo svolto dal ricorrente (partecipe o meno), senza esplorare, in ipotesi, anche forme di partecipazione differenti (ad es. concorso esterno); le uniche condotte attribuite al ricorrente sono l'aver scritto sotto dettatura dello zio Carmine un biglietto che altri avrebbero dovuto recapitare al destinatario per la presunta riscossione di un debito, iniziativa che poteva ricondursi al legame di parentela; l'essersi infervorato per via dell'offesa arrecata alla famiglia Fasciani dall'ex pugile Remo Lilli per avere sputato sull'autovettura di Sabrina, episodio che poteva ricondursi ad una differente lettura legata a risentimento dovuto a ragioni familiari.

4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-*bis*, comma 6, cod. pen. La sentenza impugnata ai fini dell'attribuzione della circostanza al ricorrente non si era confrontata con la sua qualificazione meramente partecipativa da un lato e con il tempo limitato della sua asserita partecipazione al sodalizio dall'altro, nonché con l'assenza di coinvolgimento nelle attività inerenti il *Village* e le somme allo stesso destinate che ne escludevano la necessaria connotazione soggettiva anche per ignoranza colposa.

(Avv. Mercurelli).

1. Nullità della sentenza ex artt. 606 lett. b) ed e) - 628, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta configurabilità dell'associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309/90 (capo A1).

Posto che l'annullamento operato dalla Corte di cassazione non doveva essere inteso quale validazione, diretta o indiretta, della decisione di primo grado (almeno in punto di generica), la Corte di merito anziché procedere ad un'attenta disamina delle doglianze articolate dalla difesa riguardo la decisione di *prime cure*, si era limitata ad una ricognizione sommaria del materiale probatorio, omettendo di fornire adeguata risposta in ordine all'esistenza del sodalizio criminoso e se il ricorrente ne abbia fatto parte. Si era finito per confondere il

piano sociologico-criminale degli imputati (quale comune matrice) con la costituzione da parte loro di un sodalizio riconducibile alla fattispecie legale, la cui sussistenza poggiava su perentorie affermazioni (schede telefoniche del sodalizio, canali di pagamento autonomi rispetto a quelli di approvvigionamento, ecc.) di carattere apodittico e prive di supporto fattuale.

Mancavano gli indici dimostrativi di sussistenza della fattispecie (i c.d. necessari *facta concludentia*): l'assenza di sequestro di droga si deve al fatto che lo stupefacente non era stato mai acquisito, né inviato (vedi vicenda Sibio e Anselmi-Ferramo); non erano indicate le basi logistiche e le specifiche mansioni dei sodali (tutti pretendevano di fare tutto); non solo i c.d. delitti fine non assurgevano nemmeno la soglia del tentativo, ma nessuno dei progetti messi in cantiere aveva mai raggiunto un grado di concretezza idoneo a superare la soglia del penalmente rilevante anche ai sensi dell'art. 56 cod. pen. Mancava, quindi, un accordo per la consumazione di una serie indeterminata di reati che si fosse tradotto in effettiva reale operatività sia pure a livello potenziale.

Si era al cospetto di sole quattro-cinque operazioni a fronte di un'attività di indagine svoltasi – contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito che sul punto erano incorsi in travisamento del fatto - in un amplissimo arco temporale risalendo le intercettazioni a tutto l'anno 2012 e buona parte del 2011 (con ciò neutralizzandosi l'argomento accusatorio volto a dare rilievo al numero delle operazioni riscontrate rispetto ad un periodo limitato ed alla congettura del preteso eguale rilievo di ciò che prima dell'inizio dell'attività tecnica non era stato captato), poste in essere da soggetti differenti, anche estranei al sodalizio ed al di fuori di un contesto, anche finalistico, di carattere associativo, rispetto alle quali non era da ravvisarsi alcun contributo decisivo e partecipativo del ricorrente.

Si erano poi valorizzate ai fini dimostrativi dell'associazione che della partecipazione (con ricadute di illogicità quanto alla generica ed alla specifica) attività illecite realizzate fuori dall'arco temporale fissato dalla sentenza (il riferimento è alle lettere e conteggi fotocopiati al Sibio e ritenuti provenienti dal ricorrente). Inoltre, si era omesso di apprezzare il dato negativo rappresentato dall'assenza di clienti, a fronte invece di una sentenza che riferiva al sodalizio la paternità di una piazza di spaccio.

Inoltre, era proprio l'esame dello svolgimento delle diverse operazioni di tentata importazione non riuscita di stupefacenti ad opera di diversi soggetti (che il ricorrente passa in rassegna), alcuni dei quali estranei al sodalizio (il riferimento è al Kowalski, al Martinelli ed al Bosco) ed altri operanti in autonomia,

che dimostrava l'errore di prospettiva in cui era caduto il giudice del merito quanto all'inquadramento dei progetti *de quibus* nell'ambito di una matrice associativa il cui filo conduttore sarebbe stato il Carmine Fasciani (emblematico ai fini dell'esclusione della lettura propugnata dalla Corte di appello è il riferimento che Sibio, Mazzoni e Colabella fanno alla ripartizione degli utili derivanti dalla tentata importazione di cocaina che sarebbe spettata esclusivamente a loro e per gran parte al Bosco Alessandro, soggetto del tutto estraneo al sodalizio ed unico *dominus* dell'operazione).

Né poteva assumere rilievo ai fini della prova del delitto associativo la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Roma nei confronti di altri coimputati, il cui esito era stato ritenuto irrilevante dalla sentenza rescindente con riferimento al difetto di contraddittorietà della motivazione, con conseguente violazione del principio di diritto ex art. 627, comma 3 e 628, comma 2, cod. proc. pen. Inoltre, l'assenza dell'allegazione di ulteriori elementi privava tale decisione di efficacia probatoria, in violazione dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen.

2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto *sub* A1).

La censura muove dall'assenza di elementi dimostrativi della compartecipazione in relazione al *tempus commissi delicti* per come fissato dalla rubrica (dal gennaio 2012) e alla possibilità del ricorrente di fornire un contributo apprezzabile alla luce del suo arresto avvenuto il 22.3.2013 (essendo all'epoca ricercato perché latitante). La fissazione temporale della contestazione consentiva per un verso di escludere eventuali attività aventi in ipotesi rilievo penale poste in precedenza (il riferimento è al contenuto del biglietto del Sibio) e, per altro, il coinvolgimento nei viaggi volti all'importazione di droga che i presunti sodali avrebbero realizzato dopo il suo arresto. Peraltro, il ricorrente risultava completamente estraneo anche con riferimento ai viaggi in terra spagnola che i presunti sodali avrebbero effettuato o organizzato prima del suo arresto: non aveva offerto alcun contributo (né i sodali avevano mostrato alcuna aspettativa di un qualche suo aiuto), rispetto anche al primo viaggio del Sibio, le cui risultanze probatorie citate dalla Corte d'appello, se correttamente interpretate, deponevano invece per l'assenza di un incontro tra i due e per l'autonomia dell'iniziativa del coimputato; parimenti con riguardo al viaggio in Spagna del Ferramo e dell'Anselmi (nel febbraio 2013) e a quello compiuto dal Kowalski (tra l'8 ed il 9 marzo 2013) nella prospettiva (affermata in della

sentenza) di sdoganare lo stupefacente. Inoltre, anche con riguardo a quelli avvenuti in costanza di latitanza in Spagna difettavano elementi di diretto coinvolgimento espressivi di un inserimento nel sodalizio e della correlativa *affectio societatis*, stante un apporto in ipotesi sostanzialmente circoscritto ad un unico episodio, di carattere frammentario, non risolutivo e relativo ad un arco temporale assai ristretto. Né risultava confacente al tema di accusa la vicenda dei biglietti manoscritti rinvenuti al Sibio, in assenza dell'emersione, in tempi successivi al recapito della lettera (riferita al ricorrente e destinata al Carmine Fasciani e ricondotta ad una sorta di contabilità delle attività di cessione di droga), di elementi concreti tali da far ritenere che la generica manifestazione di intenti asseritamente ricavata dal suo contenuto, avesse avuto un seguito penalmente rilevante. Peraltro, il richiamo ad attività illecite compiute prima della costituzione del sodalizio ne precluderebbe rilievo ai fini dimostrativi della compartecipazione del ricorrente all'associazione contestata.

3. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto *sub D*).

La doglianza muove dall'assenza di un quadro probatorio di sostegno a motivo di un suo contributo al sodalizio di stampo mafioso, ravvisato unicamente nell'essersi intestato un appartamento in Ostia di proprietà dello zio Carmine, peraltro in assenza di contestazione del delitto di cui all'art. 12-*quinques* D.L. n. 302/1992, vicenda riconducibile ad un mero favore verso il parente (di cui nutriva ammirazione) e privo di valenza eziologicamente efficiente per il perseguimento degli scopi dell'associazione.

4. Con il quarto motivo lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990. Posta la natura soggettiva della circostanza, la Corte di merito l'aveva affermata nei confronti del ricorrente come "verità assiomatica", non tenendo nel debito conto l'intervenuta assoluzione dell'imputato dal delitto di cui al capo S) relativo proprio alle armi e l'esclusione di detta circostanza con riguardo al delitto di associazione mafiosa di cui al capo D).

5. Con il quinto motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla configurazione a carico del ricorrente dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-*bis* cod. pen., attribuita a titolo di responsabilità oggettiva e sulla scorta di una generica presunzione, formulata indistintamente per tutti i presunti accoliti, della consapevolezza circa il reimpiego dei proventi da parte del sodalizio.

6. Con il sesto motivo deduce la nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche in questo caso la Corte di merito aveva adottato a fondamento del diniego una motivazione generica, valida indistintamente per tutti gli imputati, omettendo di prendere in considerazione profili favorevoli al ricorrente, quale la giovane età e la riconosciuta non apprezzabilità del suo contributo.

Ricorso di Fasciani Azzurra (Avv. Giuliano Dominici e Avv. Palma Seminara)

L'imputata è stata condannata alla pena complessiva di anni sette e mesi due di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-*bis*, commi 1 e 6, cod. pen. (capo D), con esclusione dell'aggravante di cui al comma 4, 110 cod. pen., 12-*quinques* l. n. 356/1992, di cui ai capi O) e O1) così come originariamente contestati (trattasi di due ipotesi di concorso in intestazione fittizia di beni, aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152/1991 nella declinazione dell'agevolazione), con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione anche con due ulteriori fatti di intestazione fittizia già definitivamente giudicati con la sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Roma in data 12.12.2016 (con conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado e dell'assoluzione dalla imputazione *sub* Q) disposta dalla sentenza 13 giugno 2016 della Corte di Appello di Roma).

1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione "sulla natura dell'associazione di cui al capo D) dell'imputazione". Nel solco di quella "progressiva attenuazione della rilevanza giuridica delle ricadute esterne della metodologia associativa" - tanto che si è escluso che il riflesso esterno della forza di intimidazione debba tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale, ovvero affermato che non occorre la presenza di un'omertà immanente e permanente, ovvero ancora che la fattispecie in esame possa riguardare anche le c.d. piccole mafie con un numero basso di appartenenti e che persino una sola condotta può esprimere di per sé la forza intimidatrice del vincolo associativo - la sentenza impugnata aveva operato una sorta di graduale "definizione al ribasso" di tale fattispecie, sconfinando nella tradizionale ipotesi associativa, così discostandosi dalla tipologia criminale presa nominativamente in considerazione dalla disposizione censurata.

2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e di violazione di legge quanto alla partecipazione della ricorrente alla ritenuta associazione per delinquere di stampo mafioso. Anzitutto, censura la ritenuta esistenza di un

giudicato – derivante dalla pronuncia di annullamento con rinvio della Suprema Corte, su ricorso del P.G., della precedente sentenza di appello – relativo all’esistenza di un sodalizio criminale – quale quello di cui al capo D) – di cui la ricorrente sarebbe stata ritenuta far parte con effetto preclusivo (e fermo restando il problema legato alla qualificazione giuridica del fatto). Inoltre, evidenza come non fosse stata adeguatamente apprezzata la marginalità della ricorrente ed il fatto che il suo coinvolgimento negli addebiti di interposizione fittizia, riguardando un bene destinato in futuro ad entrare nel patrimonio della ricorrente medesima, potevano essere anche espressione di un egoistico protagonismo di natura privatistico-familiare. Essendosi dunque l’apporto della ricorrente estrinsecatosi ed esaurito in condotte di conservazione del patrimonio familiare, difettava anche quella necessaria *affectio societatis sceleris* che deve animare il singolo e legare gli aderenti e che non può farsi coincidere di fatto con l’ambito affettivo parentale. Infine, ricavare la condotta di partecipazione da quelle di intestazione fittizia risultava operazione riduttiva rispetto all’esigenza di individuare un apporto causale avente carattere di efficienza rispetto all’ampiezza degli obiettivi criminali del sodalizio per come specificati nell’imputazione.

3. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del sodalizio già rubricato come associazione a delinquere in associazione di stampo mafioso. La doglianza attiene al profilo relativo alla chiara prevedibilità, per coloro che partecipavano al sodalizio, che il “ben noto clan Fasciani” potesse per la prima volta essere ricondotto – sulla scorta della recente evoluzione della giurisprudenza in materia che ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 416-*bis* cod. pen. alla c.d. mafia non tradizionale o alle piccole mafie – nella più grave fattispecie associativa di stampo mafioso. E ciò in forza del principio di legalità convenzionale per il quale non soltanto la previsione incriminatrice deve preesistere alla condotta addebitata, ma l’applicazione in concreto di ogni fattispecie penale deve essere sufficientemente chiara e prevedibile al tempo delle condotte ascritte agli imputati.

4. Con il quarto motivo deduce l’inosservanza del principio di diritto dettato dalla sentenza di annullamento; l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 12-*quinques* D.L. n. 306/1992 ed il correlativo difetto di motivazione. In particolare, la sottoscrizione, avvenuta nel 2006, da parte della ricorrente (unitamente alla sorella) del preliminare d’acquisto della società (“Il Porticciolo”) che gestiva lo stabilimento balneare *Village* difettava della

necessaria valenza causale rispetto alle intestazioni fittizie contestate, rispettivamente commesse nel giugno 2010 (capo O) e nel settembre 2012 (capo O1); peraltro tale iniziativa era finalizzata – contrariamente a quanto postulato nell'imputazione – a condurre il bene nella titolarità del Carmine Fasciani. Apodittico poi era il riferimento – a proposito dell'interposizione di cui al capo O) – che la Corte territoriale aveva fatto alla necessità del Carmine Fasciani (all'epoca prima detenuto e poi agli arresti presso una struttura sanitaria) di essere necessariamente coadiuvato dai componenti del suo nucleo familiare posto che tale riferimento aveva carattere generico e che l'ausilio avrebbe potuto essere prestato anche da altri parenti. Né, infine, la prova della compartecipazione poteva trarsi "dal costante impegno nella concreta gestione di fatto del *Village*, in quanto *post factum* successivo alla consumazione del reato, avente carattere istantaneo, ovvero nella "vicinanza" del prestanome Mazziotti alla (giovanissima) ricorrente, elemento quest'ultimo privo di certezza sul piano probatorio.

5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991. La circostanza non poteva farsi automaticamente discendere dall'appartenenza al sodalizio mafioso, ma deve caratterizzare la condotta quale necessario *quid pluris*; inoltre, non si era apprezzata l'obiezione difensiva secondo cui l'apporto prestato nella vicenda *Village* era funzionale più a vantaggio della famiglia che del sodalizio. Difettava, poi, adeguata motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-*bis* cod. pen. Nel giudizio di bilanciamento si era fatto, infine, erroneo riferimento alle aggravanti, essendo invece stata riconosciuta a carico della ricorrente la sola circostanza di cui al comma 6 dell'art. 416-*bis* cod. pen., escludendosi invece quella di cui al comma 4.

Ricorso di Fasciani Carmine (Avv. Mario Giraldi – Avv. Pomanti)

L'imputato è stato condannato alla pena complessiva di anni ventisette e mesi dieci di reclusione, in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-*bis*, comma 2, cod. pen. (capo D) e aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 (capo D), di estorsione aggravata sia dall'appartenere che di agevolare l'associazione di stampo mafioso clan Fasciani in concorso con Gilberto Inno (capo H, in relazione al quale l'affermazione di responsabilità per il reato base è irrevocabile essendo il relativo motivo di ricorso dell'imputato stato dichiarato inammissibile dalla sentenza della Sesta sezione, fatta eccezione per le condotte in danno di Cococchia Marco e Giorgi

Fabio per le quali vi è stata assoluzione in primo grado), di illegale detenzione di armi aggravata ex art. 7 d.l. n. 152/1991 (capo S, in relazione al quale l'affermazione di responsabilità per il reato base è irrevocabile essendo il relativo motivo di ricorso dell'imputato stato dichiarato inammissibile dalla sentenza della Sesta sezione e fatta eccezione per le armi per cui vi è stata assoluzione in primo grado e del relativo porto), di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato ex art. 7 D.L. n.152/1991 (capi O, O1, Q, la cui affermazione di responsabilità per i delitti base è irrevocabile essendo i relativi motivi di ricorso stati rigettati dalla sentenza della Sesta sezione di questa Corte) e di cui all'art. 74, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 (capo A1) e ritenuta oltre alla continuazione interna anche quella "esterna" (con aumento della pena pari a mesi quattro di reclusione) con due delitti di cui all'art. 12-*quinques* legge n. 356/1992 per cui vi è stata condanna divenuta irrevocabile (sentenza Corte di appello di Roma del 12.12.2016), con conferma delle statuizioni civili. L'imputato è stato assolto dal delitto di cui al capo R) e dal delitto di cui al capo Z), come disposto con sentenza della Corte di appello di Roma del 13/6/2016.

1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 525, 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., 6 par. 3 lett. D) C.E.D.U. e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza emessa dalla Corte d'appello in data 30.5.2018 con cui ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa. In particolare, avendo con la sentenza impugnata la Corte territoriale ribaltato la precedente decisione con cui l'imputato era stata assolto dai delitti di cui agli artt. 416-*bis* cod. pen., 74 D.P.R. n. 309/1990, nonché escluso le aggravanti ex art. 7 d.l. n. 152/1991 con riferimento alle ipotesi di intestazione fittizia di cui ai capi H), O), O1), S) e dall'aggravante ex art. 629 cpv. cod. pen. con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. di cui al capo H), si sarebbe dovuto procedere a riassumere le prove dichiarative indotte dalla difesa, essenziali nella ricostruzione dei fatti. Né era stata fornita congrua motivazione a supporto del diniego. Non rilevante, poi, era la circostanza che il presente giudizio originasse da annullamento con rinvio, trattandosi pur sempre di "ribaltamento" di decisione in precedenza favorevole per la quale militavano le stesse ragioni poste a fondamento del riconoscimento della regola posta dalla S.U. con la sentenza n. 27620 del 28/4/2016 in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Laddove poi la Corte non ritenesse l'ipotesi in esame compresa nell'alveo dell'art. 603, comma 3-*bis* cod. proc. pen., il ricorrente chiede di rimettere la questione alle S.U. ovvero, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod.

proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 27, comma 2, 111 e 117 Cost. in relaz. all'art. 6 par. 2 e 3 lett. d) CEDU, nella parte in cui tale disposizione non prevede che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale si applichi anche al caso di una precedente assoluzione della Corte di appello poi annullata dalla Corte di cassazione. Inoltre, la rinnovazione era imposta anche dal rispetto del principio di immutabilità del giudice, dovendo il giudice che procede alla deliberazione essere lo stesso che aveva ammesso la prova.

2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione tanto alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti quanto a quella di stampo mafioso. Posto che l'annullamento con rinvio era avvenuto unicamente per vizio di motivazione (in particolare sotto il profilo della mancata adozione di una motivazione rafforzata in termini di consistenza e replica alla decisione di primo grado), nessun principio di diritto era stato affermato dalla S.C. quanto alla esistenza delle due associazioni; pertanto, con riguardo al delitto di cui al capo D) della rubrica, restava aperto il tema della qualificazione giuridica.

3. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 come pure dell'art. 7 CEDU e vizio di motivazione (sotto il profilo della mancanza e dell'apparenza) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La doglianza attiene alla mancanza nella motivazione della sentenza impugnata dell'indicazione degli elementi costitutivi dell'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, quali la sussistenza di una struttura associativa anche rudimentale, la stabilità del vincolo e l'indeterminatezza del programma delittuoso. La Corte di merito, invece, si era limitata a richiamare delle intercettazioni telefoniche relative a singoli episodi di tentata importazione di droga non riuscita senza tuttavia analizzarle sotto il profilo della sussistenza degli elementi tipici della fattispecie contestata. Inoltre, non aveva apprezzato le doglianze difensive con cui si era evidenziata come l'imputazione non fosse suffragata da sequestri di droga (si tratterebbe quindi di "droga parlata" con necessità che la valutazione del compendio intercettivo sia condotta con massimo rigore), nessun delitto fine fosse stato contestato, le intercettazioni si erano svolte in un arco temporale di cinque mesi (gennaio-maggio 2013) e, dunque, poco significativo a dimostrare l'esistenza di un sodalizio e di una consapevole partecipazione a carattere stabile e durevole nel tempo tra gli associati. Proprio con riguardo al dato temporale la Corte di merito aveva ommesso di considerare che solo il trascorrere di un

apprezzabile lasso di tempo consente al sodalizio di divenire idoneo ad operare validamente e costituire quel pericolo per l'ordine pubblico in presenza del quale il reato può dirsi integrato e quindi consumato; parimenti con riguardo all'*affectio societatis*, ossia quella stabilità dell'adesione e consapevolezza di essere membri di una struttura organizzativa avente durata indefinita nel tempo per il perseguimento del programma criminoso del sodalizio. Pertanto, l'esistenza del sodalizio era stata tratta soltanto dalla partecipazione in ipotesi a condotte di violazione della legge stupefacenti, non dimostrative della sussistenza dell'associazione e dell'adesione del ricorrente alla stessa. Erroneamente quindi era stata esclusa l'ipotesi concorsuale nel reato continuato.

4. Con il quarto motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 3 e 4.

In particolare l'eterogeneità delle condotte e dei soggetti coinvolti non consentiva di ritenere sussistenti il numero di persone di cui al comma 3, al pari del ruolo apicale riconosciuto al ricorrente. Medesima doglianza riguarda poi la circostanza aggravante della disponibilità di armi, applicata al ricorrente in via presuntiva in ragione del ruolo a questi riconosciuto (vedi sentenza di appello pagg. 162-163). Contraddittorio era poi fare all'uopo riferimento alla condanna irrevocabile per il capo S) concernente "l'arsenale dell'associazione" composto da 5 pistole, occorrendo, a differenza dell'aggravante prevista dal comma 5 dell'art. 416-*bis* cod. pen., la disponibilità di armi, che l'uso non sia esclusivamente personale del soggetto che le detiene e non esigendosi la correlazione con gli scopi perseguiti dal sodalizio. Inoltre, il riferimento alla condotta di cui al capo S) era eccentrico rispetto al tema dell'aggravante (ed una forzatura la relativa motivazione), in quanto tale contestazione è stata ritenuta una condotta sintomatica correlata al solo delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. e dunque a fatti e soggetti differenti rispetto al capo A1) relativo al sodalizio di cui all'art. 74 DPR n. 309/1990.

5. Con il quinto motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 416-*bis* cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione. La doglianza investe la sussistenza degli elementi caratterizzanti il sodalizio mafioso (i c.d. criteri di "mafiosità"). In particolare, dopo avere richiamato gli orientamenti giurisprudenziali che ricostruiscono la fattispecie quale reato di danno (secondo l'indirizzo c.d. tradizionale a mente del quale la condotta di intimidazione deve essere effettiva e reale, al pari dello stato di assoggettamento e di omertà che ne deriva) ovvero di pericolo (secondo l'indirizzo c.d. "estensivo analogico" a

mente del quale la condotta di intimidazione potrebbe rimanere anche solo allo stato potenziale, con riserva di violenza, dalla quale deriverebbe uno stato di assoggettamento anche solo possibile, virtuale e potenziale), precisa come la Corte di merito – in assenza dell’affermazione da parte della sentenza di annullamento di un principio di diritto sotto la qualificazione giuridica – nel soffermarsi sul profilo dimensionale dell’associazione mafiosa ritenendo configurabile il delitto anche in piccoli sodalizi, sembri avere aderito all’orientamento tradizionale, richiamando la necessità di una esteriorizzazione esterna della condotta. A tale opzione ermeneutica però non aveva fatto seguito sul piano della motivazione quella inevitabile e necessaria disamina “filtro” delle risultanze probatorie atte ad individuare le rappresentazioni in concreto della esteriorizzazione. Non conferente sul punto era infatti il richiamo ad altre decisioni concernenti terze persone (pag. 187 della sentenza) posto che queste riguardavano vicende processuali alle quali era estraneo il ricorrente. Così a proposito dei riferimenti a processi ancora in corso (esplosione a bar Pegaso) ovvero relativi a reati prescritti. Le intercettazioni richiamate poi riguardavano episodi fuori contestazione. L’assenza di denunce anziché costituire un elemento a favore dell’imputato era stato invece congetturalmente ritenuto un dato negativo espressivo di omertà. Difettava quindi l’indicazione di precisi elementi dimostrativi di un effettivo e reale controllo del territorio, di un’intimidazione effettiva e di uno stato di assoggettamento reale. Un’interpretazione rigida della fattispecie, connotata dai paletti tradizionali del metodo mafioso, richiede infatti che il sodalizio sia “talmente temibile, efficiente e radicato in un tessuto sociale”. Solo in presenza di tali elementi fondamentali è possibile qualificare come mafiosa un’associazione a delinquere, così ponendosi un freno ad una deriva espansionistica della fattispecie. Né gli elementi costitutivi della fattispecie potevano essere tratti dai delitti fine (peraltro risalenti agli anni 2012 e 2013 e quindi relativi ad un arco temporale assai limitato a fronte di una contestazione che invece fa riferimento a venticinque anni), ciò perché il riferimento a tali episodi non vale a provare l’esistenza di un vincolo mafioso caratterizzato dalla intimidazione, assoggettamento ed omertà che è espressione di un accordo criminoso stabile nel tempo, sorretto sulla forza intimidatrice e sull’omertà.

Mancava quindi sul piano della motivazione l’indicazione di quel *quid pluris* necessario per differenziare la “comune” associazione per delinquere dalla ben diversa associazione di stampo mafioso, lacuna non colmabile con il mero richiamo alla giurisprudenza sulle c.d. nuove e piccole mafie, in quanto la dinamica reale del sodalizio non esclude la necessaria presenza degli elementi

strutturali. Non si era poi operato alcun distinguo tra il potere di coartazione che ha il comune soggetto (per caratura criminale, personalità e *modus operandi*) nei confronti di terzi o partecipi ad un'associazione per delinquere e la ben diversa forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., capace di ridurre le persone investitevene in condizioni di assoggettamento e di omertà, ossia in condizioni di menomata libertà di determinazione così incisive da renderle strumento indiretto o passivo. La Corte di merito si era limitata sul punto solo ad evidenziare la caratura criminale del ricorrente, invocando episodi che lo coinvolgevano direttamente, svincolati dalle vicende della stessa presunta associazione (vuoi per il riferimento alle condanne del Fasciani, alla sua caratura criminale che, infine, alla vicenda di cui al capo H).

6. Con il sesto motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dei commi 4 e 6 dell'art. 416-*bis* cod. pen. ed il vizio di motivazione. La doglianza attiene alla configurazione delle circostanze aggravanti dell'essere l'associazione armata e volta al reimpiego di proventi delittuosi. Quanto alla prima, relativa alle armi, la circostanza era stata ricavata dal delitto di cui al capo S), relativo ad un episodio dell'aprile 2013, mentre l'associazione risulta contestata a partire dal 1990. Inoltre, difettava la prova che le armi fossero destinate a perseguire gli obiettivi del sodalizio e dei delitti fine (la cui natura escludeva la necessità di un ricorso alle armi) e che vi fosse conoscenza e consapevolezza di tale dotazione in capo ai supposti associati. Quanto alla seconda, relativa al reimpiego dei proventi illeciti, la Corte di merito aveva ommesso di considerare che nel caso in esame risultava un solo acquisto di attività commerciale da parte del Fasciani, costituito dallo stabilimento *Village*, con l'impiego di denaro lecito (provento di permuta di taluni beni ricevuti in restituzione dalla Corte di appello di Roma come pure dall'accollo dei debiti di azienda). Inoltre, dall'istruttoria era emersa l'assoluta autonomia della gestione del *Village* rispetto alla vicende associative, con conseguente esclusione della circostanza dovendo questa riferirsi all'attività dell'associazione e non a progetti autonomi dei singoli associati, non in singole operazioni commerciali ma nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere sul territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi.

7. Con il settimo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629, comma 2, cod. pen. con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 3 cod. pen., in relazione al capo H) di imputazione ed il correlativo vizio di motivazione in relazione alle doglianze proposte dalla

difesa con i motivi di appello a fronte della sentenza di annullamento con rinvio per vizio motivazionale ravvisato dalla Suprema Corte di cassazione. La Corte di merito si era limitata soltanto ad affermare che la circostanza in esame poteva concorrere con quella di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, omettendo, tuttavia, di scrutinare le doglianze formulate al riguardo nell'atto di appello.

8. Con l'ottavo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 7 d.l. n. 152/1991 in relazione ai capi H), O), O1) ed S) di imputazione, anche per vizio di motivazione.

8.1. Quanto ai profili di censura relativi alla configurabilità dell'aggravante in ordine ai delitti di cui ai capi O), O1) ed S) vedi *sub* 5) ricorso Bartoli Silvia Franca. Inoltre, lamenta che si era ricavata la circostanza – nella duplice declinazione – dal precedente giudicato di condanna ormai irrevocabile che si era formato sulle condotte "base" contestate nel presente giudizio e ritenendo bastevole l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui al capo D) della rubrica; che la Corte di merito – nel richiamare le ulteriori sentenze di condanna relative alle altre intestazioni fittizie che avevano interessato il *Village* in diversi procedimenti – aveva operato una sorta di automatismo motivazionale, ritendo "fuori dalla realtà fattuale" che i coniugi per alcune avessero la finalità di agevolare l'associazione e per altre no; che si era ricostruita la circostanza in termini meramente oggettivi, non desumibile dal mero contesto ambientale.

8.2. Riguardo alla configurabilità della circostanza con riferimento ai delitti di cui ai capi S) ed H) dell'imputazione, la Corte di appello aveva assolto l'obbligo di motivazione mediante un semplicistico richiamo alle argomentazioni spese a proposito del delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. Inoltre, quanto al capo H), relativo all'estorsione in danno di Iorio Daniele, la motivazione era solo apparente, facendosi riferimento "al comportamento del Fasciani, sopra descritto", relativo tuttavia alla sola condotta base di estorsione e non significativo di quel necessario *quid pluris* che deve connotare la circostanza; l'utilizzo del metodo mafioso non poteva essere ricavato dalla mera reazione delle vittime, necessitando un comportamento idoneo ad esercitare una concreta coazione psicologica sui terzi con i caratteri propri dell'intimidazione di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. e non essendo sufficiente la caratura mafiosa dei soggetti agenti o il loro collegamento con contesti di criminalità organizzata.

Ricorso di Fasciani Sabrina (Avv. Afredo Gaito e Avv. Salvatore Sciuлло).

L'imputata è stata condannata alla pena di "anni undici e mesi quattro di reclusione, ritenuta la continuazione, in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-bis, comma 1, cod. pen. (nella qualità di partecipe) (capo D), 12-*quinques* l. n. 356/1992 e 7 d.l. n. 152/1991 (capi O e O1), 74, comma 2, D.P.R. n. 309/1990 (capo A1), con conferma delle statuizioni civili". E' stata confermata l'assoluzione per l'imputazione *sub R*).

1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in ordine al capo D) dell'imputazione. La doglianza attiene all'estensione per via ermeneutica della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. alle c.d. "piccole mafie", con contestuale rimodulazione "al ribasso" dei canoni giurisprudenziali di riferimento e superamento della linea di demarcazione con le tradizionali associazioni per delinquere (tanto che diventa difficile ipotizzare un'associazione semplice finalizzata a commettere delitti tradizionali di portata fisiologicamente intimidatoria, quali l'usura e l'estorsione), a loro volta costituenti delitto contro l'ordine pubblico, con gravi conseguenze di sistema, quali la violazione del principio di legalità nelle sue recenti declinazioni europee della prevedibilità della sanzione e del trattamento giudiziario complessivo.

1.1. Si censura, poi, che alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e dal rigetto del ricorso dell'imputata sia derivato una sorta di giudicato rescindente con riferimento all'accertata partecipazione della ricorrente al sodalizio di cui al capo D (quantomeno ai sensi dell'art. 416 cod. pen.), posto che la stessa Corte di cassazione aveva imposto al giudice di rinvio di rivalutare ogni questione circa la partecipazione – con il relativo grado e consapevolezza – degli imputati al predetto sodalizio. Peraltro, la diversità di valutazioni operata tra la sentenza di primo grado e quella successiva escludeva che dall'annullamento di quest'ultima venisse conferito un privilegio dimostrativo dei fatti materiali tale da non poter più essere rimesso in discussione nel giudizio di rinvio.

1.2. Quanto alla partecipazione della ricorrente, questa, lungi dal fondarsi sulla prova del positivo accertamento sia dell'inserimento organico nel sodalizio sia del contributo causale effettivo prestato, era stato fondato soltanto sull'assunto che fosse una stretta collaboratrice del padre Carmine come dimostrato dal rispetto dimostrato da altri membri della congrega (elemento di carattere "evanescente"). La motivazione risultava quindi carente ed assertiva. Mancava qualunque coinvolgimento della ricorrente nella commissione dei reati fine del sodalizio e del tutto irrilevanti oltre che inutilizzabili erano i precedenti penali irrevocabili menzionati a carico dell'interessata. Il coinvolgimento restava

quindi affidato ai contenuti delle intercettazioni relative al periodo di detenzione del padre presso le cliniche ospedaliere, in cui la ricorrente, al pari di altri familiari, fu onerata del ruolo di tramite con soggetti che, a causa delle misure cautelari in atto, non potevano avere contatti con il detenuto. E in tale ambito era del tutto priva di significato l'indicazione al padre dell'ammontare del debito in capo al titolare della "Messina CAR", trattandosi di condotta che non aveva consentito di formulare nei confronti dello stesso Carmine Fasciani alcun addebito di rilievo penale. Analogamente con riguardo all'avvicendamento nella gestione del *Village*, dovuto più che ad una decisione autonoma della ricorrente, ad una perentoria determinazione del padre, non gradita dalla figlia. In sostanza, aveva svolto l'attività di mero *nuncius*. Né altri elementi dimostrativi erano ricavabili dall'ulteriore imputazione elevata al capo A1).

2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo all'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-*bis* cod. pen. e, in particolare, alla provenienza illecita delle somme impiegate per l'acquisto dello stabilimento balneare *Village*, tratta da mere intuizioni investigative e sulla scorta della natura oggettiva della circostanza (riferita all'attività dell'associazione, ragione per cui sarebbe apprezzabile anche con riferimento ad altri sodali che non abbiano posto in essere condotte di reimpiego purché sussista l'elemento soggettivo dell'avvenuta utilizzazione di capitali illeciti) e la cui motivazione di sostegno poggiava su una mera petizione di principio accompagnata dalla presunzione secondo cui le dimensioni della struttura e l'esigenza di periodici quanto cospicui investimenti per la sua manutenzione non potevano non rendere evidente a ciascuno dei sodali l'esigenza di un sistematico impiego di risorse. L'avvenuto utilizzo, peraltro, di un meccanismo di tipo presuntivo rendeva la motivazione anche contraddittoria, in quanto giunta a conclusioni illogiche rispetto alla premessa di rintracciare in concreto l'elemento soggettivo per poter ascrivere la circostanza alla ricorrente.

3. Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione delle legge penale ed il vizio di motivazione con riferimento al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990.

3.1. Anzitutto non si era proceduto, stante la *reformatio in peius* della precedente decisione, al riesame, anche da disporsi *ex officio* secondo la giurisprudenza convenzionale (art. 6 della Convenzione E.D.U.), della prova (orale e scientifica) attraverso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, stante lo stretto rapporto di continuità tra giudizio rescindente e quello rescissorio che rende tale regola, di portata generale, applicabile anche al caso

di *reformatio* operata dal giudice del rinvio, prescindendosi dal tipo di sequenza processuale avvenuta ed essendo la rinnovazione per lo più imposta dal fatto che la sentenza (qui impugnata) di condanna emessa in luogo di quella di assoluzione (annullata dalla S.C.) risulta fondata sostanzialmente sulla medesima prova, anche dichiarativa, la cui credibilità è stata diversamente rivalutata sulla base di un approccio meramente cartolare anzi che previo recupero dell'oralità.

3.2. Inoltre, la sentenza rescindente non aveva accompagnato al rilievo dell'illogicità della motivazione una valutazione positiva – sia pure in chiave di legittimità – degli elementi di prova di cui al capo A1), per cui la Corte di appello avrebbe dovuto soltanto sciogliere il profilo attinente alla contraddizione motivazionale, senza che fosse possibile contestare, con conseguente ampliamento del *devolutum*, l'assoluzione precedente e le premesse probatorie su cui si era fondata (al rilievo della contraddizione in motivazione non sarebbe stata allegata una critica della parte argomentativa nella parte in cui valuta l'assenza di sequestro di droga, la genericità dei riferimenti nelle intercettazioni rispetto alle operazioni di importazione, la brevità dell'intervallo temporale).

3.3. I limiti della fase rescissoria risultavano poi essere stati violati allorché il giudice del rinvio aveva ritenuto *tanquam non esset* il risultato assolutorio raggiunto dal precedente collegio, rimanendo in vita la decisione di primo grado con conseguente espansione del giudizio all'intera cognizione (tanto che aveva ritenuto di procedere ad una descrizione del quadro completo della provvista probatoria). Invece, la Corte di appello avrebbe dovuto – sulla base delle premesse probatorie che il processo su tale capo aveva già raggiunto – adempiere ad un mandato meramente argomentativo, senza trasformare il giudizio di rinvio in *novum iudicium*. Si era quindi violato il principio di diritto stabilito dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione (vedi pag. 20): anziché predisporre una parte motiva non contraddittoria con le premesse assolutorie si era superato il confine effettivo dell'oggetto del giudizio di rinvio operando una sorta di nuovo giudizio, prestando acritica adesione alla valutazione delle prove svolta dal Tribunale sul presupposto della ritenuta superiore capacità dimostrativa della stessa; nessun apprezzamento positivo della prova valutata dal primo giudice vi era invece stato, né questo – contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata (vedi pag. 145) - godrebbe di validità ermeneutica maggiore.

3.4. Quanto alle ragioni poste a fondamento della condotta di partecipazione della ricorrente, si richiamano i rilievi svolti con riguardo a quella attinente al sodalizio di stampo mafioso e rimarcando la sua posizione ancillare,

G

di mero tramite tra il genitore ed i suoi asseriti adepti, la mancanza di qualsiasi contributo all'ipotizzata attività di spaccio non solo in epoca precedente al gennaio 2013 (che si era desunta dalla vicenda del ferimento di Puggioni e dei crediti vantati da Alessandro Fasciani per pregresse cessioni di droga), ma anche in modo marginale alle iniziative di importazione di stupefacenti dalla Spagna intraprese successivamente alle quali la ricorrente è sempre rimasta estranea. In particolare, poi, non si era tenuto conto che la difesa, anche mediante consulenza di parte, aveva escluso la rilevanza in funzione accusatoria degli elementi indicati a carico riguardo la presenza della ricorrente ad episodi ritenuti significativi della vita dell'associazione (spostamenti della ricorrente del 18.2.2013 da cui si era ricavato che Sibio si stesse recando da lei per via del presunto ruolo di referente dell'associazione ascrittore; la decisione di rappresaglia per il ferimento del Puggioni del 6.3.2013; le conversazione del 5.4.2013 con il padre che sarebbe indicativa di un suo coinvolgimento nell'importazione di cocaina).

4. Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo alla circostanza aggravante della disponibilità di armi, contestata in riferimento ad entrambe le ipotesi associative ed addebitata alla ricorrente in ragione della natura soggettiva della circostanza, sul rilievo dell'ignoranza non scusabile. In particolare, si era fondato il riconoscimento dell'aggravante sulla scorta di una premessa di verosimiglianza alla quale era seguita l'applicazione di una presunzione (trattasi degli esiti dell'ambientale del 25.11.2012 avente come protagonisti Carmine e Sabrina Fasciani e Diego Rossi ove si ritiene "verosimile" che la conversazione verta su una pistola (e non su vetture) da utilizzarsi per commettere una rapina e che l'assenso richiesto sia da interpretarsi "presumibilmente" per consumare una rapina). Analoga censura poteva muoversi alla telefonata del 6.3.2013 tra Sabrina e Diego Rossi in cui pur a fronte dell'assenza di richiami alle armi se ne era ritenuto che ve ne fosse stato fatto cenno in modo presuntivo ("è ben credibile"). Quanto, poi, all'episodio dell'11.4.2013, la Corte di merito aveva superato l'accertamento tecnico offerto dalla difesa che documentava l'estraneità della ricorrente all'incontro tra i fratelli Carmine e Terenzio mediante una consulenza con il dato acquisto *aliunde* e fuori del processo mediante un ricorso a siti internet riportanti le distanze tra differenti località.

5. Con il quinto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riferimento alle ipotizzate intestazioni fittizie di cui ai capi O) e O1), ove la responsabilità della ricorrente si era fatta discendere in

modo conseguente dalla ritenuta collocazione della stessa nella struttura associativa *sub D*), in assenza di una giustificazione dell'apporto causale, materiale o morale con riferimento al momento in cui si era realizzato il trasferimento della titolarità dei beni, per come invece imposto dalla sentenza di annullamento con rinvio (vedi pag. 49). Né tale apporto poteva farsi discendere dal reiterato enunciato in virtù del quale le singole operazioni di trasferimento andavano ricondotte ad un unico ed articolato disegno, volto a dissimulare la reale proprietà del *Village*, non risultando la ricorrente imputata nel procedimento definito dal Tribunale di Roma, donde la sua estraneità sia alla fase iniziale che conclusiva culminata nel sequestro adottato nell'anno 2013.

Si era poi travisata la prova laddove la Corte d'appello ha sostenuto che la sottoscrizione da parte della ricorrente del preliminare di acquisto delle quote della società Il Porticciolo (pur in assenza della sottoscrizione del relativo definitivo) sia espressivo della consapevolezza di schermare il relativo bene, posto che stante la natura istantanea del reato in parola andava esclusa la rilevanza di comportamenti diversi da quello della formale interposizione ad opera di un soggetto terzo che nel caso in esame non è la ricorrente (si cita a conferma sentenza S.U. Ferrarese, Rv. 218768). Si era quindi valorizzato il *post factum* rappresentato dalla disponibilità della ricorrente alla partecipazione alla gestione dello stabilimento *Village*.

5.1. Quanto, poi, all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 questa si era ricavata in modo automatico e consequenziale dalla ritenuta sussistenza del sodalizio di stampo mafioso, omettendo di declinarne gli ulteriori e distinti elementi costitutivi sorretti dalla necessaria consapevolezza (e ciò tanto più in presenza di vincoli di appartenenza familiare), essendo differente partecipare ad un'associazione di tale genere e commettere un reato anche se rientrante nel programma associativo avvalendosi del metodo o al fine di agevolare l'attività del sodalizio.

6. Con il sesto motivo censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio ed il correlativo vizio di motivazione. In conseguenza della progressiva attività di specificazione, anche *in peius*, del precetto incriminatrice ad opera della giurisprudenza che ha portato ad estendere "per analogia" la portata applicativa del delitto di associazione mafiosa anche alle c.d. piccole mafie, sulla scorta di decisioni di legittimità recenti, non ancora assunte a diritto vivente, che all'epoca dei fatti non costituivano orientamento consolidato (ma solo indirizzo di tendenza in via di progressivo consolidamento), alla ricorrente si sarebbe dovuta infliggere la pena sulla fattispecie base di

associazione a delinquere semplice. La ricorrente, infatti, pena la violazione dell'art. 7 CEDU, non era all'epoca dei fatti in grado di prevedere con precisione le conseguenze penali della propria condotta, a partire dalla lettera della legge e alla luce dell'interpretazione consueta fornita dalla giurisprudenza a quel tempo maggioritaria (a conferma di ciò la stessa sentenza di annullamento che nel descrivere i tratti salienti di tale nuovo fenomeno ha di fatto "legiferato" sulle caratteristiche delle mafie non tradizionali, richiamando decisioni anche lontane nel tempo che via via hanno aggiunto elementi di specificazione della condotta). Il riconoscimento delle piccole mafie nel bacino di utenza dell'art. 416-bis cod. pen. quale fenomeno incerto e ancora non definitivamente stabile, poiché sul punto esiste un conflitto che rende sfumato il parametro, comportava l'elevarsi della barriera prevista dall'art. 7 CEDU, quale espressione di un principio di legalità sostanziale che permea anche il giudizio di rinvio.

7. Con il settimo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche che la Corte aveva fondato più che su un giudizio su una petizione di principio, trascurandosi l'operata derubricazione nella qualifica di partecipe e ricorrendo ad una motivazione apparente priva di un giudizio di carattere personalizzato.

8. Con l'ottavo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali ed il vizio di motivazione in ordine all'eccezione di *ne bis in idem* (interpretato alla luce dei contenuti convenzionali e costituzionali di cui l'istituto di è arricchito in virtù anche dell'art. 4 protocollo agg. n. 7 Convenzione EDU) – sollevata sulla scorta della c.d. concezione materiale del giudicato (nella triade condotta, evento e nesso causale) per precedente decisione avente ad oggetti i medesimi fatti (quali accadimenti storico-empirici sottostanti ai capi A1, D, O, O1) capi scrutinati nel procedimento "Antonio Basco + 8", anche se diversamente qualificati nell'odierno processo.

Ricorso di Fasciani Terenzio (Avv. Massimo Mercurelli e Avv. Paolo Barone)

L'imputato è stato condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (nella qualità di partecipe), aggravato ai sensi dei commi 4 e 6 (capo D) e di illegale detenzione di armi (capo S) aggravata ex art. 7 d.l. n. 152/1991 nella duplice declinazione dell'agevolazione e del metodo, fatta eccezione per le armi per cui vi è stata assoluzione in primo grado del relativo porto, con conferma delle statuizioni civili (con esclusione di quelle relative al capo P).

1. Con due distinti ricorsi si deduce anzitutto il vizio di motivazione con riguardo al rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" in ordine all'affermazione di colpevolezza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416-*bis* cod. pen.

1.1. Con il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, si censura la ritenuta esistenza di un giudicato – derivante dalla pronuncia di annullamento con rinvio della Suprema Corte, su ricorso del P.G., della precedente sentenza di appello – relativo all'esistenza di un sodalizio criminale – quale quello di cui al capo D) – di cui il ricorrente sarebbe stato ritenuto far parte con effetto preclusivo (e fermo restando il problema legato alla qualificazione giuridica del fatto); ci si duole poi dell'apparato motivazionale relativo alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., che i giudici di merito avevano considerato "in un'ottica globale rivolta al fenomeno Fasciani", tralasciando la necessità di una verifica analitica sulle singole condotte partecipative (l'ampia porzione motivazionale della sentenza relativa al capo D, a differenza di quanto accade per gli altri imputati, non menziona mai il Terenzio Fasciani, il cui nominativo, totalmente assente nella descrizione degli eventi ritenuti cruciali per l'esistenza dell'associazione criminale, riemergeva solo nelle conclusioni relative al ruolo assunto dai singoli associati). La Corte di merito, infatti, premesso che il programma criminoso ideato da Carmine Fasciani non avrebbe potuto essere realizzato da una sola persona, aveva asseverato il coinvolgimento del ricorrente in assenza dell'indicazione dei necessari elementi dimostrativi, ricorrendo anche a precedenti penali privi di indiziante ed attuale significato in violazione dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen.; l'assenza poi di precedenti penali significativi, la duplice assoluzione in ordine ai reati di cui ai capi L) e P) e la mancanza di riscontri ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni del "collaboratore "Cassia", erano circostanze che la Corte di merito aveva valutato esclusivamente per escludere l'attribuzione al ricorrente di qualifiche superiori a quella di partecipe, ma non doverosamente apprezzato ai fini dell'esclusione dell'ipotesi di accusa. Del tutto isolato – anche per il particolare momento storico in cui si colloca (un momento di estrema tensione avendo il figlio latitante contratto dei debiti) – e, dunque, privo di aderenza con le dinamiche associative, era l'episodio in cui il ricorrente avrebbe impartito delle direttive a Sibio e Colabella sulla restituzione di armi, trattandosi di richiesta avulsa dal contesto associativo, tanto che aveva colto di sorpresa i suoi stessi destinatari. Né si poteva far discendere l'appartenenza del ricorrente dalla mera condotta di co-detenzione delle armi, in quanto priva della necessaria gravità e precisione ovvero dai rapporti con il Carmine Fasciani, non

potendo le mere relazioni di parentela neppure assurgere a valenza indiziaria. Infine, la condotta del ricorrente era priva di quel prestigio criminale che deve accompagnare – quale elemento di esternalizzazione del *metus* mafioso e del vincolo associativo – l'incriminazione di comportamenti di stampo mafioso.

1.2. Con altri tre motivi si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 (ora art. 416-*bis*.1 cod. pen.) rispetto al reato di detenzione illegale delle armi, nonché in relazione alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-*bis* cod. pen. riguardo al delitto di cui al capo D).

Ricorso di Ferramo Eugenio (Avv. Francesco Monarca e Avv. Pietro Nicotera).

L'imputato è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del numero delle persone, in ordine al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (con la qualità di partecipe ed esclusa l'aggravante di cui al comma 4).

1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen.

1.1. La censura attiene all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche (RIT n. 1199/2013) – sulla cui scorta si è affermato il coinvolgimento del ricorrente nel delitto associativo – anzitutto per omessa autonoma motivazione del decreto autorizzativo, considerato che il G.I.P. nel provvedimento di convalida del decreto con cui il pubblico ministero aveva disposto l'intercettazione d'urgenza aveva riprodotto la richiesta, in assenza di vaglio critico. Illogica era la motivazione adottata sul punto dalla Corte di merito, la quale aveva fatto riferimento all'orientamento di legittimità che ritiene valide motivazioni del tipo "visto si autorizza", in quanto con tale dicitura il giudice – a differenza del caso in esame – comunica al destinatario che abbia letto, analizzato e deciso il decreto autorizzativo. Con la conseguenza che la nullità si estendeva ad altro decreto autorizzativo (RIT 3570/2013) in quanto la relativa utenza è emersa nel corso dell'intercettazione al quale si riferisce la doglianza.

1.2. Un ulteriore profilo di inutilizzabilità era ravvisabile nel fatto che le prime intercettazioni fossero state disposte esclusivamente sulla scorta di una fonte confidenziale (tale Gregorio mai sentito a sommarie informazioni né come testimone al dibattimento), dalla quale non avrebbero potuto dunque trarsi i sufficienti indizi idonei a legittimare tale attività captativa nei confronti del

ricorrenti, con conseguente violazione degli artt. 203, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. e 13 d.l. n. 152/1991).

2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione del divieto di *reformatio in peius*, considerato che la Corte di merito aveva compreso nel giudizio di comparazione delle circostanze, concludendo per l'equivalenza, l'aggravante del numero di persone, non oggetto del capo di imputazione, né applicata in primo grado. L'imputato quindi, tenuto conto della concessione delle attenuanti generiche doveva essere condannato alla pena di anni sei mesi otto di reclusione.

3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del vincolo associativo tra il ricorrente e gli altri coimputati, avendo la Corte di merito tratto la prova del concorso necessario dalla partecipazione dell'imputato ad un tentativo incompiuto di importazione di sostanza stupefacente del tipo *hashish*. Nel terzo tentativo di importazione di droga il Ferrami, l'Anselmi, il Martinelli, il Kowalski, nonché il Di Cintio non agivano in concorso con gli altri coimputati Sibio, Colabella, Mazzoni e Bosco (i quali ultimi avrebbero invece dovuto compiere una presunta importazione di sostanza fornita da Luis el Flaco).

Ricorso di Mazzoni Mirko (Avv. Elena Del Trono)

L'imputato è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 74, comma 2, D.P.R. n. 309/1990, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche che operano sulle aggravanti di cui ai commi 3 e 4.

1. Con un unico motivo deduce la mancanza di motivazione (anche sotto il profilo della erroneità e contraddittorietà) in relazione all'affermazione di responsabilità "al di là di ogni ragionevole dubbio". Difettavano, infatti, elementi idonei a dimostrare la partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo A1), la sua collaborazione al gruppo criminale, l'efficacia dei contatti con i sodali Sibio e Colabella per come indicato nel capo di imputazione, come si sarebbero svolte le operazioni di importazione di stupefacente, corredato quest'ultimo dato dalla verificata sussistenza di rapporti con i fornitori. Restava, poi, da chiarire come fosse avvenuta l'identificazione del Mazzoni nel "Ciccio" presente in alcune intercettazioni telefoniche e nel biglietto fotografato a Sibio Riccardo, in assenza di elementi obiettivi di conforto.

Ricorso di Sibio Riccardo (Avv. Giovanni Nunnari e Avv. Giosué Bruno Naso, poi revocato).

L'imputato è stato condannato alla pena di anni venticinque e mesi tre di reclusione con conferma delle statuizioni civili per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 416-bis, commi 1 (partecipe) 4 e 6, cod. pen. (capo D), 74 D.P.R. n. 309/90, ritenuta la qualità di organizzatore e con l'aggravante di cui al comma 4 (capo A1), detenzione illegale di armi con l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1991 (capo S, già irrevocabile l'affermazione di responsabilità quanto all'ipotesi base essendo il relativo motivo di ricorso stato rigettato dalla sentenza della Sesta sezione, con esclusione del porto e della detenzione per la pistola cal. 357 di cui è stata ritenuta la continuazione con la sentenza di condanna inflitta dal Tribunale di Civitavecchia 11 luglio 2013 e relativa anche ai reati di detenzione di munizioni e ricettazione).

(Ricorso avv. Nunnari)

1. Con il primo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione di legge, in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 nella qualità di organizzatore.

1.1. In particolare, richiamandosi i motivi di appello, si era tratta l'esistenza del sodalizio criminale e del ruolo di rilievo del ricorrente dalla mera descrizione di diversi viaggi che l'imputato ed altri avrebbero effettuato in territorio spagnolo omettendo di indicare sia i riscontri individualizzanti che i relativi *facta concludentia*. Non risultavano, infatti, essere stati individuati con certezza i fornitori dello stupefacente, né gli acquirenti finali, non era stata sequestrata la droga, né somme di denaro, attribuendosi rilievo solo a conversazioni captate, in uno stretto arco temporale, individuando quali riscontri altre conversazioni o servizi di osservazione o di perquisizione che "non conducono a niente di realmente concreto", tanto che lo stesso pubblico ministero non aveva elevato alcuna imputazione neanche per tali fatti a titolo di tentativo. Così esito negativo avevano avuto: il controllo effettuato nel gennaio 2013 al Sibio ed alla sua compagna Alexa sulle loro autovetture dal loro rientro dalla Spagna; il controllo effettuato il 7.5.2013 sull'auto in cui viaggiavano di ritorno dalla Spagna, Ferramo, Anselmi, Pozzi e Di Corato; nessun seguito vi era stata alla telefonata in cui il ricorrente tratterebbe di droga con un tale Roberto oppure all'incontro avuto con un uomo presso l'aeroporto di Ciampino. Né evocative di un accordo permanente teso alla realizzazione di traffici di droga erano le missive rinvenute sulla persona del ricorrente al suo rientro dalla Spagna. Peraltro, attribuire la

paternità delle lettere e dei biglietti ad Alessandro Fasciani, il quale riveste la qualità di partecipe dell'associazione, era contraddittorio rispetto al ruolo di primo piano invece attribuito al ricorrente che ne era incaricato della trasmissione. Parimenti era a dirsi con riguardo alle conversazioni intrattenute con tale Sanguinetti (che proverebbero l'attività di recupero dei soldi, provento dell'attività di vendita della droga), avvenute in brevissimo arco temporale (fine gennaio-primi di febbraio 2013), la cui posizione era stata archiviata quale possibile partecipe del sodalizio e rispetto alle quali vi era anche incertezza che si riferissero all'imputazione elevata. Quanto poi alle risorse finanziarie di cui l'associazione si sarebbe dovuta servire per finanziare il traffico di droga, si era indicata una conversazione di Bosco, dove lo stesso si dichiara disponibile all'acquisto di 5 kg di cocaina, non considerando che tale soggetto è stato ritenuto persona esterna al sodalizio (al pari di Kowalski e Martinelli), latitante e mai giudicato. Apodittica perché priva dei necessari elementi fattuali di riferimento era poi l'affermazione secondo cui l'associazione disponeva di "canali di pagamento autonomi". Carezza di motivazione vi era anche con riferimento alla natura ed alla qualità della droga, che la Corte di merito aveva ricavato dal contenuto dei biglietti sequestrati al Sibio e da alcune conversazioni intercettate: quanto ai biglietti, la cui paternità è attribuita al Fasciani Alessandro, la sentenza "non dimostra che siano attribuibili alla presunta associazione" e, quanto alle conversazioni, emerge semmai la scarsa qualità dello stupefacente ("*...era una monnezza*"). Nessun ulteriore elemento dimostrativo poteva trarsi sia dalle conversazioni intercettate, il cui contenuto era "precario" ovvero contraddittorio ovvero ancora non corrispondente a quanto dal ricorrente affermato. Infine, privo di valenza probatoria era anche l'episodio c.d. "Cacetto", relativo al ferimento del Puggioni, rispetto al quale il Sibio avrebbe svolto il ruolo di mero mediatore e dunque secondario (e non dunque di organizzatore) e le cui ragioni andavano semmai ricercate in motivi di gelosia esistenti tra la stessa vittima e tale Ben Maatoug per come asseverato dallo stesso Tribunale di Roma in separato procedimento.

1.2. Anche con riferimento al ruolo di dirigente che il ricorrente avrebbe rivestito la motivazione della sentenza impugnata era censurabile, in quanto aveva valorizzato elementi contraddittori ovvero privi di reale efficacia dimostrativa. Così a proposito dei viaggi in Spagna, il ricorrente vi si era recato sempre con persone differenti (Colabella, Bitti, Ferramo, Anselmi, Mazziotti, Bosco, Kowalsky e Martinelli), alcune delle quali ritenute dalla stessa sentenza impugnata semplici partecipi, altre assolute ed uno mai giudicato. Anzi, proprio in

occasione di uno di questi viaggi sarebbe emerso il ruolo secondario dell'imputato, il quale nel far rientro in Italia si sarebbe anche trovato "senza soldi". Alle conversazioni con il Sanguinetti, che avrebbero dovuto dimostrare che il ricorrente si prodigava per riscuotere i proventi del traffico di droga, non era seguito alcun sequestro di droga e alcuna contestazione di spaccio dalla quale potevano derivare tali proventi. Generici ed infondati, infine, erano gli altri elementi citati dalla sentenza impugnata (indicati a pag. 158) per supportare il ruolo di dirigente che avrebbe rivestito l'imputato (il quale prima dei fatti in contestazione annoverava soltanto un precedente per detenzione di un'arma).

2. La motivazione della sentenza impugnata era solo apparente anche con riguardo al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., posta la mancanza nel territorio di insistenza (quello lidense), di un'effettiva capacità di intimidazione intesa quale dato di qualificazione del sodalizio, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione, dovendo la consorteria potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione.

(Avv. Naso).

1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 ed al ruolo ricoperto dal ricorrente. L'affermazione di responsabilità traeva origine da un materiale probatorio frammentario non idoneo a supportare l'esistenza di fatti delittuosi sussumibili nell'alveo dell'ipotesi associativa (non essendo sufficiente che gli imputati si muovessero in contesti di dubbia liceità), valutato in modo deduttivo e congetturale. Limitati temporalmente erano stati i contatti telefonici ed i servizi di o.c.p. che si erano valorizzati nel merito, sporadici quelli riferibili al ricorrente, in cui si erano elencate diverse telefonate operando dei veri e propri salti temporali e logici tra l'una e l'altra, mancava una suddivisione degli utili. Incerto era se il ricorrente avesse effettivamente incontrato in terra spagnola Alessandro Fasciani, posto che non vi era neppure certezza che fosse stato proprio il Sibio - e non invece un altro Riccardo - il destinatario di una delle lettere consegnategli in Spagna da Alessandro Fasciani. Né l'esistenza di un accordo permanente alla realizzazione di un numero indeterminato di importazioni di droga poteva trarsi da una delle lettere rinvenute sulla persona del ricorrente ed asseritamente consegnatagli in Spagna da Alessandro Fasciani, potendo tutt'al più rinvenirsi nella missiva una mera proposta unilaterale finalizzata alla realizzazione di una importazione di sostanza stupefacente. Del tutto congetturale era rimasta poi la circostanza - menzionata

peraltro contraddittoriamente per accreditare l'accordo intercorso con il Fasciani Alessandro in ordine all'importazione di droga – che il ricorrente dopo di allora avrebbe cercato di recuperare sul territorio nazionale somme di denaro provento dello spaccio anche per conto di Alessandro, non risultando affatto dimostrato che detto recupero crediti fosse riconducibile ad un'attività del sodalizio, di Alessandro Fasciani ovvero ad entrambi o invece personali del ricorrente.

Analoghe criticità erano ravvisabili con riguardo all'attribuzione al Sibio del ruolo di organizzatore, qualifica priva dei necessari elementi fattuali di sostegno che, semmai, deponevano per un ruolo residuale anche in ragione della sporadicità della condotta, della "millanteria" con cui l'imputato tendeva a dare di sé un'immagine "enfaticizzata", del "rapporto di supina obbedienza" con Sabrina Fasciani e del limitato arco temporale della sua condotta a fronte di un sodalizio esistente da anni.

2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine sia alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. sia del ruolo ricoperto dal ricorrente. La doglianza si incentra sull'assenza del requisito della "necessità dell'esteriorizzazione dell'intimidazione", ricavato da meri fatti indiziari datati, da decisioni irrevocabili sintomatiche di fatti di criminalità comune e da un unico episodio violento (quale quello dell'attentato allo stabilimento *Village*) a fronte di una contestazione ampia sul piano temporale. In sostanza si erano ricondotto nell'alveo del metodo mafioso forme di criminalità comune, in assenza delle forme palesi di manifestazione dello stesso e di assoggettamento alle altrui intimidazioni (così lo Iorio non si era piegato a prendere le macchinette del Fasciani, l'assenza di denunce era significativa della mancanza di intimidazione diffusa, la vicenda del prestito in banca era ascrivibile a lettura alternativa, "*compiacere un cliente*", non univoche erano le vicende che avrebbero riguardato pp.uu. o esercenti un pubblico servizio, il mancato agguato a Cinzia Pugliese non trovava collegamenti con l'attività del sodalizio ed il secondo attentato di cui era stata vittima non era ascrivibile a soggetto legato al clan Fasciani).

Analogha carenza argomentativa era poi ravvisabile riguardo al requisito dell'intimidazione c.d. interna, ove si era valorizzato un elemento (debole) già speso per l'associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (e consistente nell'eseguire alla fine le direttive nell'ambito della droga), così duplicandosi la valenza probatoria di uno stesso elemento processuale, nonché a proposito della condizione di omertà delle vittime, priva della necessaria diffusività.

Quanto al ruolo di primo piano del ricorrente si era indicato lo stesso materiale probatorio utilizzato a proposito della partecipazione.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-*bis* cod. pen.

3.1. Quanto alla circostanza di essere l'associazione armata, difettava la prova della riconducibilità delle armi sequestrate o di cui si è fatta menzione nelle intercettazioni al sodalizio.

3.2. Quanto a quella del riciclaggio mafioso, apodittica ne era l'estensione anche a quei partecipi estranei al nucleo familiare dei Fasciani, nonché contrastante con i dati fattuali afferenti le difficoltà economiche in cui versavano i sodali (a proposito dell'organizzazione delle importazioni di droga), citando, in particolare, l'episodio in cui Sibio "non avevano nemmeno i soldi per fare benzina".

4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991.

5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sugli aumenti operati per la continuazione e sulla quantificazione della pena base. Il diniego delle attenuanti generiche si fondava sul solo richiamo ai titoli di reato associativo per cui vi era stata condanna; nessuna plausibile e convincente ragione era stata indicata a sostegno della pena base.

Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

2. Avverso la sentenza impugnata dagli imputati ricorre per cassazione anche il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale escludeva il ruolo apicale che Sabrina e Azzurra Fasciani avevano rivestito. Al riguardo, il PG evidenziava come il Giudice del rinvio, travisando le risultanze di causa, riconosceva il ruolo apicale solo ad alcuni imputati che, però, avevano posto in essere condotte simili a quelle perpetrate dalle sorelle Fasciani. Diversamente, attribuiva il ruolo ridimensionato di "mero partecipe" dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo D) ad entrambe le imputate; di "mero partecipe" dell'associazione in materia di sostanze stupefacenti di cui al capo A1) alla sola Sabrina Fasciani.

2.1. In particolare, in quanto alla posizione di Sabrina Fasciani per ciò che riguarda il capo D), il PG richiamava, in ordine cronologico, dati probatori (rievocati nella sentenza impugnata) sintomatici della circostanza che Sabrina Fasciani assumesse un ruolo di capo-dirigente del sodalizio, e non di mero gregario. Infatti, già in epoca remota (1998-2000), Sabrina Fasciani risultava coinvolta in vicende che la vedevano protagonista nella compagine criminosa. In altri termini, era stata titolare di procure ad operare su alcuni c/c tedeschi interessati dall'operazione oggetto del reato di cui all'art. 12-*quinquies* d.l. n. 306/1992 (trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori) contestato a suo padre Carmine Fasciani; aveva sottoscritto insieme alla sorella Azzurra il compromesso per l'acquisto dello stabilimento balneare *Village*; era incaricata a svolgere le funzioni del padre (Carmine Fasciani) – nel periodo in cui quest'ultimo era detenuto – in caso di problemi nella conduzione del *Village*; aveva informato il padre di una trattativa già avanzata (senza alcuna direttiva del Carmine) circa un prestito a titolo di usura (c.d. poliambulatorio); era a conoscenza di importanti "affari di famiglia" di cui ai reati di usura o estorsione, nonché gestore di un autonomo "portafogli" di debitori da seguire, riservandosi sul punto qualsiasi tipo di decisione (con il solo onere di informare periodicamente il padre sull'andamento); aveva partecipato a riunioni inerenti scelte strategiche di estrema rilevanza per la vita del sodalizio criminoso che si voleva (anche) armato. Aveva, poi, perpetrato condotte di pari misura a quelle poste in essere dalla madre Silvia Franca Bartoli e da Riccardo Sibio, ai quali veniva (diversamente) riconosciuto un ruolo apicale. In ordine a quanto detto, la Corte avrebbe motivato in modo stringato ed illogico per aver essa ritenuto, sulla base dei dati poc'anzi richiamati, di non poter "con certezza attribuire alla Sabrina Fasciani la posizione di capo-sodalizio mafioso" nonostante la Sabrina si presentasse come "la più attiva e la più vicina al padre", con tutte le conseguenze che ne discendevano in punto di trattamento sanzionatorio.

Parimenti, si riteneva che Sabrina avesse assunto un ruolo di vertice nel reato contestato al capo A1), cioè associazione ex art. 74 D.P.R. 309/1990 (da gennaio 2013 a maggio 2013). Nello specifico, Sabrina Fasciani risultava informata circa l'operazione di acquisto di 20 kg di fumo che aveva posto in essere Riccardo Sibio in Spagna; faceva da tramite nelle comunicazioni telefoniche tra il padre ed i sodali (Carmine Fasciani era in detenzione ospedaliera) laddove si era avuta notizia di una delicata indagine della Procura romana circa perizie medico legali compiacenti per fare ottenere indebiti benefici "de libertate" a imputati e condannati; era il punto di riferimento nelle

conversazioni tra il Sibio e Bitti Luciano e tra quest'ultimo ed il Ferramo (detto "Cioccolatino"), nonché tra Bitti e Giuseppe D'Alessandri, nella misura in cui costoro dovevano avvertirla sull'andamento di illecite attività legate alle sostanze stupefacenti; aveva ricevuto dal padre il compito di convocare il Rossi al suo cospetto al fine di diramare l'ordine di aggressione nei confronti del "Cacetto" Cesarini (fortemente voluta da Bitti subito dopo il ferimento del *pusher* Davide Puggioni); aveva piena conoscenza, potere di decisione, nonché capacità di gestire in totale autonomia (rispetto al padre) l'operazione di approvvigionamento di droga dalla Spagna (in questo caso cocaina). Ancora, a seguito di un controllo della Polizia a Civitavecchia nei confronti di Sibio – il quale sosteneva fosse stato causato da Rossi, persona da Sibio ritenuta irresponsabile ed inaffidabile per il sodalizio – Sabrina Fasciani aveva assunto con il padre un atteggiamento difensivo a favore del Rossi, evidenziando, con un intervento così significativo, il tenore delle decisioni (inerenti le sorti dell'associato Rossi) che poteva permettersi di prendere con il padre. Anche a voler confrontare, come prima, il ruolo di Sabrina (ritenuta dal provvedimento impugnato mera partecipe) con quello di Sibio (anzi definito soggetto apicale), si giungeva alla stessa conclusione. Infatti, nella stessa misura di Sibio, Sabrina Fasciani aveva partecipato a pieno titolo alle riunioni inerenti le armi del sodalizio; aveva riscosso i proventi dello spaccio; era stata il collegamento tra il padre e gli associati nelle operazioni di importazione di sostanze stupefacenti intraprese, svolgendo un'attività autonoma e rilevante. Anche qui, il Giudice del rinvio avrebbe malamente motivato per aver erroneamente ritenuto Sabrina Fasciani la *"longa manus del padre ... autoritaria e furba, dedita al traffico di stupefacenti, che si colloca su di un gradino elevato, ma che non brilla di luce propria"*, in tal senso attribuendole un ruolo di partecipe. Così motivando, si sarebbe disatteso l'insegnamento di legittimità secondo cui *"riveste il ruolo di promotore – in tema di reato associativo, nella specie associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - anche colui che rispetto ad un gruppo già costituito provochi ulteriori adesioni, sovrintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali"* (Cass. Sez. VI, 29.10.2015, Rv. 265524; Cass. Sez. VI, 12.12.1995, Rv. 205653). La Corte territoriale avrebbe dovuto attribuire questo ruolo all'imputata *de qua*.

2.2. Azzurra Fasciani, invece, aveva rivestito un ruolo di vertice (solo) nelle attività illecite relative alle interposizioni fittizie di cui ai capi O) e O1), riferibili allo stabilimento balneare *Village*.

Nello specifico, estendendo l'analisi delle risultanze di causa anche al processo collegato al presente, definito "Tramonto" (ove è stato consacrato dal giudicato penale sia il ruolo di protagonista di Azzurra Fasciani per altre ipotesi di interposizione fittizia - dello stesso stabilimento balneare - precedenti e successive rispetto a quelle qui contestate, sia il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991) emergeva che Azzurra aveva sottoscritto il preliminare per l'acquisto del *Village*; faceva parte dell'organo di supporto rispetto al capo del sodalizio, meglio definito "direttorio" di famiglia, finalizzato alle scelte gestionali e di fittizia intestazione del bene; era stata messa a contatto - dalla madre - con il personale dell'associazione di categoria dei gestori di stabilimenti balneari di Ostia per il pagamento di reversali inerenti "Il Porticciolo" e la Dr Fish; aveva emesso assegni di famiglia per conto della Dr Fish (in virtù di una delega priva di efficacia in quanto a lei rilasciata dall'amministratore Daniele Mazzini, ormai non più in carica e sostituito da Gilberto Inno); aveva intrattenuto, per il tramite della suddetta persona giuridica, contatti con il direttore dell'Agenzia bancaria che, anche a seguito di operazioni poste in violazione di disposizioni bancarie e della normativa statale antiriciclaggio, invitava Azzurra a sanare la situazione; aveva intrattenuto rapporti telefonici con l'associazione Assobalneari per il pagamento urgente di alcune reversali riguardanti tutti gli stabilimenti, laddove la madre Bartoli aveva ritenuto la figlia più qualificata a provvedere. Il tutto induceva a ritenere Azzurra dotata di poteri operativi e decisionali anche in virtù della disposizione delle risorse finanziarie della società e della titolarità della specifica procura ad operare sul conto bancario (prerogativa non vantata dalla sorella Sabrina, né dai genitori). Alla stessa conclusione giungeva il PG anche confrontando il ruolo di Azzurra con quello della madre Silvia Franca Bartoli, ritenuta invece soggetto apicale: entrambe avevano poteri gestionali e responsabilità di eguale tenore. Peraltro, a conferma di tali considerazioni, il PG ricorrente cita un passaggio della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 16048 del 2018 (relativa al processo "Tramonto") secondo cui *"tutte le condotte riconducibili ad Azzurra Fasciani ... sono la consapevole e determinata volontà dell'imputata di agire nell'interesse della consorteria mafiosa facente capo al padre"*. Ciò posto, la Corte territoriale avrebbe illogicamente ed incoerentemente motivato, anche determinando *"una frattura logica reputata stridente quanto insanabile"*, per avere essa dapprima definito Azzurra Fasciani come *"dotata di un grado di scolarizzazione ... oltre che di una spiccata predisposizione naturale in materia"*, partecipe dell'organizzazione *"delle girandole societarie"*, *"co-artefice e strumento delle*



concrete modalità attuative del vorticoso giro di persone giuridiche inerenti il Village”, dotata “di adeguati poteri decisionali, assume un ruolo di rilievo nel settore a lei demandato delle fittizie interposizioni”, e poi concluso riconoscendole “il ruolo di partecipe, seppur di grado elevato per le vicende del Village”. La Corte territoriale addiveniva ad una simile conclusione ritenendo di non aver raggiunto la piena prova per attribuire ad Azzurra un ruolo direttivo ed autonomo del sodalizio criminoso. Ed ancora, l’apparato motivazionale risulterebbe incoerente anche in applicazione dei principi di diritto ricavabili dai precedenti di legittimità sopra richiamati per Sabrina Fasciani, secondo cui chi partecipa ad un’attività penalmente rilevante, nell’ambito di un ampio programma associativo, assume un ruolo attivo nella consumazione dei reati-fine e dei reati-mezzo potendosi così definire la mente della fase ideativa e quindi un sodale di rango primario.

3. In data 23.5.2019 il P.G. presso la Corte di appello di Roma depositava motivi aggiunti al presente ricorso evidenziando come il Tribunale del riesame avesse accolto l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti della Bartoli e di Sabrina Fasciani. Al riguardo, segnalava come nel provvedimento di accoglimento, il Tribunale del riesame avesse riportato che “il PG rilevava che la donna, se è vero che era mero partecipe della associazione mafiosa, era altresì vero che era coinvolta a pieno titolo nella associazione dedita al traffico di stupefacenti...”, invece nell’atto di appello de libertate si riteneva che la posizione di Sabrina Fasciani fosse meno grave rispetto a quella della madre, laddove le era stato attribuito un ruolo di mero partecipe. Subito, però, si aggiungeva che valevano le stesse perplessità iniziali avanzate a proposito della madre Bartoli, in tal senso insistendo sul riconoscimento a Sabrina di un ruolo apicale.

Le memorie di replica delle difese ed i motivi nuovi delle parti.

4. In data 11/11/2019 la difesa di Azzurra Fasciani ha depositato note difensive e di replica al ricorso del P.G. nella parte in cui censura l’esclusione del ruolo apicale contestato alla ricorrente. Al riguardo, si evidenzia come il riferimento a circostanze che la Corte territoriale avrebbe trascurato nella valutazione della rilevanza del contributo prestato dalla ricorrente involge elementi di fatto non deducibili in questa sede. Né l’assunto secondo cui esisterebbe un “direttorio” familiare composto da soggetti – tutti – di pari grado apicale, trovava conferma negli elementi fattuali passati in rassegna dal giudice

del merito coerenti con la lettura fornita nella sentenza. Né poi l'attribuzione di un ruolo apicale poteva rinvenirsi nella dedotta disparità di trattamento con la posizione della madre Silvia Franca Bartoli, considerato che anche su tale aspetto la sentenza impugnata aveva indicato circostanze distintive ("*quest'ultima impartisce direttive alle figlie*"). Del resto, l'esclusione di un tale ruolo per la ricorrente era coerente anche con la stessa ricostruzione accusatoria che riconduce il sodalizio a qualcosa di diverso e di più consistente di un *Clan dello stabilimento*, così non rendendo primariamente decisiva l'attività illecita che l'imputata avrebbe svolto in favore del *Village*. Si insiste, poi, nelle richieste difensive di annullamento in ordine alla sussistenza di un sodalizio di natura mafiosa alla luce anche della decisione di questa Corte in tema di Mafia Capitale.

5. In data 11/11/2019 anche la difesa di Sabrina Fasciani ha presentato note di replica al ricorso del PG rilevando l'inaammissibilità dei motivi di impugnazione in quanto diretti ad una rivalutazione del materiale probatorio non consentito in questa sede. Né l'illogicità del percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata per escludere l'attribuzione alla ricorrente di un ruolo qualificato poteva fondarsi su una asserita cognizione incompleta e frammentaria degli atti di causa, in quanto le prove c.d. a confutazione elencate nel ricorso risultano puntualmente riportate, sia pure nella porzione rilevante ai fini del discorso giustificativo, a fronte di una dichiarata evidenza di differenze di ruolo e di funzione che hanno caratterizzato la figura della ricorrente. Tale indice argomentativo rendeva *inutiliter* il riferimento alla dedotta disparità di trattamento che vi sarebbe stata con altri coimputati (nella specie la madre, Bartoli Silvia Franca e il coimputato e sodale Sibio: come la prima, la ricorrente avrebbe allo stesso modo partecipato all'esazione delle somme di tipo estorsivo e preso parte a riunioni di tipo organizzativo anche intervenendo nell'attività gestoria dello stabilimento balneare *Village*; come il secondo sarebbe stata presente alle decisioni relative alla destinazione delle armi, alle ritorsioni contro il Cesarini, alle attività di mediazione svolte in relazione alla contestazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990), in quanto il vizio di motivazione deve essere ricavato sulle ragioni che, viceversa, hanno condotto il provvedimento impugnato ad indicare ragionatamente la posizione di semplice partecipe in capo alla ricorrente. La circostanza che la ricorrente, oltre a non rispondere di alcuno degli addebiti di usura o estorsione contestati agli altri coimputati della struttura, fu cooptata nella gestione del *Village* solo per effetto del piglio autoritario del Carmine Fasciani - che imponeva con violenza alla figlia di occuparsi in prima persona dello stabilimento balneare - faceva così emergere una subordinazione

G

di quest'ultima del tutto incompatibile con l'esercizio di funzioni apicali. In conclusione la Corte di merito, attraverso un approccio globale non circoscritto a considerare in maniera parcellizzata le circostanze enunciate, è giunta alla meno grave qualificazione di partecipe in ragione delle soglie probatorie utili, col rilievo della peculiarità della singola specifica posizione di comando da parte della ricorrente (vedi pag. 157 sent. impugnata). Né si rivelava decisivo l'orientamento giurisprudenziale citato a proposito della qualifica di promotore per l'associato per delinquere che andrebbe conferito per il sol fatto di avere sovrinteso alla complessiva attività di gestione, necessitando tale posizione anche di quei requisiti di riconoscibilità interna ed esterna che sono stati motivatamente esclusi (RV 255132).

6. Motivi nuovi di ricorso sono stati depositati in data 9/11/2019 dalla difesa di Sibio Riccardo (Avv. Giovanni Nunnari).

6.1. In relazione ai motivi concernenti la ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (capo A1 della rubrica), le doglianze ripercorrono i motivi principali ed attengono agli ambiti del giudizio operato dalla Corte d'appello quale giudice di rinvio, che ha erroneamente ritenuto validata la provvista probatoria asseverata dal giudice di primo grado; all'assenza di elementi dimostrativi della sussistenza e della partecipazione del ricorrente al sodalizio (assenza di droga e di denaro, natura personale delle trasferte iberiche, enfasi del proprio ruolo nelle telefonate e di esattore di crediti legati al traffico di droga, estraneità alle vicende narrate nel biglietto fotografato), anche in punto di *affectio societatis*; alla necessità di una valutazione rigorosa del compendio intercettivo; alla distinzione tra concorso necessario ed eventuale anche in ragione dell'atteggiarsi del rispettivo elemento soggettivo; al ruolo "dirigenziale" che allo stesso è stato attribuito (in contraddizione al ruolo secondario riconosciuto agli altri membri della famiglia Fasciani che invece costituirebbe il nucleo forte del sodalizio e della diversa qualità di partecipe in senso all'associazione di stampo mafioso).

6.2. In relazione ai motivi concernenti la ritenuta partecipazione semplice all'associazione qualificata di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., le censure attengono anzitutto all'assenza di giudicato sull'associazione per delinquere e sulla qualità di associato che sarebbe stata riconosciuta al ricorrente; poi involgono gli elementi costitutivi del sodalizio mafioso (irrilevanza delle sentenze di condanna citate, non riferibili a fatti di mafia; estraneità del ricorrente alle vicende giudiziarie che hanno riguardato i Fasciani ed alle intestazioni fittizie intorno allo stabilimento *Village*; alla c.d. zona grigia relativa al condizionamento esercitato

nei confronti di terzi qualificati; al diverso movente legato alla vicenda della rappresaglia ai danni di "Cacetto" e all'episodio nei confronti dell'ex pugile Remo Lilli; alla custodia delle armi, relazione di fatto che la stessa sentenza indicava come caratterizzante l'associazione di cui al capo A1) e rispetto alla quale il ricorrente vi aveva preso le distanze reclamando anche una "retta"; all'assenza di un *quid pluris* rispetto alle condotte evocate quale partecipazione al diverso sodalizio).

6.3. In relazione al motivo concernente l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/1991 contestata in relazione al capo S), la circostanza che l'uso delle armi fosse funzionale alla risoluzione di questioni legate al traffico di droga escludeva l'aggravante.

6.4. In relazione al motivo concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche concesse ad altri ricorrenti in ragione di elementi comuni anche al Sibio (ruolo ricoperto in concreto; assenza di precedenti penali, stato di tossicodipendenza; breve lasso di tempo della partecipazione).

7. Con nota pervenuta il 18/11/2019, l'Avv. Antonio Impellizzeri, premesso di essere stato nominato dall'imputato Sibio Riccardo difensore di fiducia nel presente procedimento con contestuale revoca del co-difensore Avv. Giosuè Bruno Naso, eccepiva la mancata notifica dell'avviso di udienza fissata al 28/11/2019, chiedendone il differimento. Il Presidente del Collegio, con decreto del 19/11/2019, disponeva previamente lo stralcio con riguardo alla posizione dell'imputato Sibio Riccardo, a seguito del quale veniva fissata la nuova udienza del 12/12/2019, con abbreviazione dei termini stante l'urgenza e la richiesta della Procura generale. Il 21/11/2019 perveniva istanza dell'avv. Antonio Impellizzeri con cui rinunciava alla precedente istanza di differimento, chiedendo che l'udienza di discussione del ricorso dell'imputato si tenesse unitamente a quella degli altri coimputati all'udienza già fissata del 28/11/2019.

8. Il Presidente della Sezione, con provvedimento del 22/11/2019, in accoglimento dell'istanza dell'avv. Impellizzeri, disponeva l'anticipazione della discussione del ricorso dell'imputato Sibio unitamente a quella degli altri imputati fissata per l'odierna udienza del 28/11/2019, riservando al Collegio di disporre la riunione dei procedimenti in udienza.

9. All'udienza del 28/11/2019, il Collegio, sentito il P.G. e i difensori che nulla opponevano, disponeva previamente la riunione del procedimento stralciato nei confronti di Sibio Riccardo con quello pendente nei confronti degli originari coimputati.

10. L'Avv. Dominici Giuliano, nell'interesse di Azzurra Fasciani, deduceva con nota scritta depositata in udienza, l'inammissibilità del ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Roma, sul rilievo che lo stesso non fosse stato direttamente depositato presso la cancelleria del giudice a *quo*.

11. L'Avv. Alfredo Gaito, nell'interesse di Fasciani Sabrina, eccepiva in udienza l'inammissibilità della memoria di replica depositata dal Procuratore generale presso la Corte di appello, in quanto non depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premessa.

Nella stesura della motivazione si esamineranno dapprima le questioni di carattere processuale dedotte dai ricorrenti aventi carattere comune. Successivamente quelle di natura sostanziale, secondo l'ordine logico dell'imputazione, laddove si contesta ai ricorrenti di aver dato vita in Ostia ad un'associazione di stampo mafioso di cui al capo D), finalizzata alla realizzazione di molteplici delitti fine di cui ai capi A1), H), O), O1), Q) ed S). Tenendo conto della natura comune delle censure, verrà trattato unitariamente il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, con le analisi, poi, delle singole posizioni dei ricorrenti. Analogo metodo si seguirà in relazione ai delitti fine, con particolare riguardo al delitto di associazione a delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo A1) in cui sono coinvolti più imputati. Verrà, poi, esaminato il ricorso del pubblico ministero nei confronti di Azzurra e Sabina Fasciani. Infine, verranno trattati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio.

A) Le questioni processuali.

1. L'ambito del giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di annullamento pronunciata dalla Sesta sezione penale di questa Corte.

1.1. Premessa.

La censura relativa al punto 1) sopra indicato è stata sollevata dalle difese di Bartoli Silvia Franca (*sub* 2 dei motivi di ricorso), Fasciani Alessandro (*sub* 2.1. dei motivi di ricorso), Fasciani Carmine (*sub* 2 dei motivi di ricorso), Fasciani Sabrina (*sub* 1.1. e 3.2 e 3.3), Fasciani Terenzio (*sub* 1.1. prima parte) anche se l'intestazione di essa richiama, per un verso, l'art. 627, comma 3, cod. proc.

pen., e, per altro verso, un vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione ai capi A1) (art. 74 D.P.R. n. 309/1990) e D) (art. 416-bis cod. pen.). Il rilievo, infatti, sottolinea come l'annullamento ad opera della sentenza rescindente «ha riguardato il solo impianto "motivazionale" della pronuncia poi annullata, senza alcuna sconfessione delle argomentazioni che la Corte ha utilizzato ai fini della propria decisione», limitandosi a censurare esclusivamente la contraddittorietà motivazionale; pertanto la sentenza della Corte di appello sarebbe stata annullata poiché, nel travolgere la motivazione di quella primo grado, non ha utilizzato «un'adeguata struttura motivazionale». Nessun principio di diritto quanto all'esistenza delle due menzionate fattispecie associative invece sarebbe stato espresso dalla sentenza rescindente. Per contro, la sentenza di rinvio avrebbe impropriamente "attribuito" al Giudice di legittimità tale principio di diritto e, dunque, una "vincolatività eccedente" del *decisum* sotto tale profilo.

1.2. Ciò premesso, va anzitutto precisato che i motivi dei ricorsi proposti nell'interesse di Bartoli Silvia Franca e Carmine Fasciani sono inammissibili perché generici, in quanto non pongono in evidenza quale sarebbe il principio di diritto che il giudice del rinvio avrebbe inopinatamente ed erroneamente "recepito" dalla sentenza rescindente.

1.3. Quanto ai rilievi che investono l'annullamento con rinvio relativo al delitto di associazione finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, va escluso che la sentenza rescindente abbia attribuito al giudice del rinvio il mero compito di fornire alla pronuncia assolutoria annullata una più strutturata capacità argomentativa, ma precludendo esiti di merito differenti.

Nel caso di specie ha trovato applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui i poteri del giudice del rinvio assumono la massima ampiezza nell'ipotesi di annullamento per difetto di motivazione, dovendo lo stesso giudice procedere ad una nuova e completa valutazione delle acquisizioni probatorie, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, richiedendosi esclusivamente che la decisione non ripeta la motivazione, ritenuta erronea o carente, della sentenza annullata (Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, Rv. 271345; Sez. 5, n. 36080 del 27/3/2015, Rv. 264861).

Nel caso in esame, i rilievi che si appuntano sulla sentenza di assoluzione annullata attengono proprio alla mancanza di un approfondito esame e confronto con le fonti probatorie poste dal giudice di primo grado a fondamento dell'affermazione di responsabilità, in violazione del principio della c.d. motivazione rafforzata, richiamato dalla sentenza rescindente (Sez. 6, n. 46742

G

dell'8/10/2013, Rv. 257332; Sez. 3, n. 29253 del 5/5/2017, Rv. 270149; S.U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430). Pertanto, non si trattava di fornire una più "convincente" motivazione della decisione assolutoria, ma di passare in rassegna il compendio probatorio valorizzato dal giudice di primo grado, alla luce dei motivi di impugnazione proposti, al fine di pervenire ad una conclusione coerente con le premesse fattuali che lo stesso giudice del merito doveva darsi. E ciò tanto più sul rilievo – espresso dalla sentenza rescindente – che la valutazione probatoria compiuta dalla Corte del precedente grado di merito si poneva come dissonante e contraddittoria proprio con le conclusioni assolutorie raggiunte.

Corretto, pertanto, è stato il perimetro di valutazione che si è dato il giudice del merito una volta ritenuta la necessità di riepilogare un quadro completo della provvista probatoria, anche per evidenziare ruoli e partecipazione del sodalizio, ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990, dei singoli imputati, alla luce delle argomentazioni contenute nei motivi di appello e, dunque, in un'ottica di maggiore garanzia per gli imputati medesimi. Del resto, poiché il compito di rivalutare le circostanze e gli elementi di fatto attiene alla fase del giudizio sul merito della *res iudicanda* (e non a quello esclusivamente di tipo argomentativo), l'attività del giudice del rinvio non doveva, né poteva, essere a "rime obbligate"; doveva essere svolto, infatti, "un nuovo giudizio" sul capo oggetto di annullamento e nessuna integrazione della motivazione della sentenza annullata poteva essere compiuta dalla sentenza rescindente, sia in senso favorevole poiché sommariamente era stata l'attività a monte di valutazione della prova, né in senso contrario, in quanto la Corte di cassazione avrebbe impropriamente assolto un compito del giudice del merito.

1.4. Quanto ai rilievi relativi all'ambito del giudizio di rinvio in tema di associazione di stampo mafioso, vedi *infra sub B1*.

2. La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

2.1. La doglianza è stata avanzata dalle difese degli imputati Bartoli Silvia Franca (*sub 1* dei motivi di ricorso), Fasciani Carmine (*sub 1* dei motivi di ricorso) e Fasciani Sabrina (*sub 3.1* dei motivi di ricorso).

2.1.1. Va anzitutto precisato che la censura mossa dai primi due ricorrenti attiene anche all'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma all'udienza del 30 maggio 2018, con cui vennero rigettate tutte le richieste di rinnovazione del dibattimento. Tale provvedimento si pronuncia sulle richieste istruttorie avanzate

dalle parti all'udienza del 24.5.2018, formulate esclusivamente ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. In tal senso non solo milita il contenuto del verbale ove si legge *"i difensori procedono ad avanzare richieste e/o al deposito di produzione documentale ... atte ad una riapertura dibattimentale eventuale"*, ma anche l'ordinanza della Corte di merito laddove *"rigetta in quanto non indispensabili per la definizione del presente giudizio di rinvio, avuto riguardo allo specifico devoluto e alla esaustiva attività istruttoria già espletata, tutte le altre richieste di rinnovazione del dibattimento per l'esame di soggetti già sentiti ovvero non sentiti in questo giudizio"*. Pertanto, il richiamo nel motivo di ricorso alla disposizione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. si rivela del tutto "eccentrico" rispetto al tema su cui è intervenuta l'ordinanza della Corte di appello, al pari delle doglianze su cui si incentra il vizio di motivazione.

2.1.2. Con riguardo, invece, alla censura sollevata dalla difesa di Sabrina Fasciani con cui si lamenta la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., sul rilievo della mancata rinnovazione istruttoria *ex officio*, la doglianza - a prescindere dall'applicabilità di tale principio al caso in esame (condanna inflitta dalla Corte d'appello a seguito di annullamento della precedente decisione assolutoria che, a sua volta, riformava quella di condanna pronunciata in primo grado) - deve anzitutto ritenersi formulata genericamente. Invero, la regola stabilita dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. deve ritenersi applicabile sul presupposto di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva; *ex multis*, Sez. 1, n. 35696 del 27/3/2019, Rv. 276825; Sez. 4, n. 29538 del 28/5/2019, Rv. 276596; Sez. 5, n. 19730 del 16/4/2019, Rv. 275997; S.U., n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487). Nel caso in esame, le doglianze avrebbero dovuto specificare quali prove dichiarative avrebbero comportato un diverso apprezzamento circa l'attendibilità dei dichiaranti e la conseguente incidenza decisiva ai fini del "ribaltamento" del giudizio assolutorio (formulato in primo grado).

2.2. Occorre peraltro sottolineare come la recente novella di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotta sulla falsariga dei principi affermati in varie sentenze dalla Corte EDU, non può ritenersi coerente rispetto alle peculiarità che caratterizzano il giudizio di rinvio che si svolga dinanzi al giudice di appello. Infatti, con la nuova disciplina è stato previsto il caso dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento, per motivi "attinenti alla valutazione della prova dichiarativa". Nel caso del giudizio di rinvio il paradigma normativo offerto dall'art. 627 del codice di rito prevede che il giudice del rinvio è chiamato ad esercitare le proprie funzioni rescissorie

all'interno di uno specifico perimetro deliberativo che gli viene tracciato dalla pronuncia rescindente della Suprema Corte che, comunque, nelle ipotesi di annullamento per mancanza o illogicità manifesta della motivazione lascia libero il giudice del rinvio di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernente i punti oggetto dell'annullamento, con la possibilità di compiere ulteriori atti istruttori necessari per la decisione (Sez. 5, n. 33847 del 19/4/2018, Rv. 273628).

Più precisamente, l'art. 627 cod. proc. pen. prevede che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, dettando un'ipotesi che è destinata a circoscrivere sul piano testuale sistematico i poteri del giudice dell'appello in sede di rinvio. Anche perché, il secondo periodo dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. enuclea che "se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione". La norma va interpretata nel senso che, in sede di rinvio, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in sé già istituito di carattere eccezionale, non può che parametrarsi allo scrutinio sulla rilevanza delle prove "nuovamente" richieste ai fini dello specifico spazio decisorio con cui il giudice del rinvio è chiamato a confrontarsi.

Né a tale disposizione può farsi riferimento in via analogica, considerato che sul punto non vi è alcuna lacuna dell'ordinamento processuale, il quale, al contrario, detta una specifica disciplina.

Appaiono pertanto non puntuali, al fine di giustificare l'obbligo di rinnovazione in sede di rinvio della prova dichiarativa, i richiami evidenziati dal ricorrente alla giurisprudenza convenzionale, in quanto i precedenti Corte EDU (sent. 5/3/2013 Manolachi c. Romania; sent. 4/6/2013 Hanu c. Romania; sent. 9/4/2013 Flueras c. Romania) si riferiscono al caso "ordinario" di ribaltamento in appello di un giudicato assolutorio in primo grado e non ad un giudizio di rinvio che segue lo svolgimento del processo di merito secondo regole scandite dal rispetto del principio del contraddittorio. Nelle su richiamate decisioni, infatti, la Corte europea ha ritenuto non equo il processo che, in secondo grado, si era concluso con una condanna dell'imputato all'esito, essenzialmente, di una rivalutazione – su base esclusivamente cartolare – delle testimonianze assunte in primo grado, senza passare attraverso la diretta audizione dei testi anche nel processo di secondo grado.

Nel caso in esame, invece, per gli imputati per i quali opera l'annullamento, si ripropone una sequenza processuale che non esige una rinnovazione *ex officio*, in quanto il giudice del rinvio, pur nel rispetto di quanto stabilito dalla sentenza rescindente, giudica alla stregua dei motivi di appello proposti dagli imputati e non sulla scorta di un'impugnazione avanzata dal pubblico ministero. Né può riconoscersi, poi, al ricorso per cassazione del pubblico ministero (avverso la sentenza di secondo grado assolutoria) la qualità di condizione per l'applicazione dell'invocata regola di cui all'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. Infatti tale impugnazione, essendo collegata a motivi di merito, esaurisce la sua funzione esclusivamente nel giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio sarà quindi tenuto a confrontarsi esclusivamente con le motivazioni della sentenza di annullamento, alla stregua degli atti di appello degli imputati, e non con i motivi di ricorso avanzati dal pubblico ministero in sede di legittimità.

2.3. Deve ritenersi infine inammissibile l'eccezione di costituzionalità sollevata in riferimento alle violazioni degli artt. 2, 3, 27, comma 2, 111 e 117 Cost, in relaz. all'art. 6 par. 2 e 3 lett. d) Convenzione EDU. La natura addittiva della pronuncia richiesta avrebbe dovuto investire l'art. 627 cod. proc. pen. e non l'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., la cui disposizione in realtà attiene ad una diversa fase processuale. Nel merito la questione appare manifestamente infondata, proprio perché prende in considerazione due tipologie di scrutinio del dato probatorio tra loro profondamente differenziate (giudizio di appello e giudizio di rinvio) che renderebbero del tutto distonica una rivalutazione dell'attendibilità del dato probatorio che non tenga conto che tra giudizio di appello e giudizio di rinvio si interpone la specificità del vizio posto a base della pronuncia rescindente: la rivalutazione del compendio probatorio consegue infatti ad un meccanismo processuale differente con funzioni diverse.

3. L'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.

Per l'esame della relativa doglianza vedi par. 3.7.1 relativo al ricorso di Ferramo Eugenio.

4. L'inutilizzabilità dei biglietti rinvenuti a Sibio Riccardo.

3.1. Al riguardo, vedi sul punto par. 3.8.1 relativo all'esame dei motivi di ricorso proposti da Sibio Riccardo in ordine al delitto di cui al capo A1) (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

5.1. L'eccezione, sollevata dalla difesa di Fasciani Azzurra sotto il profilo dell'assenza di prova del deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice *a quo* da parte del P.G., è inammissibile poiché tardiva. E' stata, infatti, formulata ed allegata per la prima volta nell'udienza del 28/11/2019 e non entro il termine libero di giorni quindici prima dell'udienza. Questa Corte ha, infatti, avuto modo di precisare, con orientamento che il Collegio condivide, che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 1, n. 19925 del 4/4/2014, Rv. 259618; in termini, Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Rv. 265935).

5.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento all'eccezione di inammissibilità sollevata all'udienza del 28/11/2019 dalla difesa di Fasciani Sabrina in ordine "ai motivi aggiunti a sostegno del ricorso" presentati dal Procuratore generale presso la Corte di appello.

Peraltro, se si ha riguardo al contenuto dei motivi aggiunti, essi si limitano ad assolvere ad una funzione meramente "chiarificatrice" di quanto già dedotto nel ricorso principale, non apportando alcun *novum* rispetto a quanto già dedotto.

B) L'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo D) della rubrica.

1. L'ambito del giudizio di rinvio demandato dalla sentenza di annullamento della Sesta sezione penale di questa Corte.

La sentenza di primo grado ha riconosciuto la sussistenza in Ostia di un'associazione di stampo mafioso facente capo a Carmine Fasciani e composta da Alessandro, Azzurra, Sabrina e Terenzio Fasciani, unitamente a Bitti Luciano, Colabella John Gilberto, Bartoli Silvia Franca, Sibio Riccardo (ed Inno Gilberto per statuizione della seconda sentenza di appello), ritenendo provato che gli imputati agirono in accordo tra loro per la commissione di un numero potenzialmente indeterminato di reati, relativi a plurimi settori, compreso quello dell'accaparramento delle attività economiche.

La prima sentenza di appello ha, invece, escluso il carattere mafioso del sodalizio in ragione dell'assenza di prova della pervasività sia dell'associazione criminosa che del suo potere coercitivo e del conseguente stato di assoggettamento e condizione di omertà.

Tale decisione, oggetto di ricorso per cassazione tanto degli imputati che del P.G. presso la Corte di appello di Roma, è stata annullata, in accoglimento del ricorso della parte pubblica, con rinvio dalla Sesta sezione di questa Corte sul rilievo del disconoscimento del carattere mafioso dell'associazione, avendo essa violato la norma incriminatrice di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. ed essendo la motivazione risultata contraddittoria, quando non manifestamente illogica, rispetto alle acquisizioni probatorie date per conseguite dallo stesso giudice del merito.

La seconda sentenza di appello - oggetto dell'odierno ricorso per cassazione - ha ritenuto di ripercorrere tutta la provvista probatoria acquisita agli atti onde porre in rilievo la fondatezza della decisione di primo grado in punto di responsabilità e di delineare i concorrenti necessari, e a quale titolo, del Carmine Fasciani (*"esame che, così come per il capo A1), dovrà stabilire il tipo di associazione criminale e l'effettiva partecipazione di ciascuno degli imputati ad essa"*).

Tale compito è stato assolto mediante una completa rivisitazione che ha considerato anche altri argomenti che eventualmente potessero escludere il carattere mafioso del sodalizio, così operando un nuovo giudizio sul capo D) della rubrica. Di conseguenza, la valutazione operata dal giudice del rinvio, lungi dall'essere a "rime obbligate", si è confrontata in modo complessivamente esaustivo con le censure originariamente sollevate dagli imputati con gli atti di appello, attraverso una motivazione pienamente conforme ai principi di diritto più volte enunciati da questa Corte in tema di associazione mafiosa ed *incidenter tantum* anche con riguardo alla vicenda in esame (v. sentenze Sez. 6, n. 28613 del 9/6/2016; Sez. 2, n. 16048 del 21/2/2018 e Sez. 1, n. 10058 del 15/1/2014), già puntualmente richiamati dalla sentenza di annullamento, risultando perfettamente coerente con gli elementi di fatto indicati a sostegno.

Pertanto, si rivela infondata la censura mossa dalla difesa di Alessandro Fasciani (*sub* 3 dei motivi di ricorso) per aver ritenuto che la sentenza rescindente abbia apposto una sorta di *exequatur* sugli argomenti di prova svolti nella sentenza di primo grado. La Corte di merito, infatti, si è premunita, una volta asseverato il carattere mafioso del sodalizio di cui al capo D), di rivalutare

ogni questione circa la partecipazione – con il relativo grado e la conseguente consapevolezza – di ciascun imputato al predetto sodalizio.

Tanto premesso, esclusa qualsiasi violazione degli ambiti propri del giudizio di rinvio, occorre soffermarsi sui principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di associazione mafiosa, di cui il giudice del merito ha fatto corretta applicazione mediante una ricognizione di tutti gli elementi fattuali, la cui combinazione logico-giuridica dà conto della sussistenza dei caratteri tipici della fattispecie incriminatrice.

2. Le questioni sull'applicabilità della fattispecie associativa di stampo mafioso.

2.1. Le difese di tutti gli imputati per i quali è stata affermata la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. hanno avanzato motivi, tanto sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta riconducibilità del *clan* Fasciani ad un sodalizio di stampo mafioso. Risulta, pertanto, opportuno soffermarsi, seppur brevemente, sui connotati tipici che caratterizzano tale fattispecie, al fine di verificare se il giudice del merito ne abbia fatto corretta applicazione, attraverso una congrua motivazione.

E' noto che la fattispecie associativa delineata dall'art. 416-*bis* cod. pen., è stata introdotta nel "sistema" dei reati associativi dalla legge Rognoni-La Torre del 1982, per colmare quello che appariva essere un *deficit* di criminalizzazione di realtà associative più "complesse" delle ordinarie associazioni criminali, in quanto "storicamente" dedite alla "sopraffazione" di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica.

Il legislatore, peraltro, non si è limitato a "registrare" realtà (talvolta secolari) già presenti, come la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, la "Sacra corona unita", ecc., da tempo dotate di un *nomen* (localisticamente connotativo – particolare importante perché evocativo del sincretismo che normativamente caratterizza il binomio associazione mafiosa e territorio), con correlativi insediamenti, articolazioni periferiche, prestigio, e "fama" criminale da "spendere" come arma di pressione nei confronti dei consociati (tanto che con riferimento alle c.d. mafie locali il collegamento della nuova struttura con la casa madre e l'adozione di un modulo organizzativo che ne abbia i tratti distintivi possono costituire espressione della capacità di intimidazione; Sez. 5, n. 28722 del 24/5/2018, Rv. 273093; Sez. 2, n. 24850 del 28/3/2017, Rv. 270290), ma ha anche aperto un indefinito ambito operativo, per così dire "parallelo",

destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un *nomen* e di una "storia" criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note.

Tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite gli elementi tipizzanti le varie compagini criminali sono fra loro eterogenei, in quanto gli scopi perseguiti dalle associazioni di stampo mafioso possono essere i più vari. Essi, infatti, spaziano dalla tradizionale realizzazione di un programma criminale – tipica di tutte le associazioni per delinquere – allo svolgimento di attività in sé lecite, come l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti; all'impedimento o all'ostacolo del libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Un "mosaico" dunque, di finalità, tanto ampio che mal si concilia con l'individuazione di un elemento specializzante che possa definire il concetto di "tipo mafioso".

Deve ritenersi, invece, che il nucleo della fattispecie incriminatrice si collochi nel terzo comma dell'art. 416-*bis* cod. pen., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell'associazione mafiosa – in sostanza, quelle finalità che si qualificano solo se c'è uno specifico "metodo" che le alimenta - delineando in tal modo un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma, soprattutto, a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini.

Per questo le associazioni che non hanno una connotazione criminale qualificata sotto il profilo "storico", dovranno essere analizzate nel loro concreto atteggiarsi, in quanto per esse "non basta la parola" (il *nomen* di mafia, camorra, 'ndrangheta, ecc.); ed è evidente, che, in questa opera di ricostruzione, occorrerà porre particolare attenzione alle peculiarità di ciascuna specifica realtà delinquenziale, in quanto la norma mette in luce un problema di "assimilazione" normativa alle mafie "storiche" che rende necessaria un'attività interpretativa particolarmente attenta a porre in risalto "simmetrie" fenomeniche tra realtà fattuali, sociali ed umane diverse fra loro.

Il fulcro del processo d'"identificazione" non potrà, dunque, fare riferimento che sul paradigma del metodo: è di tipo mafioso – puntualizza, infatti, l'art. 416-*bis* cod. pen. - l'associazione i cui partecipanti "si avvalgono della forza

d'intimidazione del vincolo associativo e dell'assoggettamento e di omertà che ne deriva".

Il metodo mafioso, così come descritto dal terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., colloca la fattispecie all'interno di una classe di reati associativi che, parte della dottrina, definisce "a struttura mista", in contrapposizione a quelli "puri", il cui modello sarebbe rappresentato dalla "generica" associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. La differenza consisterebbe proprio in quell'elemento "aggiuntivo" rappresentato dal metodo, ma con effetti strutturali di significativa evidenza. La circostanza, infatti, che l'associazione mafiosa è composta da soggetti che "si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva", parrebbe denotare – come l'uso dell'indicativo presente evoca – che la fattispecie incriminatrice richieda per la sua integrazione un dato di "effettività": nel senso che quel sodalizio si sia manifestato in forme tali da aver offerto la dimostrazione di "possedere in concreto" quella forza di intimidazione e di essersene poi avvalso.

Il metodo mafioso, in questa prospettiva, assumerebbe connotazioni di pregnanza "oggettiva", tali da qualificare non soltanto il "modo d'essere" della associazione (*l'affectio societatis* si radicherebbe attorno ad un programma non circoscritto ai fini ma coinvolgente anche il metodo), ma anche il suo "modo di esprimersi" in un determinato contesto storico e ambientale.

Forza di intimidazione, vincolo di assoggettamento ed omertà rappresentano, dunque, secondo questa impostazione, strumento ed effetto tipizzanti, in quanto concretamente utilizzati attraverso un "metodo" che, per esser tale, richiede una perdurante efficacia, anche, per così dire "di esibizione", pur se priva di connotati eclatanti.

D'altra parte, anche in giurisprudenza si sottolinea come in tema di associazione di tipo mafioso, sussiste il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. in caso di costituzione di una nuova struttura, operante in un'area geografica diversa dal territorio di origine dell'organizzazione di derivazione, che sprigioni, nel nuovo contesto, una forza intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile. Principio, questo, affermato in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, correttamente, il giudice di merito aveva qualificato come mafiosa un'articolazione della 'ndrangheta operante in Piemonte per l'utilizzo di metodi evocativi della capacità di assoggettamento di tale organizzazione, non attribuendo rilievo al fatto che non era stato replicato, nel territorio di



espansione, il peculiare modello di insediamento della stessa (Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018 - dep. 2019, Rv. 275037).

Per altro verso, e proprio con riferimento al *clan* Spada di Ostia, questa Corte non ha mancato di osservare che il reato previsto dall'art.416-*bis* cod. pen. è configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività, avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivano assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento. (Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, Rv. 274120; Sez. 5, n. 26427 del 20/5/2019, Rv. 276894; Sez. 5, n. 21530 dell'8/2/2018, Rv. 273025; Sez. 2, n. 7847 del 30/1/2020 non mass.; Sez. 5, n. 6764 del 13/11/2019, dep. 2020, non mass.).

La presenza, seppur necessariamente adattata alla realtà dimensionale, di una caratura "oggettiva" del metodo mafioso vale anche a consegnare alla fattispecie un coefficiente di offensività tale da giustificare, sul piano della proporzionalità, il rigoroso editto sanzionatorio, anche in linea con i più recenti approdi della Corte costituzionale, particolarmente attenta a scrutinare tale profilo della pena, superando qualsiasi preclusione derivante dalla tesi del *tertium comparationis* e delle cosiddette "rime obbligate" (v. da ultimo le sentenze Corte cost., n. 236 del 2016; n. 40 del 2019 e, in tema di sanzioni "punitive", la sentenza n. 112 del 2019).

E' proprio il metodo di cui l'associazione - per tipizzarsi - deve "avvalersi" a convincere del fatto che l'intimidazione e l'assoggettamento omertoso che ne devono derivare, rappresentano, in sé, un "fatto" che può prescindere dalla realizzazione degli ulteriori "danni" scaturenti dalla eventuale realizzazione di specifici reati-fine.

Che l'associazione mafiosa costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, l'ordine economico, quello sociale e quant'altro possa entrare nel programma della associazione è un fatto: ma ciò non toglie che il relativo metodo - per integrare la fattispecie incriminatrice - allorché attenga a struttura autonoma ed originale, caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa metodica

delinquenziale delle mafie storiche, debba andare al di là di una mera dichiarazione di intenti, altrimenti rischiando di far sconfinare il "tipo" normativo in connotazioni meramente soggettivistiche, sulla falsariga di modelli di "tipo d'autore", ormai preclusi al sistema (Sez. 2, n. 24850 del 28/3/2017, Rv. 270290).

In sostanza, l'associazione mafiosa è "strutturalmente" aperta: chiunque dia vita o partecipi ad un sodalizio che persegua quei fini con quel metodo, è chiamato a rispondere del reato, a prescindere dal *nomen*, dal territorio e dagli eventuali delitti specifici riferibili a quel sodalizio.

Non è la "mafiosità" del singolo o dei singoli a qualificare, in sé, l'associazione; ma è il "modo di essere e di fare" che individua il tratto che rende quella associazione "speciale" rispetto alla comune associazione per delinquere, e che rappresenta il coefficiente di disvalore aggiunto che giustifica – anche sul piano costituzionale – l'assai più grave trattamento sanzionatorio.

Il problema è peraltro quello di stabilire, in concreto, quale sia la portata da annettere al "metodo mafioso", dal momento che l'estrema varietà degli approcci definitivi scaturiti tanto da parte della dottrina che della giurisprudenza mette a fuoco il rischio che si corre nel definire in chiave giuridica nozioni, categorie e fenomeni che presentano connotazioni storico sociologiche, anch'esse non poco variegate.

Il che, ovviamente, ha lasciato spazio a quelle voci che hanno stigmatizzato la formulazione del reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., in quanto descritto attraverso enunciati normativi asseritamente non del tutto soddisfattivi dei principi di determinatezza e precisione delle fattispecie incriminatrici.

E' noto, a questo riguardo, come il principio di riserva di legge, che la dottrina qualifica come "tendenzialmente assoluta", sia consuetamente declinato secondo tre distinte, ma complementari, direttrici. Anzitutto il principio di precisione, in virtù del quale le norme penali devono assumere la veste formale più chiara possibile, al fine di evitare interpretazioni creative e consentire a chiunque di prevedere le conseguenze delle proprie condotte (evidenti i riverberi sul versante della colpevolezza). La giurisprudenza costituzionale, come è noto, ha al riguardo costantemente ritenuto che l'esigenza di precisione nella descrizione della fattispecie, che scaturisce dall'art. 25, comma 2, Cost., «non coincide necessariamente con il carattere più o meno descrittivo della stessa, ben potendo la norma incriminatrice fare uso di una tecnica esemplificativa (Corte cost., sentenze n. 79 del 1982, n. 120 del 1963 e n. 27 del 1961), oppure riferirsi a concetti extra-giuridici diffusi (Corte cost., sentenze n. 42 del 1972, n.

191 del 1970), ovvero ancora a dati di esperienza comune o tecnica (Corte cost., sentenza n. 126 del 1971). Il principio di determinatezza non esclude, infatti, l'ammissibilità di formule elastiche, alle quali non infrequentemente il legislatore deve ricorrere stante la «impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a "giustificare" l'inosservanza del precetto e la cui valenza riceve adeguata luce dalla finalità dell'incriminazione e dal quadro normativo su cui essa si innesta» (Corte cost., sentenze n. 302 e n. 5 del 2004; da ultimo, v. sentenza n. 172 del 2014).

Dunque, i profili definitivi offerti a proposito del "metodo mafioso" vanno "estrapolati" sulla base del contesto normativo in cui gli stessi sono collocati, senza dover necessariamente attingere ai dati della "storia" e delle "esperienze" maturate alla luce delle manifestazioni offerte dalle mafie, per così dire, tradizionali.

Accanto a ciò, viene però talvolta anche evocato il principio di determinatezza, dal momento che, richiamandosi "atteggiamenti" genericamente riconducibili ad una platea indifferenziata di soggetti, il cui tratto comune sarebbe rappresentato da un mero connotato "soggettivo interiore" (stato di intimidazione, di assoggettamento e di omertà), sfuggirebbe alla possibilità di qualsiasi elemento empirico di "registrazione" e di prova. Dunque, in contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie penale. Sul punto, infatti, la Corte costituzionale ha puntualizzato che la valutazione del testo normativo «è da condurre con un metodo di interpretazione integrato e sistemico e dovrà essere volta ad accertare, da una parte, la intelligibilità del precetto in base alla sua formulazione linguistica e, dall'altra, la verificabilità del fatto, descritto dalla norma incriminatrice, nella realtà dei comportamenti sociali. Infatti, come già precisato, a partire dalla sentenza Corte cost., n. 96 del 1981, «nella dizione dell'art. 25 Cost., che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà» (v. la già richiamata sentenza Corte cost., n. 172 del 2014).

Ma anche sotto questo specifico versante, il dato normativo, ove si condivida la prospettiva "oggettivistica" e "materiale" di cui prima si è detto, sfugge alle censure di "fattispecie sociologicamente orientata" di cui, specie in passato, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è stato fatto segno, dal momento

che quei profili *lato sensu* ambientali connessi al metodo mafioso, assumono i caratteri del "fatto", che deve formare oggetto, naturalmente, di prova adeguata.

E ciò tanto più vale proprio nei casi in cui non si parli delle associazioni mafiose "tradizionali", ma di realtà ambientalmente e, se si vuole, culturalmente diverse, e per le quali sono solo i "fatti", e non le "denominazioni", a contare davvero.

Non è un caso, d'altra parte, che proprio sul versante della prova della "mafiosità" di un'associazione, questa Corte, abbia in più occasioni, avuto modo di affermare che in tema di rilevanza dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto, con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione, anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il riferimento alla nozione di "imprenditore colluso" - inteso come quello che è entrato in un rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi - non elimini la necessità di una rigorosa disamina del materiale probatorio ai fini della qualificazione del fatto come concorso esterno o partecipazione, atteso che la predetta nozione è stata richiamata in relazione ad entrambe le fattispecie). (Sez. 5, n. 47574 del 7/10/2016, Rv. 268403. Nel medesimo senso, Sez. 2, n. 21102 del 9/6/2006, Rv 2346665; Sez. 1, n. 84 del 5/1/1999, n. 84, Cabib, Rv 212579). L'esistenza di un "metodo" che produce determinati effetti, costituisce, dunque, ordinario oggetto di prova, non diversamente dall'esistenza del sodalizio e delle finalità che, attraverso quel metodo lo stesso persegue.

A conclusioni non dissimili sembra possibile pervenire anche in merito all'ultimo corollario che solitamente si desume dal principio di legalità: vale a dire, quello di tassatività della fattispecie, il cui fine, come è noto, è quello di precludere applicazioni analogiche della norma incriminatrice ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, nonché degli artt. 1 e 199 cod. pen. e 25 Cost.

Sotto questo versante, si è osservato, sarebbero proprio i riferimenti di carattere sociologico, storico e culturale a permettere indebite "estensioni" alla fattispecie, in particolare sul versante delle associazioni non "tradizionali", dal momento che per queste ultime non potrebbe farsi appello proprio a quei dati di

comune esperienza che possono trarsi dai metodi – di antica “sperimentazione” – praticati nei territori “occupati” da mafia, camorra o ‘ndrangheta.

Ancora una volta, infatti, è proprio facendo leva sulla lettura “oggettivistica” del dato normativo che è possibile scongiurare un simile epilogo. E’ di tutta evidenza, infatti, che se per raggiungere gli obiettivi descritti dall’art. 416-*bis* cod. pen., un’associazione “priva di storia” determina, in un certo alveo sociale e ambientale, un clima diffuso di intimidazione che genera uno stato di assoggettamento (con correlativa limitazione della sfera di autodeterminazione) e di omertà (qualcosa di cui non si deve parlare), non viene affatto in discorso un’applicazione “analogica” della fattispecie, ma una normale applicazione del “fatto” tipizzato.

Una diversa interpretazione creerebbe, d’altra parte, un’ingiustificata disparità di trattamento, giacché sarebbero assoggettate alla disciplina di maggior rigore solo le associazioni, per così dire, a “denominazione di origine controllata” e non quelle che perseguano gli stessi fini con gli stessi metodi e realizzino, per questa via, il medesimo coefficiente di maggior disvalore rispetto alla normale associazione per delinquere.

Il *deficit* di determinatezza della fattispecie è stato, peraltro, da parte di taluno trsguardato nella prospettiva – all’apparenza non nitidamente scolpita nel testo normativo – qualitativa e quantitativa che l’intimidazione deve presentare per conseguire gli effetti dell’assoggettamento e di omertà, a loro volta utilizzati per il perseguimento dei fini dell’associazione. L’evocazione, infatti, di paradigmi “generalizzati” di riferimento (intimidazione, assoggettamento, omertà, sono chiaramente assunti come “fenomeni” meta individuali) assegna a tali elementi di fattispecie una dimensione chiaramente “collettiva”, che esclude gli opposti estremi: da un lato, un effetto “totalizzante”, di coazione che coinvolga l’intera popolazione di un determinato territorio; dall’altro, quello della “micro-entità” associativa, che opera in una prospettiva poco più che individuale. Sul primo versante, non è senza significato la circostanza che questa Corte abbia anche di recente affermato che, ai fini della configurabilità dell’associazione per delinquere di tipo mafioso, il requisito della forza intimidatrice promanante dal sodalizio non può essere escluso per il sol fatto che la sua percezione all’esterno non è generalizzata nel territorio di riferimento, o che un singolo non si è piegato alla volontà dell’associazione o, addirittura, ne ignori l’esistenza. (Fattispecie in tema di costituzione di nuova struttura criminale - Sez. 5, n. 26427 del 20/05/2019, Rv. 276894; Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Rv. 271724). A maggior ragione il discorso vale per le organizzazioni “non tradizionali”, come si

G

è affermato nei confronti del *clan* Spada di Ostia nella già segnalata sentenza Sez. 5, n. 44156 del 13/6/2018 (Rv. 274120), per le quali il "metodo mafioso" va integralmente analizzato alla luce delle concrete emergenze e dello specifico atteggiarsi dell'associazione in un determinato ambito sociale e territoriale.

E' evidente che, in questa cornice, non sarà l'atteggiamento del singolo a contare in sé e per sé, ma è la risposta "collettiva" a dimostrare che l'associazione ha raggiunto una capacità di intimidazione "condizionante" una generalità di soggetti, e che della stessa si avvale per il perseguimento degli obiettivi normativamente scolpiti dallo stesso art. 416-*bis* cod. pen.

"Assoggettamento" ed "omertà" rappresentano, dunque, gli "eventi" che devono scaturire dall'intimidazione: "fatti", quindi, che devono formare oggetto di prova, e che chiaramente fuoriescono da qualsiasi ambigua lettura di tipo sociologico o culturale.

Deve pertanto in questo contesto condividersi l'assunto secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso con riguardo alle c.d. mafie non tradizionali è necessario che l'associazione abbia già conseguito, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che può discendere dal compimento di atti anche non violenti e non di minaccia, che, tuttavia, richiamino e siano espressione del prestigio criminale del sodalizio. Nella circostanza, la Corte ha correttamente puntualizzato che gli eventuali atti di violenza e minaccia posti in essere da un'associazione di nuova formazione al fine di acquisire sul territorio la capacità di intimidazione, in quanto precedenti all'assoggettamento omertoso della popolazione e strumentali a strutturare il prestigio criminale del gruppo, sono atti esterni ed antecedenti rispetto alla configurazione del reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. (Sez. 6, n. 41772 del 13/6/2017, Rv. 271102).

D'altra parte, si è pure affermato che la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale (in termini, Sez. 6, n. 24536 del 10/4/2015, non mass.; Sez. 6, n. 24535 del 10/4/2015, Rv. 264126; Sez. 6, n. 57896 del 26/10/2017, Rv. 271724; Sez. F, n. 44315 del 12/9/2013, Rv. 258637).

Forza intimidatrice, dunque, "a forma libera", dal momento che è proprio la complessità delle dinamiche sociali a richiedere una "flessibilità" delle tipologie

espressive e delle forme d'intimidazione, le quali ben possono trascendere la vita e l'incolumità personale, per attingere direttamente la "persona", con i suoi diritti inviolabili, anche relazionali, la quale viene ad essere coattivamente limitata nelle sue facoltà.

L'associazione di stampo mafioso, dunque, ineluttabilmente "incrocia", compromettendoli, i diritti di libertà di un numero indeterminato di soggetti, dando ragione a quanti considerano, ormai, strutturalmente angusta la qualificazione del reato come delitto "semplicemente" contro l'ordine pubblico, arricchendosi il bene giuridico tutelato di altri interessi meritevoli di tutela, quali l'ordine pubblico economico e l'esercizio di diritti e libertà costituzionalmente garantiti.

2.2. In virtù dei richiamati principi, la motivazione offerta dai giudici del merito si presenta del tutto coerente e in linea con i presupposti giuridici alla cui stregua è stata ritenuta configurabile la figura dell'associazione di stampo mafioso in riferimento al c.d. *clan* Fasciani. Pertanto, nessuna "torsione" applicativa dell'istituto o lettura "sociologica" del fenomeno vi è stata.

Le sentenze del tribunale e della seconda Corte di appello, infatti, lungi dal ricorrere a formule stereotipe o a connotazioni meta-giuridiche o meramente sociologiche, hanno scandagliato la dinamica associativa tanto da un punto di vista strutturale e di episodi ad essa riferibili, quanto sul versante diacronico, relativo all'evoluzione subita nel tempo dal *clan* che ne ha consentito la trasmigrazione di fattispecie giuridica: dalla semplice associazione per delinquere al raggiungimento di quel *quid pluris* che ne ha permesso l'inquadramento in quella di tipo mafioso.

Tutto ciò viene valorizzato proprio dai puntuali riferimenti che è dato cogliere nelle sentenze di merito a proposito non soltanto degli specifici settori di intervento del sodalizio, ma anche dall'evolversi della metodologia attraverso la quale, nel corso del tempo, una determinata area territoriale ed ambientale ha finito per essere significativamente asservita agli scopi, parte direttamente illeciti, parte invece di tipo "imprenditoriale gestorio", perseguiti dall'originaria compagine così trasformata in associazione mafiosa. Sono significativi, d'altra parte, sia i non pochi e non evanescenti episodi di intimidazione, sia il consistente "asservimento" che ne è conseguito in ordine ad esempio alla penetrante occupazione degli interessi che ruotavano intorno al principale cespite economico costituito dal *Village*. In questo quadro di riferimento è ovvio che la "limitatezza" dell'ambito territoriale (peraltro trattasi di un municipio ove risiedono circa 200.00 abitanti e, dunque, pari per densità ad un comune di medio-grandi

dimensioni) non rappresenta affatto un elemento distonico rispetto alla configurazione della fattispecie associativa mafiosa, considerato che, come si è già più volte accennato, anche porzioni circoscritte di territorio ben possono rappresentare il "terreno di coltura" nel quale gruppi criminali tradizionali possono trasformarsi in altrettante sodalità che rispondono al "tipo mafioso". Ed è del tutto evidente, allora, che è l'evoluzione, che contraddistingue la vita di un sodalizio, a rappresentare la base giustificativa della diversità di *nomen iuris* (*rectius* di fattispecie penale contestata), così come è storicamente accaduto che associazioni criminali per così dire "comuni" si siano riconvertite in altrettante formazioni di tipo terroristico-eversivo.

In tale contesto, è la stessa cronologia dei fatti a supportare le corrispondenti evoluzioni in punto di qualificazione giuridica degli stessi, con l'ovvio epilogo della relativa "prevedibilità", sempreché non risulti essere nei fatti compromesso il relativo spazio difensivo. Nella specie, la dinamica dibattimentale e le naturali evoluzioni che il tema di prova subisce nel contraddittorio tra le parti hanno reso non soltanto ampiamente prevedibile il mutamento di addebito, ma anche chiaramente soddisfatta qualsiasi esigenza difensiva che quella evoluzione abbia comportato.

Anzi, nel caso di specie, e ciò rende infondata la censura sollevata sul punto dalla difesa di Sabrina Fasciani (*sub* 6 dei motivi di ricorso), l'originaria imputazione proprio attraverso una rigorosa disamina fattuale ha ricevuto una limitazione sul piano temporale dal momento che correttamente i giudici del merito hanno circoscritto l'operatività della fattispecie associativa mafiosa all'interno di un perimetro temporale corrispondente all'assunzione, da parte del *clan* Fasciani, di una posizione egemone sulla piazza di Ostia. Il che evidentemente dissolve qualsiasi validità alla censura di elemento di novità che sarebbe stata introdotta dai giudici del merito rispetto alla platea dei fatti originariamente sussunti come base dell'editto sanzionatorio.

Tale precisazione assume anche rilievo ai fini della demarcazione tra gli ambiti riferibili all'originaria associazione a delinquere facente capo al Carmine Fasciani e quella poi divenuta di stampo mafioso. Al riguardo, i giudici di merito hanno ben evidenziato come alla commissione di delitti fine tipici dell'associazione a delinquere semplice si sia accompagnata, in un determinato momento storico, un'evoluzione desumibile da concreti dati fattuali che ha conferito a tale sodalizio connotati di obiettiva mafiosità. Il riferimento è anzitutto al ruolo che il Carmine Fasciani viene chiamato a svolgere nell'ambito delle dinamiche relative agli equilibri tra le organizzazioni criminali presenti in

Ostia nel 2007, allorché, a seguito dei due attentati subiti da Vito Triassi, soggetto indicato avere legami con la mafia siciliana, viene incaricato, anche quale emissario del noto capoclan Michele Senese (vedi pagg. 178 e ss. della sentenza impugnata), di partecipare ad un vero e proprio *summit* nel corso del quale svolge il ruolo di "paciere", tipico delle organizzazioni di stampo mafioso, alla luce anche dei termini e dell'espressioni utilizzate proprie di un gergo di appartenenti a consorterie di tale natura (vedi pagg. 19 e 20 della sentenza di primo grado). Conferire ad un terzo l'autorità di risolvere il conflitto, riconoscendone le decisioni, è tipico soltanto di chi si riconosce in una "comune cultura", anche se di tipo criminale, generata dall'esistenza di regole mafiose condivise ed accettate, nonché garantite da "adeguate" sanzioni in caso di violazione. A nulla rileva che all'epoca del *summit* sul territorio di Ostia insistessero diverse organizzazioni criminali, in quanto, a prescindere dalle reali vicende che hanno determinato la successiva "recessione" dei Triassi, tale elemento è declinato dal giudice del merito quale momento iniziale dell'ascesa del *clan* Fasciani, nell'ambito di una progressiva espansione che vede successivamente tale sodalizio assumere un'egemonia incontrastata, tanto che nessun conflitto con altri gruppi criminali, pure presenti nel litorale, sarà registrato nel corso delle vicende processuali.

Anzi, a conferma del rilievo che il Carmine Fasciani aveva finito per assumere, la sentenza impugnata cita anche il riferimento che lo stesso imputato fa all'autorevolezza di un suo intervento presso il *clan* Spada per garantire il rientro in Ostia di un soggetto che aveva avuto in precedenza contrasti con Romolo Spada (condannato in data 24/9/2019 dalla Corte di assise di Roma anche per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen), autorevolezza peraltro confermata anche da altro episodio in cui proprio la spendita del nome del Carmine Fasciani consentirà ad un suo parente di non incorrere in problemi con un protetto di Roberto Spada (vedi pag. 211 della sentenza impugnata).

Se si considera che le sentenze di merito hanno ben evidenziato gli elementi rappresentativi dell'associazione a delinquere semplice che, sino all'epoca, caratterizzava i Fasciani (al riguardo molteplici sono i precedenti giudiziari e le sentenze irrevocabili acquisite ex art. 238-*bis* cod. proc. pen. ed utilizzabili nelle parti e nei limiti in motivazione specificati), ne consegue che "il salto di qualità" coinvolge non soltanto la singola persona che vede aumentata la sua fama criminale, ma anche quel substrato di carattere familiare che ne costituiva l'originario nucleo storico che, successivamente, si verrà ad arricchire in ragione del consolidamento del *clan* e dell'espansione delle sue mire illecite (il riferimento

è da intendersi all'ingresso nella compagine di Alessandro, Azzurra e Terenzio Fasciani, nonché di Sibio, Colabella, Bitti ed Inno). Ciò ha determinato che all'esterno il sodalizio fosse percepito come *clan* Fasciani e non come Carmine Fasciani più soci, in quanto la caratura criminale del capo ha strutturato intrinsecamente quella del gruppo e con essa ha finito per confondersi. In sostanza, il profondo radicamento sul territorio lidense acquisito dal sodalizio semplice sin dalla fine degli anni '90, con esercizio di condotte violente ed intimidatorie porta progressivamente a conoscere, temere e rispettare il nome di Carmine Fasciani, quale elemento di identificazione con il gruppo criminale omonimo, in virtù del compimento di successivi atti di intimidazione che emulano quelli dei *clan* mafiosi e dei metodi da essi utilizzati.

Già la sentenza di primo grado, per come rilevato da quella rescindente, aveva valorizzato ai fini della connotazione mafiosa del sodalizio, la tradizionale attività usuraria praticata dai Fasciani e, in particolare, le condotte di coartazione delle vittime a pagare, con mezzi leciti o illeciti, le obbligazioni contratte, da cui deriva la notorietà dei metodi utilizzati dai Fasciani e la loro efficacia, come pure le dichiarazioni di Nazareno Fasciani in ordine al timore manifestato da coloro ai quali prestava denaro alla sua sola vista, e la constatazione che anche la risoluzione di conflitti di piccola entità si prospettasse con metodi violenti (vedi pag. 34 della sentenza di annullamento). La Corte territoriale, ai fini del requisito dell'intimidazione esterna, dopo avere passato in rassegna gli episodi intimidatori ai danni di Vincenzo Orgasmo e del bar Pegaso di Dante Angeletti - fatti che, seppur riferibili all'epoca di insistenza del sodalizio semplice, si connotano causalmente quali antecedenti fattuali che generano la fama criminale poi consolidatasi negli episodi evocativi dell'acquisito stampo mafioso - cita ulteriori fatti dotati di particolare rilevanza. Si fa specifico riferimento alle violente modalità di acquisizione del *Village* (trattasi di ben sei attentati incendiari, nonché l'esplosione di colpi da arma da fuoco contro l'abitazione di chi doveva vendere l'attività), all'attentato ai danni dell'esercizio commerciale Ristoquiz di Daniele Iorio, vittima poi anche dell'estorsione di cui al capo H) della rubrica [(apparecchi gravemente danneggiati nella primavera del 2011, così come i locali del ristorante, con rituali evocativi di tipica matrice mafiosa (vernice rossa come il sangue alle pareti, rinvenimento di una protesi in plastica riproducente una mano mozza ed altro ancora), agli episodi relativi alla rappresaglia contro il Cesarini, ove il progettato agguato a mano armata non ebbe luogo sia perché questi si nascondeva - comportamento chiaramente dimostrativo di chi teme la reazione di soggetti contrapposti dotati di forza intimidatoria - sia perché

provvidenzialmente fermata dalle forze dell'ordine, ovvero al progettato attentato contro la Pugliese da parte di Sibio e alla lettera inviata "nel più puro stile mafioso" da Carmine Fasciani a Daniele Carbone (vedi pag. 209 della sentenza impugnata). A ciò si aggiungono ulteriori episodi intimidatori menzionati espressamente da alcuni degli associati (in particolare da quelli deputati a compiere le azioni violente, ossia Bitti, Colabella e Sibio) nel corso di conversazioni telefoniche che danno espressamente conto del ripetuto compimento di atti di violenza contro la persona ovvero di danneggiamento di beni di terzi mediante incendio. Trattasi, all'evidenza, di chiare estrinsecazioni pienamente idonee ad integrare, sul piano del rispetto della tipicità della fattispecie, il metodo mafioso, soprattutto se si considera la pervasività che tali episodi hanno notoriamente assunto in una comunità territorialmente delimitata quale quella lidense e del riconoscimento che di detta valenza le organizzazioni criminali già ivi insistenti certificano attribuendo al Carmine Fasciani il ruolo di "paciere" nelle loro contese.

Peraltro, deve essere ricordato che la sentenza impugnata cita anche altri episodi in cui il ruolo di "paciere" viene svolto dal Carmine Fasciani non solo per tacitare questioni di carattere illecito, ma anche per risolvere contrasti di carattere privato (vedi ad es. pag. 211 della sentenza impugnata).

Il riconoscimento ad un soggetto dell'autorità per risolvere dissidi nell'ambito di una determinata comunità, comporta logicamente l'affidamento di un ruolo paragonabile a quello "istituzionale" proprio dei soggetti pubblici a ciò deputati. Nel caso in esame tale investitura consegue esclusivamente al prestigio criminale che in tale ambiente il soggetto si è guadagnato e certamente non di prestigio professionale o di altra positiva qualità socialmente apprezzata. Tale aspetto è espressione di un indice che notoriamente caratterizza le mafie tradizionali e altresì univocamente dimostrativo tanto della forza di pervasività che il sodalizio ha acquisito, quanto del clima di omertà che ne è derivato.

Le doglianze mosse dalle difese sul punto tendono invece ad una lettura parcellizzata di tali episodi, che la Corte di merito conduce alla stregua di una valutazione unitaria dei fenomeni il cui elemento portante è il Carmine Fasciani. Non si assiste, pertanto, ad un'espansione analogica della fattispecie del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ad una realtà associativa di carattere semplice, ma all'esatto contrario: un sodalizio semplice si eleva nella sua quotidiana operatività ad associazione mafiosa, attraverso ulteriori e pregnanti condotte tipiche alle quali tutti i sodali partecipano consapevolmente arrecando ciascuno

un contributo causale finalisticamente orientato proprio ad acquisire egemonia criminale nel territorio di insediamento.

Del resto, per come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, ricondurre alla sola figura del Carmine Fasciani il complesso dei fenomeni criminali pur emersi dall'attività di investigazione sarebbe riduttivo e semplicistico anche sotto il profilo della logicità. Infatti, condotte di sistematica valenza criminale consumate e sedimentate nel corso degli anni e in settori ben precisi e diversificati non possono che essere espressione di un'azione articolata secondo un preciso e preordinato programma criminoso che vede naturalmente al vertice il "capo", il quale, nella realtà delle cose, deve necessariamente avvalersi di una struttura consolidata ed organizzata senza la quale egli, da solo e soprattutto in un periodo in cui era detenuto agli arresti ospedalieri e/o controllato, nulla avrebbe potuto realizzare di significativo, tanto più in un territorio ove operavano (e operano) altri agguerriti sodalizi.

E al consapevole perseguimento di tale fine risultano asserviti tutti i sodali ritenuti partecipi di tale associazione criminale, per quanto anche evidenziato in ragione delle specifiche condotte dimostrative che in relazione a ciascuno di costoro sono state puntualmente illustrate da tutte le sentenze di merito e al cui esame si rinvia nel successivo paragrafo 3.

Deve altresì essere sottolineato che in tale contesto, l'assenza di denunce ad opera delle persone offese, lungi dal dimostrare l'assenza dell'esteriorizzazione del metodo e della pervasività del sodalizio, costituisce, al contrario, un indice fattuale di tipo logico che il giudice del merito ha correttamente valorizzato ai fini della sussistenza del reato. Invero, tale dato non è stato esaminato come elemento fine a se stesso, ma apprezzato nell'ambito di un contesto caratterizzato da una varietà di fatti illeciti accertati, ma mai denunciati. Non è stato quindi affermato che, poiché nel territorio di Ostia non risultano denunce e reati, è presente un'associazione mafiosa; piuttosto è stato riconosciuto che dalla constatazione che per i reati, anche se non specificamente contestati, emersi da questo e da altri procedimenti strettamente connessi, le persone offese, anche se non individuate, non hanno mai sporto denuncia, è stato possibile risalire ad un clima di omertà confermativo del metodo mafioso.

Ciò, del resto, è stato ulteriormente avvalorato dalle sentenze di merito laddove è stato evidenziato come i testi esaminati nel corso dei diversi giudizi abbiano negato anche situazioni assolutamente evidenti (tanto che per diversi di questi è stata disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il delitto di falsa testimonianza).

Ulteriore ed adeguato riscontro circa l'esistenza della pervasività si coglie nel riferimento alla c.d. "zona grigia", ossia all'accertata succube sudditanza verso gli interessi del *clan* Fasciani proveniente da professionisti di varia estrazione (dal direttore di banca ai custodi giudiziari, all'impiegata dell'Assobalneari, a funzionari pubblici, commercialisti), sempre pronti ad aderire o addirittura a prevenire con estremo zelo le richieste in ordine ai bisogni o alle aspettative più svariate, anche quando non compatibili con norme di legge o doveri deontologici, per il "rispetto" portato verso il capo della consorteria ed il desiderio di evitare qualsiasi genere di insoddisfazione dei temibili interlocutori.

Sul punto inammissibile risulta la doglianza formulata dai ricorrenti - illogicamente e contraddittoriamente condivisa dalla seconda sentenza di appello - volta a ricondurre la compiacenza ad un rapporto reciprocamente conveniente. Al di là della natura di alternativa di merito della censura, la stessa si fonda su una lettura "atomistica" del compendio probatorio richiamato e non si confronta con il contesto fattuale di riferimento in cui tali deprecabili condotte - che in alcuni casi costituiscono anche reato (essendo, come si è già accennato, stata sul punto disposta la trasmissione degli atti ad opera dei giudici di merito alla Procura della Repubblica) - siano state poste in essere. Peraltro, gli stessi stralci delle conversazioni riportate appaiono fortemente significativi più di una situazione di sudditanza che di una mera compiacenza. Tale condizione non può essere quindi svilita ai fini in esame, in quanto è logicamente espressiva dell'esistenza di un atteggiamento di timore diffuso che si è impadronito di settori nevralgici del territorio, a conferma dello spessore e della fama criminale conseguiti nel tempo dal sodalizio.

Quanto al requisito dell'intimidazione c.d. interna, pur evocato dal giudice del merito a conferma dell'esistenza della fattispecie, si tratta di un elemento che va valutato al fine di escludere mere ipotesi di carattere concorsuale di tipo eventuale, non ricorrenti nel caso in esame, tenuto conto che gli episodi di carattere residuale di "fibrillazione", comunque registrati, sono fisiologici nell'ambito delle organizzazioni criminali, tanto più se provenienti da partecipi non facenti parte del nucleo strettamente familiare su cui si innesta il sodalizio, e che non risultano avere mai messo in discussione seriamente l'egemonia del capo.

Infondate, infine, risultano le doglianze sulla rilevanza probatoria delle sentenze citate, in quanto la Corte ne ha valutato i fatti spiegando la diretta pertinenza con quelli di causa e, soprattutto, li ha inseriti nell'ambito di una ricostruzione sicuramente più significativa di quella offerta dalla prima sentenza

della Corte di appello (censurata in modo netto e deciso dalla Sesta sezione penale di questa Corte), ricostruzione che tiene opportunamente conto anche dei numerosi e continenti precedenti anche non definitivi, relativi a prescrizioni acquisibili ex art. 238-*bis* cod. proc. pen.

2.3. In conclusione, la vicenda fattuale descritta dai giudici di merito rappresenta un emblematico esempio di c.d. "mafia locale", vale a dire di raggruppamento che persegue gli obiettivi delineati dall'art. 416-*bis*, comma 3, cod. pen., attraverso la metodologia ivi menzionata, essendo indubbio che l'ultimo comma della richiamata disposizione incriminatrice fa riferimento alle ipotesi prive di una qualsiasi connotazione di nomenclatura tradizionale, che vedano la propria vita ed operatività circoscritta entro ambiti territoriali, seppure limitati.

Pertanto, l'intensità del vincolo di assoggettamento omertoso ha natura e le forme di manifestazione degli strumenti intimidatori, gli specifici settori di intervento e la vastità dell'area attinta dalla egemonia del sodalizio, le molteplicità dei settori illeciti di interesse, la caratura criminale dei soggetti coinvolti, la manifestazione esterna del potere decisionale, la sudditanza degli interlocutori istituzionali e professionali, sono tutti elementi che vengono a comporre il mosaico delle condizioni di applicazione della fattispecie, a determinarne il relativo coefficiente di offensività e la "gravità", evidentemente significativa anche agli effetti del soddisfacimento del principio di proporzionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Sulla base delle argomentazioni nel complesso evidenziate, si può affermare che anche la città di Roma ha conosciuto l'esistenza di una presenza "mafiosa", sebbene in modo diverso da altre città del Sud, ma non per questo meno pericolosa o inquinante il tessuto economico-sociale di riferimento.

3. Le singole posizioni degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.

Premessa.

Con riguardo alla condotta di partecipazione va osservato come tra i delitti fine dell'associazione di stampo mafioso rientri anche quello di cui al capo A1) della rubrica, ossia l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. In questo caso l'espansione del traffico di droga mediante fonti di approvvigionamento dall'estero costituisce una delle finalità perseguite dal sodalizio capeggiato dal Carmine Fasciani, al cui raggiungimento è stato destinato uno specifico assetto organizzativo, tanto che i reati hanno visto

riconosciuto il vincolo della continuazione in quanto avvinti dal medesimo disegno criminoso. Questa Corte ha, infatti, affermato come sia configurabile il concorso tra un'associazione di stampo mafioso e un'associazione per delinquere dotata di un'autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso (nella specie traffico di sostanze stupefacenti), dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del *clan* (Sez. 2, n. 41736 del 9/4/2018, Rv. 274077 - in motivazione, la Corte ha escluso la configurabilità di una violazione del "*ne bis in idem*", mancando, nel rapporto tra le due fattispecie associative, piena coincidenza degli elementi costitutivi ed essendo esse volte alla tutela di beni giuridici differenti; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258163; S.U., n. 1149 del 25/9/2008, dep. 2009, Rv. 241883).

Sulla base di tale premessa, si evidenzia che la gran parte degli imputati condannati per l'associazione finalizzata al traffico di droga sono anche partecipi di quella di stampo mafioso. Di conseguenza, ai fini della prova della partecipazione al *clan* Fasciani, assumono evidente rilievo anche le condotte perpetrate al fine di realizzare le operazioni di importazione di droga dall'estero alle quali è dedicata un'apposita trattazione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che, in tema di associazione a delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza e della partecipazione al sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (S.U., n. 10 del 28/3/2001, Magistris, Rv. 218376, Sez. 2, n. 19435 del 31/3/2016, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, Rv. 254233).

Pertanto, a prescindere dalla collocazione espositiva che la sentenza impugnata ha riservato alle vicende relative ai "due" sodalizi, ai fini dell'esclusione del vizio di motivazione in tema di partecipazione al sodalizio mafioso assumeranno anche rilievo, per gli imputati in entrambe le associazioni coinvolti, gli argomenti spesi a corredo delle condotte criminose di cui al capo A1), alle quali quindi si farà specifico rinvio (par. C1).

3.1. Bartoli Silvia Franca.

Le doglianze sollevate in tema di partecipazione della ricorrente (*sub* 3 dei motivi di ricorso) sono infondate. La sentenza impugnata risulta avere indicato,

infatti, diversi elementi che, in ragione del contesto fattuale di riferimento, assumono valenza dimostrativa della partecipazione, con il ruolo di organizzatrice, al sodalizio diretto dal marito Carmine Fasciani. In particolare, è stato valorizzato anzitutto il ruolo di primo piano assunto dall'imputata nella gestione del *Village*. Trattasi di un elemento di particolare significato, in quanto la vicenda *Village*, per come descritta dalle sentenze di merito con le sue violente modalità di acquisizione, è simbolo della forza di intimidazione del *clan* Fasciani e del relativo potere sul territorio di Ostia, anche alla luce delle persistenti condotte di intestazione fittizia volte a conservarne la proprietà, per come già accertato con decisioni divenute irrevocabili. L'aver pertanto affidato alla ricorrente un ruolo di primo piano nella gestione di tale attività è dimostrativo dell'intraneità al sodalizio caratterizzato da una predominante componente di carattere familiare. Tale contributo assume particolare rilievo ai fini associativi in quanto si colloca anche nel periodo di tempo in cui il Carmine Fasciani è sottoposto a misura cautelare e, quindi, assicura al sodalizio e al suo capo, in virtù della fiducia derivante dal legame coniugale, la piena operatività.

Il contenuto illecito dell'opera prestata e la piena consapevolezza della sua valenza emerge anche da altri episodi citati dalla sentenza impugnata in cui la ricorrente risulta a conoscenza delle pretese usuarie vantate dal Carmine Fasciani, anche facendosene attiva promotrice, laddove emerge la circostanza che il ritorno delle somme prestate a titolo usurario, sarebbe stato impiegato per eseguire lavori di sistemazione dello stabilimento balneare *Village*; alla medesima conclusione porta la vicenda della forzosa collocazione di macchinette elettroniche da gioco presso le attività commerciali, pena la corresponsione di un importo mensile; rilevante è anche l'episodio relativo alla "rievocazione da parte di Diego Rossi dell'offesa portata da Remo Lilli anche al nome di Fasciani", dove sono presenti Alessandro Fasciani e Diego Rossi, unitamente al marito. In tale contesto, pertanto, l'aver ricordato i precedenti penali dell'imputata in concorso con il marito Carmine Fasciani (sia in tema di violazione della legge stupefacenti che di usura continuata e di intestazione fittizia) non appare utilizzato per affermare una sorta di partecipazione di "autore", ma a dare contenuto alla direzione finalistica delle condotte agevolative tenute nella prospettiva di commettere reati. Del resto, la conclusione raggiunta dal giudice del merito risulta coerente con l'impostazione accusatoria, la quale attribuisce alla ricorrente la commissione, in concorso anche con altri sodali, di tre delitti fine dell'associazione - [trattasi dei delitti di cui ai capi O), O1) e Q)] - costituiti da intestazioni fittizie di società, beni e/o attività commerciali riferibili al *clan*

Fasciani, in relazione alle quali le ipotesi base sono già coperte da giudicato essendo stato rigettato il ricorso dell'imputata dalla Sesta sezione penale di questa Corte con la sentenza rescindente. Inoltre, per come emerge dalla sentenza impugnata, le intestazioni fittizie oggetto della contestazione elevata nel presente giudizio sono, in realtà, solo un segmento di altre analoghe intestazioni, aventi carattere temporalmente precedente o successivo e in relazione alle quali la ricorrente ha riportato condanna irrevocabile dalla Corte di appello di Roma del 16.12.2016 (condotte anche aggravate ex art. 7 d.l. n. 152/1991), ma unite dalla medesima finalità illecita volta, per un verso, a mascherare l'illegittima spoliazione del *Village* al legittimo titolare ed a schermarne la proprietà e, per altro verso, a concentrare nella famiglia Fasciani il controllo di tutte le attività economico-imprenditoriali connesse. La ricorrente, pertanto, risulta aver preso pienamente parte alla realizzazione di quei delitti fine aventi, in un determinato momento storico, carattere essenziale per l'affermazione e la conservazione del sodalizio, attraverso un contributo di carattere "costituente" che temporalmente si snoda ben oltre il periodo oggetto di intercettazione. Al riguardo, questa Corte ha, infatti, affermato come il giudice del merito ben possa ricavare la partecipazione al sodalizio dalla commissione dei delitti fine allorché questi, commessi in concorso con altri sodali, siano espressivi di un comune programma delittuoso, posto che attraverso di essi si manifesta la stessa operatività dell'associazione (*ex multis*, Sez. 2, n. 19435 del 31/372016, Rv. 266670). Peraltro, la finalizzazione in ottica associativa delle condotte illecite e dei contributi forniti dall'imputata trova logico riscontro anche nella genesi del *clan* Fasciani ricostruita dalla sentenza impugnata, laddove si evidenzia come la ricorrente facesse a pieno titolo parte dell'iniziale associazione per delinquere "*capeggiata nel 1998 da Carmine Fasciani e dalla moglie Silvia Bartoli*", ai quali pervenivano, in ragione del loro ruolo (sono definiti dal GUP come le "menti del gruppo"), i proventi delittuosi delle diverse attività illecite (vedi pagg. 176, 177 e 189 della sentenza impugnata e le sentenze anche irrevocabili citate a carico di altri soggetti che sono stati imputati in procedimenti penali connessi che hanno visto coinvolti anche la ricorrente ed il marito utilizzabili a suo carico); tale sodalizio costituisce, infatti, l'antecedente fattuale rispetto a quello che successivamente ha acquisito la struttura di un'associazione di stampo mafioso.

Anche con riferimento all'attribuzione della qualifica di organizzatrice, la sentenza impugnata si sottrae al denunciato vizio di legittimità. L'affermazione che la ricorrente "tratta in posizione di assoluta parità con il marito Carmine" non

assume alcun rilievo apodittico, in quanto tale riconoscimento risulta collegato al ruolo di primo piano che alla stessa è attribuito nell'ambito della gestione del *Village*, ove la ricorrente, nota come la "Signora del Porticciolo" (l'appellativo è riferito all'omonima società che gestiva lo stabilimento balneare), si occupa direttamente di questioni inerenti alla società, dà le direttive alle figlie sul comportamento da tenere in caso di controllo della polizia giudiziaria ed interviene in occasione della nomina degli amministratori. Trattasi di un ruolo di primo piano che non solo trae un riconoscimento "interno" al sodalizio (al riguardo viene sottolineata la critica espressa nei confronti dello stesso Carmine Fasciani per l'atteggiamento ritenuto troppo morbido nella gestione dell'attività di recupero di un credito dell'importo di € 10.000, per cui propone il suo diretto interessamento - vedi pag. 193 della sentenza impugnata), ma anche "esterno", essendosi stati sottolineati dalla Corte di merito, nell'ambito delle vicende inerenti alla "c.d. zona grigia", diversi episodi in cui emerge una sudditanza da parte di professionisti del settore pubblico e privato, pronti ad aderire o addirittura ad anticipare con estrema sollecitudine le richieste più diverse, anche quando incompatibili con norme di legge o doveri deontologici. Un atteggiamento interpretato correttamente dai giudici di merito come manifestazione del "rispetto" dovuto alla ricorrente quale autorevole espressione del *clan* Fasciani.

In conclusione, l'affermazione di responsabilità nei confronti della Bartoli Silvia Franca non si fonda sul mero rapporto di parentela, ma viene supportata anche da oggettivi elementi espressione della stretta intraneità illecita al gruppo e dall'autonomo ruolo che nasce in forza di quel legame. Questa Corte (Sez. 2, n. 19177 del 15/03/2013, Rv. 255828) ha già chiarito che, in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione. Tuttavia, una volta accertata, da un lato, l'esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base (anche) familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (Sez. 2, n. 41736 del 9/4/2018, Rv. 274077; Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, Rv. 261426; Sez. 3, n. 48568 del 25/2/2016, Rv. 268184).

3.2. Bitti Luciano.

Infondate e/o manifestamente infondate sono le censure sollevate con riguardo alla partecipazione del ricorrente, correttamente ricondotta dalla sentenza impugnata alla figura del "partecipe" (*sub 1* dei motivi di ricorso). Il legame con il *clan* Fasciani, invero, emerge anzitutto dal contributo fornito riguardo alle diverse operazioni di importazione di droga dall'estero; inoltre al ricorrente viene anche assegnato il compito di piazzare la droga (il "fumo") e quello di prendere contatti con gli spacciatori al dettaglio.

Importante nella configurazione dello spessore della partecipazione all'associazione da parte del Bitti appare la richiesta autorizzazione al Fasciani a compiere una rapina: l'esistenza di una condizione per l'esecuzione di un'attività illecita, anche se finalizzata a soddisfare un interesse personale di un sodale, è logicamente indicativa di uno stato di soggezione e rispetto nei confronti del capo derivante da un vincolo di appartenenza al gruppo. Tale lettura del resto trova ulteriore conferma anche nell'ulteriore episodio citato dalla Corte di merito che vede il ricorrente sfuggire ad una rappresaglia di altri delinquenti, a causa di un affronto portato loro, "solo per rispetto al Carmine al quale era collegato". Ricevere uno *status* di protezione – alla luce delle risultanze processuali – anche indiretto solo per l'appartenenza al *clan* di Carmine Fasciani è significativo dell'essere "uomo a disposizione", nella misura in cui colpire il Bitti avrebbe significato arrecare un affronto alla persona dello stesso Carmine Fasciani. Trattasi di un comportamento tipico delle dinamiche mafiose, in ossequio alla regola di rispettare l'autorità di colui che comanda su una determinata area territoriale. Parimenti significativo nell'ottica associativa deve essere ritenuto l'episodio che vede Carmine Fasciani inizialmente fermare, tramite il Sibio, la reazione punitiva che il ricorrente intendeva eseguire contro il Cesarini, ritenuto l'autore del ferimento del Puggioni, pusher di riferimento suo e del *clan* nella zona di spaccio di Tor Bella Monaca. Il rispetto dell'ordine (v. pag. 202 della sentenza impugnata) dimostra il consapevole inserimento dell'imputato in un contesto organizzato che gli impone l'osservanza di regole di comportamento stabilite dal vertice.

La circostanza, infine, che il ricorrente sia stato autorizzato dal Carmine Fasciani a detenere, seppur al fine di commettere una rapina, una delle pistole appartenenti al gruppo (nella specie una 38 special di cui verrà trovato in possesso nel corso di una perquisizione), avvalorando ulteriormente, sul piano logico-fattuale, la conclusione in tema di partecipazione all'associazione

raggiunta dalla Corte di merito. E', infatti, del tutto illogico che un sodalizio presti ad un terzo estraneo una delle armi che ne costituiscono il compendio, in quanto solo un soggetto partecipe e fidato può assicurare che, in caso di insuccesso dell'iniziativa che è stato autorizzato a compiere (perché fermato o arrestato), il gruppo non ne sarà coinvolto quale "fonte" di provenienza dell'arma.

Gli elementi sopra evidenziati rendono, quindi, non pertinente, sul piano della coerenza e logicità della motivazione, il fatto che il ricorrente, secondo le deduzioni difensive introdotte con i motivi di ricorso, sia rimasto estraneo agli episodi di violenza e d'intimidazione consumati e tentati ai danni di Remo "il pugile" e della Pugliese e che, quindi, non può essere definito espressione del braccio armato dell'organizzazione. In realtà la stessa sentenza impugnata ha riconosciuto tale "qualità" solo ai coimputati Sibio e Colabella, tanto da confermare l'assoluzione del ricorrente quale co-detentore delle altre armi dell'associazione per le quali, invece, gli altri coimputati sono stati condannati.

Altrettanto è a dirsi con riguardo al contenuto di un'intercettazione dalla quale emergerebbe il ruolo di esattore del ricorrente per conto del sodalizio, secondo la difesa non riconducibile all'imputato in quanto indicato solo per nome. La censura è generica in quanto non si confronta con le altre intercettazioni pure riportate nella sentenza ove il ricorrente viene evocato con il nome di "Luciano" e con il contesto associativo di riferimento che rende tale elemento indicativo del coinvolgimento proprio del ricorrente.

Inammissibile, infine, è anche la doglianza volta a ricondurre le ragioni del programmato attentato ai danni del Cesarini ad un diverso movente, estraneo alle dinamiche associative riconducibili al *clan* Fasciani, in quanto tale valutazione omette di confrontarsi con i plurimi e convergenti elementi indicati dal giudice del merito che consentono di sostenere anche un movente di carattere concorrente, quale quello di vendicarsi per l'avvenuto ferimento di un *pusher* riconducibile al sodalizio, oltre quello "passionale" accertato in altra sede (sullo specifico punto vedi par. C.3.2).

3.3. Colabella Jhon Gilberto.

Anche per tale imputato risultano infondate le censure mosse a proposito della condotta di partecipazione. Deve essere ribadita preliminarmente anche in relazione all'affermazione di responsabilità *ex art. 416-bis* cod. pen., la rilevanza delle condotte prestate a favore della connessa associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui si è detto in premessa. Tale attività, causalmente volta a realizzare anche una delle finalità del sodalizio mafioso, risulta ulteriormente

supportata dalla circostanza della co-detenzione, da parte del ricorrente, delle armi del sodalizio. Peraltro, già la Sesta sezione penale di questa Corte nel rigettare il ricorso dell'imputato avverso la prima sentenza di appello con riguardo al capo S) - relativo alle armi -, aveva evidenziato la genericità del motivo dedotto rispetto all'evidenza del contenuto delle conversazioni intercettate; si fa riferimento in particolare alla conversazione del Colabella con il Sibio nel corso della quale il medesimo Colabella esterna il dissenso alla consegna delle armi al Terenzio Fasciani, palesandone in tal modo la disponibilità (peraltro nella sentenza impugnata vengono, al riguardo, menzionate anche altre conversazioni intercorse con Sibio ed anche con Terenzio Fasciani).

La circostanza che il gruppo Fasciani fosse armato proprio con riferimento al compendio balistico rinvenuto in suo possesso rinviene nella sentenza impugnata congrua motivazione; è stato precisato, infatti, come è proprio all'intervento di Carmine Fasciani che si deve la risoluzione della controversia insorta a causa della richiesta di restituzione delle pistole avanzata da Terenzio Fasciani a Sibio e Colabella. Inoltre, molteplici sono i dialoghi in cui si fa riferimento all'uso delle armi (nel modello indicate) per compiere minacce, attentati o vendette nell'interesse del gruppo che vedono come diretto protagonista anche il ricorrente (significativa è la vicenda relativa alla reazione da compiere per conto del *clan* Fasciani contro il Cesarini, reo di essere stato l'autore del ferimento del Puggioni).

In conclusione, gli elementi evocati dal giudice del merito danno conto della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, quale soggetto attivamente a disposizione della compagine attraverso ripetuti contributi causalmente volti a perseguire le finalità illecite del *clan* ovvero a difenderne l'integrità. Ne consegue che, in tale ambito, risulta anche logico e coerente avere ricondotto la co-detenzione delle armi alla finalità di agevolare il sodalizio mafioso, così ponendosi rimedio al vizio motivazionale in cui era incorsa la prima sentenza di appello che aveva escluso riguardo alla illegale co-detenzione delle armi l'aggravante speciale in ragione del disconoscimento della natura mafiosa del sodalizio. Anche il terzo motivo di ricorso dell'imputato relativo all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 contestata a proposito della detenzione illegale delle armi deve ritenersi pertanto infondato.

3.4. Fasciani Alessandro.

Con riferimento alla posizione di Alessandro Fasciani ritiene il Collegio che sia infondato il motivo di ricorso (*sub* 3.4) in tema di partecipazione. La

circostanza che il giudice del merito non abbia asseverato una responsabilità del ricorrente con riguardo ai delitti in materia di armi e di estorsione non fa venir meno, tanto sul piano della corretta applicazione della legge penale che della coerenza e logicità della motivazione, la ritenuta partecipazione dell'imputato anche al sodalizio di stampo mafioso capeggiato dallo zio Carmine Fasciani.

Invero, a conferma dell'intraneità del ricorrente all'associazione *de qua*, la sentenza impugnata ha evocato, oltre alle condotte al ricorrente ascritte in materia di violazione della legge stupefacenti - causalmente finalizzate a rafforzare anche il sodalizio di stampo mafioso (vedi par. C.3.4) -, ulteriori comportamenti aventi una specifica valenza dimostrativa. Così è stato fatto riferimento alla scrittura sotto dettatura dello zio Carmine, detenuto presso l'Aurelia Hospital agli arresti domiciliari, di un messaggio da recapitare ad opera di altri sodali ed il cui contenuto, in ragione della modalità delle richieste formulate per riscuotere una somma di denaro (alternativa tra pagamento in denaro o adempimento reale mediante consegna di orologio Rolex o autovettura, previo colloquio diretto con Carmine Fasciani per "scegliere" l'opzione di pagamento), è stato ragionevolmente ricondotto a rapporti aventi contenuto usurario. Anche l'intestazione fittizia da parte di Alessandro Fasciani in favore dello zio Carmine di uno degli immobili utilizzati per portare a termine l'operazione volta all'acquisizione del *Village* dalla precedente proprietà costituisce espressione dei contributi che, unitamente a quello apportato all'associazione finalizzata al traffico di droga (il ricorrente è il latore dalla Spagna dei "pizzini" diretti, tramite il Sibio, allo zio Carmine, sul punto vedi par. C.3.4 e C.1), sono stati correttamente ricondotti nell'alveo della figura del partecipe e non del concorrente esterno, anche in ragione anche della particolare *affectio societatis* dimostrata dal ricorrente. A tale riguardo, infatti, deve essere sottolineato - come si preciserà nel paragrafo C.1 dedicato al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 - che il ricorrente, nel riferire in ordine a questioni legate ai traffici di droga o ai ruoli che alcuni sodali debbano svolgere all'interno dell'associazione, parla con lo zio di altri familiari (Sabrina Fasciani) o coimputati (Diego Rossi, Sibio), con la piena consapevolezza del ruolo di capo rivestito dal Carmine Fasciani e del potere decisionale ad esso riconosciuto. La stessa intestazione fittizia di uno degli immobili che dovrà servire a giustificare formalmente l'acquisto del *Village*, destinato a divenire il simbolo del potere del *clan* Fasciani in Ostia e le cui modalità di acquisizione sono chiara espressione dell'evidente carattere mafioso assunto dal sodalizio (vedi sul punto pag. 180 e ss. della sentenza impugnata), dà ragionevolmente conto del diretto

coinvolgimento del ricorrente negli interessi perseguiti dall'associazione "Fasciani", alla cui realizzazione egli si presta consapevolmente. Ciò spiega anche la ragione per la quale lo zio Carmine Fasciani metta al corrente e commenti con l'imputato un episodio illecito di particolare rilievo che vede coinvolto Mazzoni Mirko, sodale nell'ambito dell'associazione finalizzata al traffico di droga.

Allorché si è asseverata l'esistenza di un sodalizio caratterizzato da una prevalente componente di carattere familiare che ne detiene le redini, nessuna manifesta illogicità sconta la motivazione della sentenza impugnata laddove, poi, riconduce al tema associativo anche l'intento manifestato dal ricorrente di vendicare l'offesa portata dall'ex pugile Remo Lilli al nome dei Fasciani, coniugandosi il risentimento familiare con quello proprio del *nomen* attribuito e riconosciuto al sodalizio. In tema di associazione mafiosa, questa Corte ha affermato che la condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen. perché, a differenza di questa, implica l'esistenza del "*pactum sceleris*", con riferimento alla consorceria criminale, e dell'"*affectio societatis*", in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione vietata. Ne consegue che è punibile, a titolo di partecipazione e non in applicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione ed il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Rv. 254105). Nel caso in esame, dalla ricostruzione dei giudici di merito risulta come il ricorrente, seppur per un periodo di tempo limitato ma comunque apprezzabile, sia stato attivamente a disposizione del *clan* che poteva contare su di lui anche in costanza di latitanza (vedi par. C.3.4. sulla vicenda dei biglietti e l'incontro in territorio spagnolo con il Sibio, incaricato di tessere le fila del traffico internazionale di stupefacenti per conto del sodalizio dei Fasciani). Il tema della partecipazione dell'imputato, pertanto, lungi dall'essere risolto mediante una mera "traslazione" dei ruoli allo stesso assegnati dalle decisioni di merito (da dirigente secondo la sentenza di primo grado a partecipe secondo quella di secondo grado) è stato affrontato e risolto dalla Corte territoriale con motivazione congrua e scevra da vizi logici e giuridici, pienamente aderente alle risultanze processuali.

3.5. Fasciani Azzurra.

Anche con riguardo all'imputata Fasciani Azzurra risulta infondata la censura mossa in tema di partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso (*sub* 2 dei motivi di ricorso). Pienamente idonee, a detti fini, risultano le molteplici intestazioni fittizie alle quali la ricorrente si è prestata, in quanto volte

nel tempo a realizzare la mutevole schermatura dei beni aziendali riferibili al sodalizio a conduzione eminentemente parentale. L'aver assunto, per come riconosciuto anche da decisioni divenute irrevocabili, il ruolo di co-artefice e strumento delle concrete modalità attuative del vorticoso giro di persone giuridiche inerenti al *Village* (alla ricorrente si deve anche il compimento del fatto storico causalmente volto a dar vita all'operazione *Village* avendo sottoscritto, unitamente alla sorella, il preliminare per l'acquisto), in cui coinvolge anche altre persone a lei direttamente riferibili, ne fa un tassello importante nella realizzazione delle scelte strategiche del sodalizio che, per come compiutamente evidenziato dalle sentenze di merito, riguardano il cespite patrimoniale di maggior rilievo, nonché simbolo del "dominio" dei Fasciani sul territorio di Ostia.

La circostanza che il Carmine Fasciani faccia riferimento alla ricorrente, nel corso di una conversazione con la figlia Sabrina, come facente parte di una sorta di "direttorio" familiare volto a decidere sulle comuni strategie da adottare per preservare il *Village* da possibili aggressioni giudiziarie nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione, nonché l'esistenza in capo all'imputata di un ambito di autonomia gestionale nell'amministrazione del *Village*, esclude, sul piano della logicità della motivazione, che ella sia stata mera esecutrice inconsapevole del volere altrui. Del tutto isolata resta, quindi, l'ipotesi difensiva secondo cui il coinvolgimento della stessa nella vicenda *Village* si debba ad un interesse patrimoniale di carattere esclusivamente personale della ricorrente, rispetto ad una lettura del suo coinvolgimento fatta propria dai giudici di merito che logicamente ne valorizza la funzione essenziale di persona a disposizione del *clan* per l'acquisizione e la conservazione del bene in questione.

D'altra parte le emergenze probatorie sono significativamente dimostrative del fatto che la ricorrente si sia resa protagonista del compimento di più atti esecutivi del programma criminoso idonei a rafforzare la struttura operativa del gruppo ed attraverso i quali si è manifestata in concreto l'operatività e la "presenza" sul territorio dell'associazione medesima. Inoltre, i plurimi delitti d'intestazione fittizia commessi dalla ricorrente sono stati correttamente ritenuti volti a celare gli interessi illeciti direttamente riconducibili al sodalizio, proprio in considerazione della sottostante causale di carattere associativo (sul rilievo a fini partecipativi del compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione, vedi Sez. 2, n. 18559 del 13/3/2019, Rv. 276122; sulla possibilità per il giudice del merito di trarre la prova della partecipazione dalla commissione di delitti fine rientranti nel programma associativo, cfr. Sez. 2, n.

19435 del 31/3/2016, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2016, dep. 2013, Rv. 254233).

Quanto, poi, al profilo relativo alla prevedibilità (*sub* 3 dei motivi di ricorso) che il sodalizio potesse essere ricondotto nella più grave fattispecie associativa di stampo mafioso, si rinvia a quanto sopra precisato in tema di premessa generale, evidenziandosi, tuttavia, come i plurimi atti di prepotente abuso e sopraffazione che il giudice del merito ha evocato come dimostrativi della forza di intimidazione del *clan* Fasciani si collochino notoriamente anche in epoca coeva e successiva all'inizio del contributo fornito dalla ricorrente attraverso la sottoscrizione del preliminare di acquisto delle quote della società "Il Porticciolo". Invero, proprio la vicenda relativa all'acquisizione del *Village* - accompagnata da plurimi atti intimidatori nei confronti degli originari proprietari - si pone nella sentenza impugnata quale momento emblematico di esteriorizzazione del metodo mafioso (vedi pagg. 180 e ss. della sentenza impugnata).

3.6. Fasciani Carmine.

Manifestamente infondato per genericità è il motivo di ricorso in tema di partecipazione con funzioni apicali all'associazione a delinquere di stampo mafioso da parte di Carmine Fasciani (*sub* 5 dei motivi di ricorso). A parere del Collegio la Corte territoriale, infatti, non ha fondato l'affermazione di responsabilità dello stesso facendo riferimento alla "caratura criminale" dell'imputato tratta dai suoi precedenti penali, ma sulla scorta di precisi indici fattuali altamente dimostrativi della sua qualità di artefice di tutte le iniziative di carattere illecito finalizzate alla costituzione dell'omonimo *clan* con le tipiche caratteristiche di stampo mafioso. La presenza di ordini e direttive rivolte agli associati, il via libera dato alla commissione di reati, l'assunzione delle determinazioni relative alla strategia del sodalizio e alla commissione dei relativi delitti fine, le cointeressenze con gli altri sodali, l'incontestato riconoscimento del suo ruolo primario attribuitogli dai correi, e financo da altri personaggi di rilievo appartenenti ad altri gruppi criminali, danno chiara dimostrazione della correttezza della lettura in chiave associativa che degli episodi criminosi ad egli ascritti ha operato la sentenza impugnata. Di conseguenza, assolutamente fisiologico e consequenziale risulta l'identificazione operata dal giudice del merito del suo stesso nome con la consorteria oggetto del giudizio *de quo* e l'attribuzione allo stesso del ruolo di capo.

3.6. Fasciani Sabrina.

Infondate sono le censure mosse in ordine alla partecipazione della ricorrente Fasciani Sabrina al gruppo associativo (*sub* 1.2 dei motivi di ricorso). La circostanza che la stessa abbia coadiuvato il padre Carmine nel coltivare i rapporti con gli altri associati allorquando si trovava in clinica agli arresti domiciliari non risulta l'unico elemento indicato dalla sentenza impugnata a sostegno della condotta di partecipazione. Infatti, partendo dalla incontestabile rilevanza causale dell'opera di chi assicura le comunicazioni verso l'esterno per conto del capo di un'organizzazione, consentendogli, in tal modo, di continuare a dirigere i traffici illeciti dell'associazione, vanificando così le finalità della misura cautelare cui era notoriamente sottoposto, va evidenziato come i giudici di merito abbiano indicato altri elementi dimostrativi sia della consapevolezza dell'imputata della funzionalità del suo ruolo al perseguimento delle finalità associative, quanto dell'importanza della sua presenza quale riferimento per evenienze di carattere contingente.

Infatti, già in epoca remota (1998-2000), la ricorrente è risultata essere stata coinvolta in vicende che l'hanno vista protagonista nella compagine criminosa. In particolare alla stessa è stata affidata la titolarità di procure ad operare su alcuni c/c tedeschi interessati dall'operazione oggetto del reato di cui all'art. 12-*quinquies* d.l. n. 306/1992 (trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori) contestato a suo padre Carmine Fasciani; ha sottoscritto insieme alla sorella Azzurra il compromesso per l'acquisto dello stabilimento balneare *Village*; è stata incaricata a svolgere le funzioni del padre (Carmine Fasciani) nel periodo in cui quest'ultimo era detenuto agli arresti domiciliari, per la risoluzione di problemi attinenti alla conduzione del *Village*; ha informato il padre sullo stato di una trattativa già in fase avanzata (senza alcuna direttiva del Carmine) e relativa alla concessione di un prestito a titolo di usura (c.d. poliambulatorio); è stata a conoscenza di "affari di famiglia" concernenti ancora reati di usura e/o estorsione (significativa al riguardo una conversazione con il padre relativa al recupero della somma di € 1.500,00; vedi pagg. 193 e 216 della sentenza impugnata); ha gestito in autonomia un "portafoglio" di debitori, riservandosi sul punto qualsiasi tipo di decisione (con il solo onere di informare periodicamente il padre sull'andamento dell'attività usuraria); ha partecipato a riunioni di rilievo per la vita del sodalizio (il riferimento è agli incontri per la restituzione delle armi richieste da Terenzio Fasciani e alle decisioni da assumere a seguito del ferimento del Puggioni, vicenda nell'ambito della quale la ricorrente ha convocato uno dei sodali, il Rossi al cospetto del padre in merito all'autorizzazione circa la rappresaglia da intraprendere contro il Cesarini, reo di

essere l'autore di tale gesto; vedi pagg. 112 e ss. della sentenza impugnata); è presente, poi, nell'occasione in cui il padre concede l'assenso al Bitti per "lavorare".

Confermano, altresì, il consapevole coinvolgimento della ricorrente negli affari del *clan* Fasciani il concorso nella commissione delle intestazioni fittizie di cui ai capi O) ed O1) della rubrica, volte alla conservazione del *Village* nel dominio della famiglia, nonché la partecipazione al sodalizio finalizzato al traffico di droga (al riguardo vedi par. C.3.6).

Di conseguenza, alla luce del complesso degli elementi indicati, correttamente alla ricorrente è stato assegnato nella sentenza impugnata il ruolo di partecipe sia in virtù della funzione di *nuncius* del padre, sia di quello di soggetto operativo a disposizione della consorteria. Costituisce, infatti, un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui integra il delitto di partecipazione all'associazione la condotta di colui che assolve il compito di far circolare messaggi, ordini ed informazioni tra i soggetti in posizione apicale detenuti e i partecipi in libertà. (Fattispecie relativa alla moglie di un capo *clan* che informava regolarmente il marito ristretto in carcere della condizione dei sodali latitanti e dell'andamento del traffico di stupefacenti gestito dall'organizzazione - Sez. 2, n. 41736 del 9/4/2018, Rv. 274077; Sez. 2, n. 13506 del 28/2/2013, Rv. 255731). Nel caso in esame, i messaggi e le informazioni di cui la ricorrente veniva a conoscenza erano, infatti, diretti ad un soggetto all'epoca in stato di detenzione ospedaliera, "attenzionato" dalle forze dell'ordine (la stessa sentenza evidenzia i particolari accorgimenti utilizzati dagli associati soprattutto dopo gli arresti di alcuni di loro, per comunicare con il Carmine Fasciani) e con un ruolo apicale in quanto capo del sodalizio. E', dunque, per il tramite della figlia Sabrina che il padre può tenere i contatti con gli altri sodali direttamente impegnati nella commissione delle attività illecite perseguite dall'associazione. Si tratta, all'evidenza, di un comportamento causalmente efficiente, supportato, per come sopra indicato, dal dolo di partecipazione, ben ricavato dalla diretta interlocuzione con il genitore e dalla presenza della ricorrente nelle riunioni tenute dal padre con gli altri sodali ovvero nei contatti avuti con alcuni di essi. Tanto sarebbe sufficiente ad asseverare la qualità riconosciuta dalla decisione impugnata.

Le altre condotte criminose attribuite dal giudice del merito danno conferma ulteriore dell'intraneità della ricorrente al contesto associativo, dimostrando come il sodalizio potesse contare in ogni momento sulla sua vicinanza al padre per intervenire in relazione alle più varie contingenze

operative, come si deduce anche dall'espresso riferimento che alla medesima fa Alessandro Fasciani in uno dei suoi "biglietti" indirizzati allo zio Carmine, ove viene indicata come quella che può intercedere per la risoluzione di una questione in cui è coinvolta una persona che lui raccomanda (vedi pagg. 258 e ss. della sentenza di primo grado richiamata sul punto da quella impugnata).

La condotta di partecipazione risulta, pertanto, essere stata correttamente ricavata in forza di una permanente e stabile disponibilità per il perseguimento dello scopo sociale che si è concretizzata attraverso comportamenti contributivi che hanno di fatto accresciuto la potenziale capacità operativa del sodalizio.

Tale quadro probatorio affronta positivamente anche la prova di "resistenza" rispetto a circostanze su cui si appuntano le censure della difesa per contrastare le conclusioni raggiunte in ordine alla vicenda del credito vantato dal padre nei confronti del titolare della "Messina Car", e alla valutazione di conversazioni concernenti importi di incerta provenienza, verosimilmente illecita (facendosi richiamo a specifiche e menzionate località quali "Prenestina" .. "San Basilio"..), ma che trovano solo generici elementi di riferimento negli atti processuali.

3.7. Fasciani Terenzio.

Infondate sono le doglianze mosse in tema di partecipazione dal ricorrente Fasciani Terenzio (*sub* 2.3. seconda parte dei motivi di ricorso). Le doglianze difensive si sono incentrate sull'assenza, per tale imputato, di elementi pregressi di collegamento temporale e giudiziario con l'associazione a delinquere semplice e i traffici delittuosi riferibili al fratello e agli altri familiari (anche se sul punto la sentenza impugnata precisa, per dovere di completezza, come il ricorrente annoveri un coinvolgimento con il Carmine Fasciani in un processo penale per plurimi episodi di usura conclusosi con declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati), ovvero della commissione di delitti fine espressione della pervasività nel tessuto economico-sociale del sodalizio di stampo mafioso. Tuttavia a parere del Collegio, la verifica compiuta dal giudice del merito e gli elementi all'uopo valorizzati sgombrano il campo da ogni incertezza probatoria concernente la sussumibilità della condotta tenuta dal ricorrente, per come accertata dai giudici di merito, nel corretto paradigma della partecipazione associativa contestata. Infatti, nella sentenza impugnata si dà atto dell'assenza di precedenti penali significativi (quelli annoverati dall'imputato sono risalenti agli anni 1992 e 1998), della duplice assoluzione in ordine ai capi L) e P) della rubrica e del mancato

coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, non essendo stati rinvenuti nelle dichiarazioni accusatorie del Cassia adeguati elementi di riscontro.

Tuttavia, in base agli ulteriori elementi probatori acquisiti, l'affermazione di responsabilità del ricorrente si sottrae ai vizi denunciati. La condotta di partecipazione è stata, infatti, ricavata da un serie di "indicatori" chiara espressione del rapporto fiduciario che legava i due fratelli all'interno del sodalizio criminale. Viene valutato a tale fine particolarmente significativo l'episodio concernente il recupero delle armi del sodalizio detenute dal Sibio e da Colabella, di cui è stato incaricato proprio il Terenzio Fasciani. Che l'ordine promanasse dal Carmine Fasciani e non fosse un'iniziativa estemporanea e personale del Terenzio Fasciani è stato spiegato dalla Corte di merito con congrua motivazione esente da censure logico-giuridiche. Si è escluso, infatti, che l'ordine trovasse la sua ragione nell'esigenza di rivendere le armi per sanare i debiti derivanti dalla latitanza in territorio spagnolo del figlio Alessandro+10. Quest'ultimo, infatti, è stato assolto dal reato di concorso nella detenzione e nel porto delle armi del sodalizio (con la conseguenza che non poteva ritenersi provenire la richiesta da tale imputato); inoltre, l'esistenza in capo al Terenzio Fasciani di redditi stabili e cospicui derivanti dall'attività commerciale svolta dal ricorrente escludono la presenza di una giustificazione di vendita delle stesse per ragioni di ordine finanziario. Inoltre, in presenza dell'iniziale perplessità manifestata da Sibio e Colabella nell'aderire alla richiesta di restituzione delle armi, ha fatto seguito il diretto intervento del Carmine Fasciani per suggellare l'autenticità della provenienza dell'ordine dal capo del sodalizio, con conseguente restituzione delle armi fatte pervenire ai destinatari delle richieste. In questo caso ritiene il Collegio che le letture alternative del compendio probatorio non sono consentite in queste sede a fronte di motivazione logicamente espressa, da cui si rileva come al contributo causale volto all'esecuzione di un ordine del capo, si accompagna anche la partecipazione alla riunione "strategica" sulla destinazione delle armi.

D'altra parte, la circostanza che il ricorrente conoscesse coloro che detenevano le armi del sodalizio è un ulteriore indice di intraneità dello stesso all'associazione, in quanto trattasi di condivisione di un'informazione vitale per l'esistenza e l'operatività del *clan* di appartenenza. A fronte, pertanto, di un'attività altamente significativa per il sodalizio (la sentenza rescindente ha posto il giudicato sulla co-detenzione delle armi da parte del ricorrente unitamente a Sibio, Colabella, Carmine Fasciani e Bitti per la sola pistola *Glock*), l'essere consapevole dell'identità dei detentori delle armi e l'averne a questi rivolto

la richiesta di riconsegnarle esprime – per come già evidenziato dalla sentenza di annullamento (pag. 49) – il potere di fatto sulle stesse. La successiva partecipazione alla riunione on il capo e la sua collaboratrice Sabrina Fasciani per decidere su una questione di tale delicatezza, esclude che il contributo del ricorrente possa essere ricondotto a differenti ipotesi di reato (concorso esterno), dovendosi correttamente ritenere che solo ad un associato di riconosciuta *affectio* è consentito interloquire e presenziare alla determinazione del *clan*. In questo caso la prova dell'appartenenza all'associazione mafiosa trova coerente motivazione anche nella ricostruzione complessiva della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni, come dimostrato anche da altri procedimenti già passati in giudicato, rilevanti ai fini della dimostrazione dell'*affectio societatis* (Sez. 5, n. 13701 del 14/2/2014, Rv. 260211, Sez. 5, n. 47602 del 29/11/2012, Rv. 254105), da valutarsi, dunque, alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo effettivo che emergono anche da significativi "*facta concludentia*" (Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, Rv. 273571).

3.8. Sibio Riccardo.

Manifestamente infondate sono le doglianze mosse riguardo la condotta di partecipazione contestata a Sibio Riccardo (*sub* 2 dei motivi di ricorso e 6.2 dei motivi aggiunti). La sentenza impugnata poggia la sua affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo su molteplici indici dimostrativi che vedono il ricorrente coinvolto in prima persona e con un ruolo di primo piano nel disegno perseguito dal Carmine Fasciani di realizzare una fitta rete di canali di approvvigionamento di droga dall'estero utilizzabili dall'associazione (sul punto vedi par. C.3.8). Questa scelta "espansionistica" dell'attività del gruppo criminale rispondeva ad una precisa strategia del sodalizio di stampo mafioso che, con l'incremento dei traffici di droga, intendeva rafforzare la sua caratura criminale. La condotta di partecipazione si ricava non solo dal pieno coinvolgimento del ricorrente nelle plurime vicende di importazione di droga, ma anche in quello relativo alla co-detenzione delle armi, di vitale importanza per l'operatività ed il rafforzamento del sodalizio di stampo mafioso e nelle varie "iniziative" che attengono alle "reazioni" che lo stesso *clan* Fasciani avrebbe dovuto assumere nei momenti di conflittualità, al fine di rafforzare il suo prestigio criminale e la presenza sul territorio (il riferimento è alle vicende Cesarini e Pugliese).

Per quanto riguarda il profilo giuridico della contestazione, occorre sottolineare che il *clan* Fasciani aveva strutturato al suo interno un riconoscibile

assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico, riservando al nucleo familiare la gestione delle attività più propriamente incidenti nel tessuto economico-sociale territoriale. Con riferimento invece all'attività organizzativa spesa ai fini della partecipazione del sodalizio mafioso nell'attività di narcotraffico emerge lo specifico impegno, tra cui quello del ricorrente, a stabilizzare una posizione del sodalizio mafioso all'esterno, anche senza avvalersi necessariamente del metodo mafioso (Sez. 1, n. 17702 del 21/1/2010, Rv. 247059; in tema di rilievo delle condotte ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 ai fini della partecipazione all'associazione di stampo mafioso, vedi Sez. 2, n. 26725 del 1/3/2013, Rv. 256724; Sez. 6, n. 31908 del 14/5/2019, Rv. 276469).

Nessun rilievo assume, in difetto di ricorso per cassazione del pubblico ministero, ai fini della risoluzione delle questioni poste in tema di partecipazione al delitto di cui al capo D) della rubrica, la circostanza che la Corte di merito, pur avendo argomentato nel senso di riconoscere al ricorrente un ruolo "autonomo - organizzativo" anche nel sodalizio mafioso (vedi pag. 216 della sentenza impugnata), lo abbia poi condannato come partecipe con una pena in continuazione contenuta (vedi pag. 248 della sentenza impugnata). Peraltro, anche a voler considerare eventuali profili di contraddittorietà nell'attribuzione motivazionale di "pari" ruoli al ricorrente in entrambe le associazioni, vi sarebbe comunque carenza di interesse in ordine alla deduzione della censura in quanto all'imputato è stata poi inflitta la pena per il semplice ruolo di partecipe, applicando una valutazione riconducibile al concorso formale per il calcolo della sanzione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (S.U. n. 1149 del 25/9/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883).

4. L'aggravante dell'essere l'associazione armata (art. 416-bis, comma 4, cod. pen.).

La circostanza aggravante dell'essere l'associazione di stampo mafioso armata è stata riconosciuta nei confronti di Fasciani Carmine, Terenzio e Sabrina, nonché di Bitti Luciano, Colabella Jhon Gilberto e Sibio Riccardo.

Non sono stati proposti specifici motivi dai ricorrenti Bitti e Colabella, i quali peraltro risultano essere stati condannati il primo per la detenzione di una delle pistole dell'associazione, di cui aveva ottenuto la disponibilità per commettere una rapina dietro l'autorizzazione del capo *clan* Carmine Fasciani e, il secondo, per avere custodito le armi del sodalizio per un periodo di cinque mesi, di cui poi disponeva secondo le determinazioni del capo Carmine Fasciani.

Diversamente hanno invece proposto motivi di ricorso gli imputati Fasciani Carmine, Sabrina e Terenzio, nonché Sibio Riccardo.

Quanto a Terenzio Fasciani, la doglianza (vedi *sub* 1.2 dei motivi di ricorso) è inammissibile poiché genericamente formulata.

Quella avanzata da Sibio Riccardo (*sub* 3.1. dei motivi di ricorso) è manifestamente infondata, in quanto poggia su una prospettiva di merito, smentita dalla sentenza impugnata, secondo cui le armi detenute dal ricorrente non sarebbero riconducibili al sodalizio. La Corte territoriale, invece, con motivazione congrua ha ritenuto che le armi di cui il ricorrente ha avuto la diretta disponibilità fossero direttamente riconducibili all'associazione di stampo mafioso in ragione del potere di decisione sulla sorte e sull'impiego delle stesse da parte del capo Carmine Fasciani e di ulteriori molteplici indici fattuali ricavati dal compendio intercettivo in cui i diversi sodali (tra cui proprio quelli nei cui confronti la circostanza è stata riconosciuta) fanno riferimento alle armi ed alla necessità di utilizzarle nell'ambito delle illecite dinamiche proprie del sodalizio.

Quanto a Carmine Fasciani, è asseverato da tutte le sentenze di merito e dalla sentenza rescindente (pag. 48) che il ricorrente non solo fosse consapevole di tale detenzione come dimostrano gli espliciti colloqui tra i coimputati Sibio e Colabella, ma che avesse, in ragione del ruolo di capo, poteri dispositivi, per come si ricava sia dall'autorizzazione alla consegna della pistola *Glock* al Bitti necessaria allo stesso per commettere una rapina, sia dalla decisione sulla sorte delle armi allorché il fratello Terenzio Fasciani ne chiese la restituzione ai custodi. Pertanto, la riconducibilità delle armi al ricorrente non si fonda su una mera presunzione derivante dal suo ruolo di capo del sodalizio – pur evocata dalla Corte di merito quale ulteriore elemento logico di supporto – ma su specifici episodi fortemente dimostrativi dello stretto legame di consapevolezza che di fatto egli aveva sia in ordine al possesso delle armi che del loro eventuale impiego.

Infine, con riferimento a Sabrina Fasciani (*sub* 4 dei motivi di ricorso), la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodalizio è stata desunta tanto dal riferimento al contenuto di diverse intercettazioni in cui, in sua presenza, si fa riferimento alle armi e al potere di disporre delle stesse da parte del padre, sia dalla presenza della ricorrente alla riunione con Carmine e Terenzio Fasciani in data 11.4.2013 a "Villa Faieta" (ove il Carmine Fasciani era detenuto agli arresti domiciliari) per risolvere la questione relativa alla consegna delle armi da parte di Sibio e Colabella a seguito della richiesta fatta loro da Terenzio Fasciani (sul punto vedi par. B.3.7).

Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata, nell'analisi complessiva della piattaforma probatoria acquisita tanto in punto di riconducibilità delle armi al sodalizio di stampo mafioso e agli scopi da questo perseguiti, quanto alla piena consapevolezza in capo ai ricorrenti della presenza di armi, si sottrae ai vizi di legittimità denunciati.

5. L'aggravante del riciclaggio "mafioso" (art. 416-bis, comma 6. cod. pen.).

La circostanza è stata riconosciuta in motivazione nei confronti di tutti gli imputati condannati per la partecipazione al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo D) della rubrica (Bartoli Franca Silvia, Bitti Luciano, Colabella Jhon Gilberto, Fasciani Alessandro, Fasciani Azzurra, Fasciani Carmine, Fasciani Sabrina, Fasciani Terenzio, Inno Gilberto e Riccardo Sibio; vedi pag. 227 della sentenza impugnata). Nei confronti di Inno Gilberto la condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen., è irrevocabile non avendo egli proposto ricorso per cassazione. Le conclusioni tratte sul punto dai giudici di merito e passate in giudicato costituiscono un elemento ulteriore di valutazione nel presente procedimento in relazione alla fondatezza delle doglianze proposte dai ricorrenti.

Tutti i ricorrenti hanno censurato l'applicazione dell'aggravante *de qua* sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione. Al riguardo, osserva la Corte che devono ritenersi inammissibili, poiché generici, i motivi dedotti da Fasciani Terenzio e Bitti Luciano (rispettivamente, *sub* 1.2 e *sub* 3 dei motivi dei ricorsi); devono ritenersi infondate le censure sollevate dagli altri ricorrenti (Bartoli *sub* 4; Colabella *sub* 4; Fasciani Alessandro *sub* 4; Fasciani Azzurra *sub* 5; Fasciani Carmine *sub* 6; Fasciani Sabrina *sub* 2; Sibio *sub* 3). La parziale sovrapposibilità delle questioni sollevate ne consente almeno *in parte qua* una trattazione unitaria, arricchita dalle specifiche valutazioni riferite alle censure proprie delle singole posizioni dei ricorrenti.

Ciò premesso, il Collegio condivide la qualificazione riconosciuta dai giudici di merito della natura oggettiva della circostanza in esame, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, financo espressa a Sezioni Unite (S.U., n. 25191 del 27/02/2014, Mediate, Rv. 259589; tra le altre, Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Rv. 261334; Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Rv. 252172; Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011 -dep. 17/02/2012-, Rv. 252114; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Rv. 244904; Sez. 1, n. 4375 del 25/06/1996, Rv. 205497). In proposito si osserva, richiamando quanto sostenuto da autorevole dottrina, come l'aggravante rappresenti una sorta di "progressione criminosa" rispetto al reato-

base e denoti la maggiore pericolosità di un'organizzazione che, mediante il conseguimento degli obiettivi prefissati, produce una più intensa lesione degli interessi protetti, influenzando sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza mediante la penetrazione in settori di attività imprenditoriale lecita. Il perseguimento della finalità descritta dall'art. 416-*bis*, comma 6, cod. pen. mediante i proventi dei delitti rappresenta, pertanto, una connotazione obiettiva dell'associazione, della quale qualifica la pericolosità. L'aggravante deve quindi essere riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, non occorrendo che quest'ultimo si interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività economiche di cui i sodali intendano assumere o mantenere il controllo. Il carattere oggettivo della circostanza comporta che di essa ne risponda il singolo sodale, per il solo fatto della partecipazione (purché, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., questi sia consapevole o colpevolmente inconsapevole dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi), allorquando la sussistenza di tale elemento accessorio sia riconosciuta rispetto all'associazione di appartenenza, e non necessariamente - si badi - in capo ad un coimputato. L'aggravante prevista dall'art. 416-*bis*, comma 6, cod. pen., infatti, avendo natura oggettiva va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, con la conseguenza che essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso sempre che siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego dei profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (S.U., n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo, Rv. 259588-89). Opinare diversamente, d'altra parte, significherebbe far dipendere l'applicazione di istituti di natura sostanziale, quale la configurabilità di una circostanza ed il correlativo aggravio sanzionatorio, da un'evenienza a carattere processuale, ossia la sottoposizione a procedimento penale unitamente ad una parte dei sodali che non rappresentino l'associazione nella sua interezza, venendosi così a determinare un ingiustificato distinguo tra individui giudicati ad esito di processi diversi, ma appartenenti alla medesima associazione, dotata di una portata lesiva che giustifica, per quanto *supra* osservato, l'aggravio di pena.

Tale precisazione assume particolare rilievo nel caso in esame. Infatti, entrambi i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza dell'aggravante nell'aver il *clan* Fasciani reimpiegato i proventi derivanti dalle attività illecite del sodalizio per il mantenimento delle attività imprenditoriali riferibili alla famiglia (in particolare per la valorizzazione dello stabilimento balneare *Village*). Al proposito, è stato anche fatto riferimento ad una intercettazione da cui emerge

chiaramente la destinazione dei proventi derivanti dall'usura alla copertura dei costi per lavori importanti di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione da fare al *Village* in vista dell'apertura della stagione estiva. A ciò, poi, deve anche aggiungersi, per come si ricava dal complesso degli ulteriori elementi probatori riportati in sentenza (e per lo più ricavati dalle intercettazioni), l'esistenza di un flusso finanziario a vantaggio del sodalizio derivante dai proventi di cui ai delitti di usura, estorsione e traffico di stupefacenti (nella zona di Tor Bella Monaca), accertato proprio nel periodo di operatività dell'associazione di stampo mafioso e proveniente anche dal contributo dei sodali che non facevano strettamente parte del nucleo familiare dei Fasciani.

D'altra parte, poiché il *Village*, per come asseverato dai giudici di merito (vedi *supra*), ha assunto la qualità simbolica del dominio del *clan* Fasciani su Ostia - dovendosi escludere che tale iniziativa economica sia frutto di progetti ideati autonomamente dai singoli associati (come dedotto dalle difese di Bartoli Franca Silvia e Carmine Fasciani) - appare coerente con le acquisizioni probatorie sul punto far derivare una presunzione di conoscenza in capo a tutti i sodali, ovvero escludere l'ignoranza colposa, dell'esistenza di un nesso di destinazione verso tale cespite di parte delle somme provento dei delitti fine del sodalizio. Se si considera, poi, che detta attività economica - la quale è strutturalmente connessa, anche sotto il profilo temporale, all'assunzione della natura mafiosa del *clan* - era già presente al momento dell'ingresso dei sodali "estranei" (Bitti, Colabella, Inno, Sibio) al nucleo familiare dei Fasciani, appare priva di decisività la censura che riferimento alla brevità dell'arco temporale nel quale si è manifestata la loro partecipazione per dedurre l'insussistenza della stessa. A tal fine deve aversi riguardo all'orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 5, n. 18756 dell'8/10/2014, dep. 2015, Rv. 263698) ed emergendo in ogni caso l'apprezzabilità dello stesso in relazione ai comportamenti tenuti in favore del sodalizio [con conseguente infondatezza delle doglianze mosse al riguardo dai ricorrenti Colabella (*sub* 4) e Sibio (*sub* 3.2)].

In relazione alla posizione di Alessandro Fasciani l'attribuzione dell'aggravante poggia non solo sull'appartenenza ad un *clan* eminentemente familiare, ma anche su indicatori pienamente dimostrativi dell'essersi consapevolmente prestato agli scopi perseguiti dallo zio Carmine proprio ai fini

G

dell'operazione *Village*; con riferimento alla posizione di Azzurra Fasciani correttamente il quadro probatorio è stato riconosciuto nel consistente apporto dalla stessa prestato alle operazioni volte alla conservazione e al mantenimento del cespite alle finalità perseguite dall'associazione; quanto a Sabrina Fasciani, per le conclusioni raggiunte appare corretto il riferimento al suo diretto coinvolgimento nelle operazioni di intestazione fittizia a corredo della conservazione della struttura.

Non esclude, infine, la sussistenza dell'aggravante il fatto che le sentenze di merito abbiano individuato principalmente nel *Village* l'attività imprenditoriale oggetto di reimpiego. Invero, si tratta di una struttura produttiva caratterizzata da un complesso di molteplici e connesse attività imprenditoriali ivi insistenti, di rilevanti dimensioni nell'ambito del settore balneare e ricreativo in quel di Ostia, diretta a prevalere, per la dimensione e il numero dei servizi offerti, sulle altre strutture dello stesso settore economico.

La particolare rilevanza dell'attività imprenditoriale svolta dal *Village* con le sue collaterali attività economiche di carattere strumentale, rende corretta con il quadro probatorio di riferimento la valutazione presente nelle sentenze di merito secondo la quale da tale "immanente notorietà" è stato possibile trarre anche un elemento logico per ritenere chiaro, ai sodali non direttamente coinvolti nella gestione, l'evidenza del sistematico reimpiego di risorse su tale cespite, funzionale non solo alla sua manutenzione ma anche per il riciclaggio dei proventi del *clan*. Devono ritenersi quindi infondate le censure sollevate sul punto dalla difesa di Bartoli Franca Silvia (*sub* 4) e da Sabrina Fasciani (*sub* 2).

C) I delitti fine dell'associazione di stampo mafioso.

Premessa.

Come sopra evidenziato, le sentenze di merito hanno ricondotto al *clan* Fasciani molteplici attività criminose in tema di delitti contro il patrimonio (usura, estorsioni, danneggiamenti), contro la persona (minacce, attentati, programmati atti di violenza) e in materia di stupefacenti. Ciò a conferma della pervasività criminale dell'associazione, a prescindere dai delitti fine contestati nel presente procedimento. Si evidenzia, infatti, che l'insufficienza di un elemento indiziario ai fini dell'affermazione di responsabilità, in sede dibattimentale, per un reato fine, non ne preclude l'utilizzazione con riferimento al reato associativo, in quanto capace di dar conto, unitamente ad altri elementi di prova, dell'esistenza del sodalizio e del coinvolgimento del soggetto a cui si riferisce nella vita dell'associazione (in termini, vedi Sez. 5, n. 18837 del 5/11/2013, dep. 2014,

Rv. 260920; Sez. 2, n. 14052 del 10/1/2019, Rv. 275418). Nel prosieguo della motivazione si affronteranno, pertanto, le questioni attinenti ai delitti fine specificamente enucleati e contestati nel presente procedimento, osservandosi come altri delitti abbiano formato oggetto di separati procedimenti penali.

C.1. L'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo A1 della rubrica).

1. Le questioni in ordine alla sussistenza ed alla partecipazione degli imputati all'associazione.

1. Le censure, sollevate da tutti gli imputati condannati in ordine al capo A1) della rubrica, attengono sia alla sussistenza del sodalizio che alla condotta di partecipazione. I motivi riguardano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, nonché il vizio di motivazione.

1.1. Occorre fare preliminarmente riferimento alla sentenza rescindente, la quale non solo ha ravvisato un vizio di motivazione nella sentenza assolutoria, ma ha richiamato anche i principi già dettati da questa Corte di legittimità in tema di prova in ordine alla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, con l'indicazione al giudice del merito di valutare attentamente e in modo unitario il compendio probatorio, oggetto invece di un'evidente lettura parcellizzata ad opera della prima Corte di appello. In particolare, è stato evidenziato come quegli indici che secondo le prospettazioni difensive sarebbero dimostrativi di iniziative estemporanee dei singoli soggetti di volta in volta coinvolti nelle operazioni di importazione di droga (non riuscita) possano risultare invece – sulla scorta di una ricostruzione fattuale che tenga conto anche della valenza dei dialoghi intercettati e dei documenti rinvenuti – evocativi di condotte rientranti nel programma definito di una struttura caratterizzata da stabilità.

1.2. Soffermandosi sull'esatta portata della fattispecie *de qua*, occorre anzitutto precisare che incriminata è l'associazione e non la partecipazione all'associazione, come si ricava dal tenore testuale del primo comma dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 che distingue l'associarsi dalla condotta di partecipazione menzionata nel secondo comma. Il reato associativo viene a consumazione [soprattutto *sub specie* di accordo costitutivo, ma anche come ipotesi di adesione successiva a sodalizio già venuto in essere] ben prima ed indipendentemente dalla concreta realizzazione del programma criminoso (già ontologicamente un *posterius* rispetto alla nascita dell'associazione) per le ragioni di anticipazione della tutela delle oggettività giuridiche protette (in primo luogo, l'ordine pubblico, gravemente minacciato dalla venuta in essere di gruppi associati che perseguano

G

finalità criminali), la cui esposizione a pericolo è direttamente discendente dai particolari delitti fine dell'associazione. Per la sussistenza del reato associativo, l'accordo (coessenzialmente aperto) è destinato a costituire una struttura permanente ove i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti che, relativamente alla figura di reato contemplata dall'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, sono della stessa specie, preordinati, cioè, alla cessione o al traffico di sostanze stupefacenti. È la struttura, anche rudimentale, del sodalizio che designa la figura associativa così da caratterizzarla, per la necessaria predisposizione del programma criminoso, di fattori di assoluta singolarità e da rendere, in fondo, "ininfluente" l'inserimento del reato di associazione per delinquere nella categoria dei reati a concorso necessario, altri risultando gli elementi decisivi ai fini della identificazione dell'essenza stessa di tale reato (nel senso che è sufficiente anche un'organizzazione minima, vedi Sez. 2, n. 19146 del 20/2/2019, Rv. 275583). Diviene, allora, predominante il profilo teleologico: il particolare allarme sociale derivante dalla struttura giustifica la previsione di un'autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall'ordinamento, dal pericolo per l'ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede che i delitti per la commissione dei quali la *societas sceleris* è stata costituita vengano effettivamente realizzati, a differenza di quanto accade per l'accordo che si inserisca quale momento cruciale del reato meramente plurisoggettivo (in termini Sez. 6, n. 9320 del 12/5/1995, Rv. 202038; Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583). Infatti, mentre per la punibilità del concorso di persone occorre la concreta realizzazione dei reati programmati, quantomeno nella forma del tentativo, per la sussistenza del delitto associativo è del tutto irrilevante l'effettiva commissione dei reati programmati, tanto che la responsabilità del singolo associato per tale reato può essere affermata anche qualora nessuno dei delitti fine sia stato consumato ovvero se anche l'imputato non abbia preso parte materialmente ad alcuna delle imprese criminose condotte a termine dall'associazione (*ex multis*, Sez. 6, n. 10725 del 25/9/1998, Rv. 211743; Sez. 6, n. 3846 del 20/11/2000, dep. 2001, Rv. 218417; Sez. 6, n. 7957 del 5/12/2003, dep. 2004, Rv. 228482; Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009; Sez. 5, n. 1964 del 7/12/2018, dep. 2019, Rv. 274442).

Dal punto di vista della condotta tipica, si può affermare che la partecipazione all'associazione sia, al tempo stesso, qualcosa di meno e qualcosa

di più rispetto alla realizzazione concreta di un contributo fattivo al programma associativo.

1.3. Questi essendo i presupposti, ritenere che l'assenza di delitti fine o di sequestri di droga siano elementi ostativi alla ritenuta sussistenza del reato in esame si pone in dissonanza sia con la stessa tipicità della fattispecie, sia con i principi enucleati sul punto da questa Corte di legittimità ed indicati anche dalla sentenza rescindente. Sul punto appare consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine" non è necessaria, sia ai fini della configurabilità e neppure ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459, del 6/11/2015, dep. 2016, Rv. 266710; Sez. 3, n. 29655 del 29/1/2018, Rv. 273717).

Infatti, la prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai "reati-fine", può essere data con mezzi e modalità diverse da quelli utilizzati in ordine alla commissione dei predetti reati. In tal senso non rileva il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i "reati-fine" dell'associazione (Sez. 3, n. 40749 del 5/3/2015, Rv. 264826). Parimenti, la prova dei reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in presenza del mancato rinvenimento della droga può essere desunta non soltanto dal sequestro e dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie, quali ad es. il contenuto di intercettazioni (Sez. 2, n. 19712 del 6/2/2015, Rv. 263544; Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Rv. 268710).

1.3.1. E' stata sottolineata dai ricorrenti la natura "estemporanea" delle quattro operazioni volte all'importazione di droga dall'estero, non andate a buon fine per ricavare l'assenza di un periodo temporale idoneo a ritenere possibile la sussistenza del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. In realtà, a parere del Collegio, la brevità dell'intervallo temporale, dal dicembre 2012 all'emissione della misura custodiale del luglio 2013; i differenti canali di approvvigionamento; la partecipazione di soggetti non sempre coincidenti; il perseguimento anche di interessi personali dei sodali; l'assenza di ruoli prestabiliti, non si rivelano, nel presente caso ed alla luce della ricostruzione del fatto per come operata dai giudici di merito, decisivi ai fini dell'esclusione della sussistenza della fattispecie incriminata.

1.3.2. Osserva la Corte che in ordine alla durata del vincolo associativo, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, nessun riferimento di carattere temporale predeterminato si rinviene nella fonti normative. Infatti, i caratteri di stabilità e permanenza che devono

G

qualificare il vincolo associativo non implicano necessariamente la protrazione dell'associazione per una durata temporale certa e, a fortiori, che il vincolo associativo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato. L'indeterminatezza riguarda il programma criminoso che si mira ad attuare, non l'associazione *ex se* considerata, la quale non è esclusa dalla durata di "esistenza in vita" accertata nel concreto, e neppure dalla circostanza che il vincolo associativo si sia instaurato con una preventiva individuazione del tempo di operatività del sodalizio (magari correlata al raggiungimento o meno di determinati obiettivi di profitto – Sez. 5, n. 18756 dell'8/10/2014, Rv. 263698; Sez. 2, n. 52005 del 24/11/2016, Rv. 268767; Sez. 3, n. 27910 del 27/3/2019, Rv. 276677).

Occorre piuttosto che nell'arco temporale, seppur caratterizzato da brevità, il sodalizio abbia dato prova di "vitalità", di guisa che si possa affermare la messa in pericolo del bene giuridico. E tale vitalità non deve essere necessariamente ricavata dalla realizzazione dei "delitti-fine", ma dalla persistente volontà dei sodali di tradurre in atto il programma delinquenziale dandosi ed al quale apportano un contributo causale in un contesto caratterizzato da un *minium* di organizzazione.

E ciò è proprio quello che è avvenuto nel caso di specie, ove secondo le sentenze di merito, si è assistito ad una frenetica attività volta ad importare droga dall'estero, nell'ambito di un disegno governato dal Carmine Fasciani e dall'organizzazione che al medesimo faceva riferimento. Puntualmente evocati sono stati gli indici dimostrativi della sussistenza di un sodalizio riconducibile al modello di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, la cui combinazione logico-fattuale dà pienamente conto della messa in pericolo dei beni giuridici tutelati.

Risulta anzitutto che alcuni degli imputati ritenuti sodali fossero gravati da precedenti penali specifici (Carmine Fasciani, Mazzoni Mirko e Ferramo Eugenio) e che tutti fossero alla ricerca di occasioni per acquistare droga al fine di farne commercio. Inoltre, erano consapevoli e disponibili a partecipare ad operazioni di narcotraffico, tanto che si tenevano reciprocamente informati delle rispettive opportunità di "lavoro". Si tratta dunque di partecipi potenzialmente capaci di dar vita ad un traffico di droga (sono state rinvenute diverse armi a disposizione del sodalizio e molteplici sono i riferimenti all'uso di utenze pulite effettivamente nella disponibilità di alcuni sodali o concorrenti). Risulta, poi, che tale volontà si sia tradotta in concreto anche nella ricerca e nell'individuazione di contatti con soggetti coinvolti nel traffico internazionale di stupefacenti (Kowalski, Martinelli, Bosco, il sedicente Luis, El Azizi). Pertanto, correttamente è stato ritenuto che

l'intento criminale, per come disvelato dalle intercettazioni e dalla documentazione acquisita, dagli accertamenti concernenti gli spostamenti dei soggetti coinvolti, sia andato ben oltre la sfera dell'intenzione – così evitandosi qualunque rilievo di colpa di autore – ma si sia estrinsecato attraverso il compimento di un'attività materiale che, anche in ragione delle qualità degli interlocutori, poteva avere concreto successo. Ciò, del resto, è altresì confermato dal fatto che tale attività si sia diretta e in parte svolta verso Paesi notoriamente implicati nei traffici internazionali di droga (come la Spagna e il Marocco, con riferimenti anche al Belgio, come emerge dalle intercettazioni per un viaggio del Sibio). Questa ricostruzione è stata operata in modo sostanzialmente univoco dalle tre sentenze di merito che hanno dato puntualmente atto degli incontri tra i soggetti coinvolti nei diversi viaggi compiuti proprio allo scopo di attivare traffici di sostanze stupefacenti. Dalle intercettazioni si ricava, infatti, che l'intento non fosse solo esplorativo, ma volto a perfezionare in tempi rapidi l'acquisto della sostanza stupefacente.

Peraltro, dagli stessi dialoghi risulta come alle proposte si accompagnasse il riferimento all'esistenza di un substrato organizzativo diretto ad assicurare l'importazione e la successiva cessione al dettaglio della droga e che il pagamento delle partite dello stupefacente poteva anche contare su una provvista di denaro già disponibile. Al riguardo, rilevano i molteplici riferimenti contenuti nelle intercettazioni ("è sempre tutto pronto") concernenti le modalità di trasporto della droga e le manifestazioni delle volontà di perseguire gli obiettivi prefissati. Sotto questo profilo è assolutamente condivisibile e coerente con l'impianto motivazionale il riferimento contenuto nella sentenza impugnata (pag. 126) ove viene richiamato, come nel caso della vicenda relativa all'importazione della droga dalla Spagna, che tale Paese fosse stato individuato in ragione della presenza di "mezzi e uomini" sui quali il sodalizio poteva contare (vedi pag. 126 della sentenza impugnata).

Dalla ricostruzione dei fatti correttamente è stato dunque ritenuto che l'attività di importazione di droga, il contatto e l'incontro con le relative fonti di approvvigionamento richiede necessariamente la predisposizione di strumenti volti al materiale trasporto dello stupefacente, alla sua custodia ed alla successiva cessione, seppur non necessariamente in ogni suo dettagliato aspetto. La prospettiva di un'importazione internazionale di stupefacenti, peraltro di diversa qualità, appare del tutto incompatibile con un'ipotesi di accordo estemporaneo a base concorsuale, come prospettato dalle difese, militando piuttosto per un'importazione a sviluppo progressivo, posto che

l'intento perseguito dai ricorrenti deve ritenersi essere stato non quello di acquisire una partita di droga, ma quello di creare dei canali stabili in prospettiva di un numero di operazioni indeterminato, obiettivo del tutto coerente con la ricerca anche di più fonti per l'approvvigionamento di diverse tipologie di stupefacente (hashish e cocaina). Una conclusione che trova riscontro anche nella prosecuzione delle operazioni volte all'importazione di droga dalla Spagna allorché Alessandro Fasciani – che costituiva in quel Paese per l'associazione un riferimento di rilievo – è stato arrestato, ponendo termine alla sua latitanza. Inoltre, ulteriore conferma di tali premesse, viene ricavato dal contenuto – definito "eloquente" dalla sentenza rescindente – dei biglietti rinvenuti in possesso del Sibio e riconducibili ad Alessandro Fasciani, all'epoca latitante in Spagna, che danno univocamente conto dell'interesse perseguito da Carmine Fascini nel dar vita ad un traffico internazionale di droga, del ruolo di primo piano da costui svolto e dell'esistenza di forti legami tra i sodali. Nello specifico, dalla lettura dei biglietti si ricava come Alessandro Fasciani mettesse al corrente lo zio del buon esito di una trattativa volta alla realizzazione di un numero indeterminato d'importazioni di droga. Inoltre, nell'ambito di contrasti che erano insorti con il Diego Rossi, altro sodale coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, rimetteva allo zio tanto la decisione sui ruoli che avrebbero dovuto svolgere il Sibio, da tenere in primaria considerazione, ed il Rossi, di cui lamentava l'inaffidabilità, tanto da mettere in discussione la sorte di quest'ultimo. Infine, dagli elementi acquisiti emerge la prova della sussistenza del credito di somme di denaro riconducibili al traffico di droga (venivano indicati nomi, cifre e tipologia dello stupefacente), che vedevano coinvolti, tra gli altri, Colabella, Ferramo e Mazzoni.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati il riferimento al mancato sequestro di droga e del denaro legato al traffico di droga, così come alla mancata contestazione di delitti fine, non risultano affatto decisivi, per come anche espressamente enunciato dalla sentenza rescindente, ad escludere l'ipotizzata associazione, avendo i giudici di merito puntualmente evocato una serie di indici che danno congruamente conto dell'esistenza di una sodalizio idoneo a realizzare con stabile continuità gli obiettivi tipici avuti di mira.

In tale contesto, non risulta altresì determinante la questione relativa alla fase in cui si sarebbero arrestate le operazioni di non riuscita importazione. Peraltro, il Procuratore generale ha ben evidenziato come tutte le condotte che si collocano nel momento antecedente all'incontro di volontà che determina il passaggio della proprietà delle sostanze oggetto dell'illecita importazione,

possono ben collocarsi nella sfera del tentativo punibile o non punibile, in ragione della natura delle trattative intercorse tra le parti, dovendosi ritenere che, nei contratti tra le parti e nella formazione progressiva del consenso che demarca la fattispecie consumata del reato, assumano rilievo ai fini della punibilità del tentativo, le trattative che presentano una connotazione di univocità e idoneità rispetto al raggiungimento di quel consenso. E' compito del giudice di merito analizzare, nel concreto coacervo indiziario, se emergano i suddetti elementi di univocità che depongono nel senso del raggiungimento di un accordo, che possono evidenziarsi allorché, come pare essersi verificato in alcune delle operazioni, la trattativa raggiunga un livello che la dottrina processuale civilistica definisce "affidante", ossia che, in ragione di ciò, anche sul piano della responsabilità civile, produce conseguenze giuridiche rilevanti, ove il contratto non si concluda, potendo determinare una responsabilità pre-contrattuale dei contraenti (ex art. 1337 cod. civ.). Tale carattere può essere, a parere del Collegio, ravvisato in presenza di indizi di condotte che mostrino una seria volontà di raggiungere l'accordo, ossia tutte le volte in cui, per la natura, la qualità e il numero dei contatti intervenuti tra le parti della trattativa, risulti che i contraenti abbiano riposto una sorta di affidamento sulla possibile conclusione dell'operazione. In altre parole, la trattativa affidante potrà evidenziarsi in quelle specifiche condotte assunte dalle parti che esprimano una seria volontà di concludere un accordo. Si fa riferimento, a mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo, alla condotta di recarsi all'estero, all'incontro con i venditori, all'assaggiare il prodotto, al discutere dell'affare in più occasioni, alla ricerca di un accordo, alla prospettazione del prezzo, del quantitativo e del luogo di consegna, pur senza concretamente raggiungere tale accordo relativamente a detti elementi - Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Rv. 272446; Sez. 3, n. 41096 del 30/1/2018, Rv. 273961).

Pertanto, una volta che il giudice del merito, per come anche asseverato dal precedente giudizio di legittimità, ha ricavato l'associazione da altri *facta concludentia*, non si può addurre quale vizio di motivazione il rilievo che detto giudice non abbia valutato ai fini di prova l'assenza dei sequestri di droga o del denaro o della contestazione di delitti fine oppure la supposta brevità dell'arco temporale. Le conclusioni raggiunte sono invece coerenti con la premessa generale cristallizzata dalla sentenza rescindente che ha ritenuto *dissonante* con tali premesse un'assoluzione che non si è confrontata con una lettura unitaria degli altri elementi dimostrativi, limitandosi ad affermare l'apodittica assenza di rinvenimento di droga e di denaro.

Analogamente è a dirsi con riguardo alla breve durata del sodalizio: premesso che nessun indice normativo esige un minimo periodo temporale ai fini dell'integrazione della fattispecie, rileva, invece, che in tale periodo siano intercorse trattative "affidabili", ossia idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso al trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale e ciò a corredo proprio dell'affermata serietà del vincolo a cui si è dato origine. Di conseguenza, il riferimento - pur stigmatizzato nella sua supposta rilevanza dalla sentenza rescindente - alla brevità dell'arco temporale non si rivela affatto decisivo, neppure nella prospettiva motivazionale della Corte di merito, né in quella addotta dalle difese. La sentenza impugnata, infatti, pur avendo comunque considerato significativo il periodo oggetto di accertamento, in aderenza quindi ai principi sopra affermati, ha altresì ritenuto che le investigazioni avessero disvelato soltanto una parte di un più ampio traffico di droga che sarebbe sicuramente emerso laddove le intercettazioni fossero state attivate prima del dicembre 2012, ma soprattutto se non fossero intervenuti gli arresti degli imputati nel maggio 2013. In alcuni casi le difese, invece, hanno evidenziato come l'arco temporale investigato fosse in realtà più ampio, in quanto sarebbero state attivate captazioni anche prima dell'epoca di contestazione del reato, ma in assenza di dialoghi rilevanti. Al riguardo, in ordine a tali affermazioni, è stato precisato - così correggendosi la motivazione del giudice del merito - che non si può ricavare un dato a carico dell'imputato dall'assenza del presupposto probatorio, come sarebbe per le intercettazioni eventualmente intercorse in data precedente e successiva al periodo contestato; è stato sottolineato come sia solo affermata e non documentata la circostanza dell'esistenza di un periodo più ampio di captazione, anche in considerazione del dato fattuale costituito dal chiaro riferimento del Sibio al momento dell'inizio della sua partecipazione al sodalizio e, quindi, dell'operatività dell'associazione (dicembre 2012-gennaio 2013).

1.3.3. Né le ulteriori "emergenze" indicate dai ricorrenti a conferma della natura estemporanea delle operazioni inficiano, sul piano della logicità della motivazione e della corretta applicazione della norma censurata, le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte territoriale.

La presenza accertata di differenti canali di approvvigionamento è, infatti, sintomatica della pericolosità dell'associazione, in quanto per un verso dimostra come gli imputati intendessero dar vita ad un traffico di droga ad ampio spettro (circostanza confermata anche dalla ricerca sia di cocaina che di hashish) e, per altro, come gli stessi potessero contare su un mercato di distribuzione più ampio.

Quanto alla partecipazione al traffico di droga di soggetti non sempre coincidenti nei plurimi episodi conosciuti, questa Corte ha affermato che il reato associativo è a forma libera e può realizzarsi in modi e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi (Sez. 2, n. 55141 del 16/7/2018, Rv. 274250; Sez. 2, n. 4976 del 17/1/1997, Rv. 207845). Peraltro, nel caso in esame, i giudici di merito hanno evidenziato come l'elemento di congiunzione tra i soggetti coinvolti nelle operazioni fosse costituito dalla presenza e dalla regia del Carmine Fasciani, il quale si avvaleva dell'opera di Sibio Riccardo quale anello di congiunzione con i vari sodali e, all'occorrenza, anche del contributo di Sabrina. E ciò risulta coerente con l'impostazione accusatoria validata dalla sentenze di merito, secondo cui l'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 costituisce uno dei "delitti-fine" di quella di stampo mafioso presente in Ostia, governata dal Carmine Fasciani e che vede alcuni degli associati rivestire ruoli in entrambe. Al riguardo, questa Corte ha affermato che è configurabile il concorso tra un'associazione di stampo mafioso e un'associazione per delinquere dotata di un'autonoma struttura organizzativa che, avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso (nella specie, traffico di sostanze stupefacenti), dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del *clan* (in motivazione, la Corte ha escluso la configurabilità di una violazione del *ne bis in idem*, mancando, nel rapporto tra le due fattispecie associative, piena coincidenza degli elementi costitutivi - Sez. 2, n. 41736 del 9/4/2018, Rv. 274077; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258163).

La compresenza nell'ambito dei due sodalizi criminosi di sodali appartenenti all'una o all'altra associazione e l'attività di collegamento svolta dal Carmine Fasciani, e per il tramite di Sibio e di altri familiari, dà conto sul piano dimostrativo-fattuale della riconducibilità del traffico di droga tra le finalità perseguite dal sodalizio mafioso e, quindi, della natura stabile dell'accordo di importazione.

1.3.4. L'esistenza di un interesse personale che avrebbe mosso alcuni dei sodali (come si ricava da alcune conversazioni telefoniche tra Sibio e altri coimputati come Colabella e Mazzoni) non esclude che la genesi delle operazioni fosse comunque ben ascrivibile ad un contesto organizzato. Al riguardo, questa

Corte ha, infatti, affermato che non è di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale. Non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie, che le successive condotte delittuose dei singoli siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa ovvero che quest'ultima sia elevata a mezzo per il perseguimento anche di scopi personali (Sez. 3, n. 6871 dell'8/7/2016, dep. 2017, Rv. 269150; Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 276068).

Né, poi, può ritenersi rilevante, per escludere la sussistenza dell'associazione, la circostanza che Kowalski Fabio e Martinelli Tommaso, originariamente coimputati nel delitto associativo di cui al capo A1), siano stati poi assolti, in separato procedimento, dal G.U.P. del Tribunale di Roma con sentenza del 13/6/2014. Invero, l'estraneità all'associazione è coerente con le stesse conclusioni alle quali perviene la sentenza impugnata, la quale assegna ai due - nonché al latitante Bosco Alessandro, ad El Aziz Abdelmoula e al Carlos Villano Rendon - il ruolo non di sodali, ma di soggetti che già trafficavano in droga e dotati delle loro autonome fonti, ai quali gli odierni prevenuti si erano rivolti per cercare di importare la droga dalla Spagna o da altri Paesi. L'assoluzione dall'accusa di far parte della compagine associativa per Kowlaski e Martinelli non priva affatto di rilievo il loro coinvolgimento nella vicenda a carico dei ricorrenti, in quanto non incide sulla serietà dei contatti e dei collegamenti posti in essere ai fini del traffico di droga, per come ritenuto dallo stesso G.U.P. del Tribunale di Roma che, con separata ordinanza, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma proprio in ordine al loro coinvolgimento nel delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309/1990. L'interessamento espresso proprio da tali soggetti verso l'organizzazione riconducibile al Carmine Fasciani, evidenziato non solo da ripetuti contatti telefonici, ma anche dai viaggi in Italia al fine di portare a compimento le trattative in corso, è al contrario espressione della fiducia e dell'affidabilità che questi riponevano negli interlocutori e, dunque, si pone nel costrutto motivazionale di condanna come ulteriore elemento fattuale dimostrativo.

Questa conclusione trova una conferma processuale nella sentenza irrevocabile con la quale il G.U.P. del Tribunale di Roma ha condannato il coimputato Diego Rossi per il delitto di cui al capo A1), prodotta dal pubblico ministero in questo processo ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.

1.3.5. Né rilevano, ai fini della prospettata esclusione dell'*affectio societatis*, i reciproci risentimenti e i rilievi critici manifestati da alcuni degli associati nei confronti di altri, nel corso delle loro conversazioni, a causa delle difficoltà emerse per concludere le operazioni di importazione dello stupefacente. Osserva il Collegio che - al di là delle spiegazioni fornite dalla Corte di merito (che li ha ricondotti alla difficoltà del Carmine Fasciani di coordinare in prima persona le operazioni, ovvero alla qualità operativa non eccelsa dei "quadri" intermedi) - non vi sono azioni e comportamenti concreti che abbiano assunto valenza decisiva e che siano stati espressione di una chiara volontà di recesso dall'accordo intrapreso.

Peraltro, questa Corte ha affermato che si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "*affectio societatis*", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e, tutte insieme, contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. 2, n. 43327 dell'8/10/2013, Rv. 256969).

In conclusione, le argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito circa la sussistenza del delitto associativo affrontano in modo condivisibile l'impossibilità di configurare un'ipotesi di concorso continuato nel reato di violazione della legge stupefacenti. Non si è, infatti, ravvisato il concorso necessario sulla scorta di un mero dato di carattere organizzativo, requisito che può accompagnare anche la singola condotta d'importazione di droga, ma sulla base dell'accertata condivisione di un accordo criminoso volto a creare in modo stabile dei canali di approvvigionamento funzionali alle attività illecite già proprie di un gruppo organizzato di riferimento.

La sentenza impugnata risulta, pertanto, avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto dettati da questa Corte in materia, così ponendo rimedio non solo alla carenza e contraddittorietà motivazionale della precedente sentenza di appello, per come affermato dalla decisione rescindente, ma anche all'erronea interpretazione della legge penale nella misura in cui si era escluso il reato associativo. Al di là di una lettura parcellizzata del compendio probatorio, la sentenza annullata, legando la prova del delitto associativo alla commissione dei reati fine, aveva infatti operato una non consentita "trasformazione" della fattispecie di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, la cui consumazione prescinde, per giurisprudenza costante, dalla realizzazione dei reati fine (Sez. 3, n. 9457 del 6/11/2015, Rv. 266286; Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, Rv. 255491; Sez.

6, n. 7387 del 3/12/2013, dep. 2014, Rv. 258796, secondo cui ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo).

La circostanza che nell'associazione a delinquere l'eventuale commissione dei reati fine possa costituire un elemento probatorio di significativo rilievo non significa che tale fattore si elevi ad elemento costitutivo di carattere totalizzante ed esclusivo, impedendo al giudice del merito l'apprezzamento di ulteriori risultanze probatorie, da cui emerga – come nel caso di specie – un piano concreto di attività e una risoluzione criminale ben definita nell'ambito di un substrato organizzativo riconoscibile nella potenziale espansione dell'attività delittuosa.

Peraltro, in difetto dell'accertata consumazione dei reati programmati, allorché ci si trovi dinanzi – come nel caso di specie – ad un piano concreto di attività e di una risoluzione ben definita nell'ambito di un substrato organizzativo, indagare se le importazioni non riuscite abbiano o meno raggiunto la soglia del tentativo non risulta decisivo per ritenere positivamente l'associazione.

2. L'aggravante dell'essere l'associazione composta da un numero di persone superiore a dieci e di essere armata.

2.1. Con riferimento all'aggravante del numero delle persone, sebbene la Corte di merito ne abbia asseverato l'esistenza nei confronti degli imputati ritenuti partecipi dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti in ragione del loro numero (ai nove imputati deve, infatti, aggiungersi Diego Rossi, giudicato e condannato separatamente), va evidenziato come detta circostanza non risulti essere stata espressamente contestata nel capo d'imputazione, a differenza di quella dell'essere l'associazione armata, né è stata ritenuta dal giudice di primo grado, non avendone egli fatto alcuna menzione sia nella parte motiva che nel calcolo della pena. Ciò posto, va evidenziato come la Corte di merito, pur a fronte di tali evidenze, sia pervenuta a risultati differenti, poiché in alcuni casi ha

applicato l'aggravante con conseguente violazione del divieto di *reformatio in peius*, in altre statuizioni l'ha ignorata non computandola.

Ciò premesso, per quanto riguarda la rilevanza della questione in punto di trattamento sanzionatorio rispetto alle posizioni interessate, si rinvia a quanto indicato *sub D*), ad eccezione delle posizioni di Carmine Fasciani e Alessandro Fasciani (per entrambi *sub 4* dei motivi dei ricorsi) i cui motivi sono manifestamente infondati o inammissibili.

Infatti, per quanto riguarda il primo imputato, il Collegio rileva la sussistenza di carenza di interesse all'impugnazione perché la circostanza non risulta essere stata applicata ai fini della determinazione della pena, per come verrà precisato nel prosieguo della motivazione (vedi punto 2.2.3 del paragrafo D) - vedi anche pagg. 246 e 251 della sentenza impugnata).

Per quanto attiene al secondo imputato, la censura è stata così motivata: "*si sarebbe dovuta escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma, 3 T.U. n. 309/1990*". Al riguardo, si osserva che ove il ricorrente avesse inteso censurare l'applicazione dell'aggravante del numero delle persone, la doglianza risulterebbe enunciata e priva di qualunque argomentazione, concernente il riferimento alla natura armata dell'associazione. Se, invece, fosse volta, per quanto si ricava dalla spiegazione del motivo, a censurare l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, vi sarebbe carenza di interesse in quanto la stessa non risulta applicata al ricorrente (vedi pagg. 247 e 251 della sentenza impugnata), anche con riguardo al delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. (vedi pag. 226 della sentenza impugnata).

2.2. Rispetto alla natura armata dell'associazione, va precisato altresì che al riguardo nessuna specifica censura è stata mossa con i rispettivi ricorsi degli imputati Bitti, Colabella, Mazzoni e Sibio, nei cui confronti l'aggravante è stata riconosciuta. Hanno invece dedotto i relativi motivi di ricorso gli imputati Sabrina e Carmine Fasciani.

Quanto a Sabrina Fasciani (vedi *sub 4* dei motivi di ricorso, prospettato con riguardo ad entrambe le associazioni) la censura deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse. Se è vero, infatti, che la Corte di merito nella parte motivata ha riconosciuto a carico della ricorrente la sussistenza con riguardo ad entrambi i sodalizi (vedi pagg. 162 e 163 della sentenza impugnata), è altrettanto vero che di tale circostanza non si è tenuto conto ai fini del trattamento sanzionatorio; infatti per entrambi i reati tanto la pena base stabilita per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, quanto quella in continuazione per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., hanno fatto riferimento alla sola

pena stabilita per la condotta di partecipazione non aggravata (stabilita ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 nel minimo edittale).

La censura mossa da Carmine Fasciani (*sub* 4 dei motivi di ricorso) è invece manifestamente infondata. La Corte di merito risulta, infatti, avere fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui in tema di stupefacenti, per la configurabilità dell'aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 309/1990, sebbene diversamente da quella omologa, ipotizzata dall'art. 416-*bis*, comma 5, cod. pen. per l'associazione di tipo mafioso, sia richiesta unicamente la disponibilità di armi, non esigendosi anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dal sodalizio criminoso, è tuttavia necessaria la prova che l'uso delle armi non sia riferito ad un uso esclusivamente personale del soggetto che le detiene (Sez. 1, n. 21957 del 6/5/2010, Rv. 247408). Orbene, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha accertato che il sodalizio poteva fare affidamento sulla disponibilità di un certo numero di armi - della cui detenzione alcuni dei sodali, compreso il ricorrente, sono stati ritenuti già colpevoli in forma irrevocabile - trattasi del capo S) della rubrica - a seguito del rigetto e/o inammissibilità dei rispettivi ricorsi da parte della sentenza rescindente (salvo il profilo relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991).

Inoltre, è stato, altresì, asseverato da tutte le sentenze di merito e dalla sentenza rescindente (vedi pag. 48) che il ricorrente non solo fosse consapevole della detenzione delle armi insieme ai coimputati Sibio e Colabella, ma che avesse, in ragione del ruolo di capo anche del sodalizio finalizzato al traffico di droga, poteri dispositivi sulle stesse, come si ricava sia dall'autorizzazione alla consegna della pistola *Glock* al Bitti per commettere una rapina, sia dalla decisione sulla destinazione delle armi allorché Terenzio Fasciani ne chiese la restituzione agli allora custodi. Pertanto, la riferibilità della disponibilità delle armi al ricorrente non si fonda su una mera presunzione derivante dal ruolo di capo del sodalizio - pur evocata dalla Corte di merito quale ulteriore elemento logico di supporto - ma su specifici elementi di riscontro fortemente dimostrativi dello stretto legame che di fatto egli aveva con le armi e sul loro eventuale impiego.

Né la configurabilità della circostanza aggravante viene meno in ragione del fatto che le armi fossero utilizzabili anche per il raggiungimento degli scopi dell'associazione di stampo mafioso. Non appare possibile contestare che tali strumenti di offesa possano perseguire simultaneamente diverse finalità illecite e dunque prestarsi ad incidere sul disvalore di entrambi i sodalizi criminali,

tenuto conto che l'obiettivo di alimentare in modo stabile ed organizzato il traffico di sostanze stupefacenti costituiva una delle finalità proprie dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, come è avvalorato anche dalla sostanziale identità dei partecipi al sodalizio di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 nei cui confronti è stata riconosciuta l'aggravante.

L'aver elevato, infine, nell'ambito della contestazione *sub S)* relativa alla detenzione delle armi la sola aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 è, del resto, coerente con la tecnica di formulazione dei capi di imputazione, in quanto la contestazione della circostanza con riferimento all'attività del sodalizio finalizzato al traffico di droga va necessariamente elevata e compresa nel relativo capo di imputazione A1).

3. Le singole posizioni degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990.

Deve essere preliminarmente sottolineato che in tutti i ricorsi è prospettata – sotto il vizio di motivazione ricorrendo all'ipotesi del travisamento della prova – una valutazione del compendio probatorio diversa e più favorevole ai ricorrenti, rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. Viene dunque utilizzato un criterio di impugnazione tipico della fase di merito che, dando atto di determinate risultanze che si muovono in una certa direzione, ne valuta però la recessività rispetto ad altre (l'assenza di ogni coinvolgimento degli imputati nel sodalizio), con un apprezzamento di "evidenze" di segno diverso e dal quale è certamente lecito dissentire, senza però evocare categorie di censura riservate a ben precise, e qui non ravvisabili né deducibili, patologie inferenziali. Un apprezzamento del genere – stante i plurimi riferimenti ad argomenti ed elementi di merito – esula completamente dai compiti assegnati alla Corte di legittimità, il cui scrutinio è circoscritto solo ed unicamente alla tenuta logica (*rectius* non manifestamente illogica) del percorso argomentativo espresso con la decisione impugnata, essendo preclusa ogni diversa – o se si vuole più convincente secondo la pretesa di parte – soluzione del *thema decidendum*.

Il pur apprezzabile sforzo devolutivo dei ricorrenti finisce, infatti, per articolarsi attraverso enunciazioni inammissibili dinanzi alla Corte regolatrice, poiché tendono a stimolare la funzione giudicante di legittimità nella direzione di un terzo grado di giudizio di merito (che nel caso di specie peraltro sarebbe addirittura "il quarto"). In questa ottica occorre sempre distinguere l'illogicità manifesta e la contraddittorietà – intesa quale concetto di relazione che esprime

un conflitto dialettico tra quanto deciso e l'apporto conoscitivo derivante da un atto processuale (che determina un risultato non coerente rispetto alle risultanze probatorie) – dal confronto empirico tra la ricostruzione effettuata dalla sentenza impugnata e le sue ritenute incompletezze, che richiede invece l'esigenza di un diverso apprezzamento dei capitoli di prova che sono stati pedissequamente riversati nell'atto di ricorso. E', infatti, estranea al giudizio di legittimità la valutazione del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, non potendo essere apprezzati in questa sede, se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. In altri termini, le allegazioni delle conversazioni, una volta esclusa una palese e non controvertibile difformità tra il contenuto dimostrativo della prova assunta e ciò che il provvedimento di condanna ne abbia tratto, finiscono per risultare volte ad eludere il divieto gravante su questo organo di operare una diversa ricostruzione del fatto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le prove a confutazione elencate nei ricorsi sono state comunque valutate sia pure nella porzione utile e necessaria ai fini del discorso giustificativo reso, non emergendo *ictu oculi* un problema di prova non esplorata nella sua interezza e la cui integrazione nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata potrebbe falsificare senza dubbio le conclusioni raggiunte.

Per tali ragioni, una volta ritenuta l'inammissibilità delle doglianze ridondanti nel merito, verranno esaminate le singole posizioni per quanto compete in questa sede.

3.1. Anselmi Danilo

Le censure (*sub* 1 dei motivi di ricorso) sono manifestamente infondate e, quindi, inammissibili.

Infatti, il ricorrente si è limitato a prospettare un'interpretazione (di alcuni fatti emersi al processo) alternativa a quella asseverata dalle sentenze di merito, motivatamente disattesa dalla Corte territoriale a fronte dell'indicazione di altri e ben più pregnanti elementi di prova aventi carattere individualizzante con cui lo stesso ricorrente ha omesso di confrontarsi (si pensi al riscontro negativo della versione resa dall'imputato al fine di ricondurre a motivi leciti il viaggio effettuato unitamente al Ferramo in Spagna per realizzare l'importazione di droga per conto dell'associazione – vedi pagg. 331 e 332 della sentenza di primo grado).

Al riguardo, è stato fatto riferimento ai rapporti che sono emersi con il Ferramo, al contenuto delle intercettazioni telefoniche in cui lo stesso risulta da

altri associati anche menzionato (vedi ad es. pag. 332 sentenza di primo grado) che si riferiscono ai traffici di droga monitorati dalla P.G., alla sua presenza negli incontri con il Ferramo e gli altri correi, alla trasferta in Spagna con il Ferramo nell'ambito dell'attività volta all'importazione di droga per conto dell'associazione ed al fattivo contributo fornito in occasione di successivi incontri e/o contatti sempre finalizzati all'importazione dello stupefacente.

In tale ambito, entrambi i giudici di merito hanno disatteso, con congrua motivazione, la versione difensiva volta ad escludere che l'incontro con Carmine Fasciani – avvenuto il 2/2/2013 nell'ospedale di Ostia – fosse del tutto casuale. A conforto di tale conclusione non vi è solo l'illogicità della spiegazione fornita dall'imputato, ossia quella di avere avanzato una richiesta di una sigaretta ad un uomo sconosciuto ivi ricoverato, ma anche gli accertamenti di P.G. che hanno evidenziato come il ricovero del Fasciani fosse ben conosciuto dagli associati che si recavano in ospedale per incontrarlo, fino a quando, l'attenzione delle forze dell'ordine divenne percepibile e gli interessati decisero di evitare altre visite nel nosocomio. La circostanza poi che al ricorrente sia stata revocata la patente di guida speciale non esclude la valenza a carico dell'Anselmi di quelle conversazioni in cui, nelle sentenze di merito, lo stesso viene definito come "l'autista". Tale appellativo si giustifica per il fatto che in passato il ricorrente era stato titolare di una speciale licenza, circostanza che, sul piano logico, è idonea a fornire una spiegazione coerente con il fatto che una condizione personale sia divenuta poi il suo soprannome.

3.2. Bitti Luciano

Le censure sollevate (vedi *sub* 2 dei motivi di ricorso) devono ritenersi infondate.

La circostanza che il Bitti abbia preso attivamente parte alla prima operazione di importazione di droga dalla Spagna non esclude, infatti, la sua partecipazione anche al sodalizio di cui al capo A1). Tale coinvolgimento, infatti, per quanto si ricava dalle sentenze di merito, non risulta affatto occasionale ma, al contrario, come una conseguenza dell'intraneità del ricorrente all'organizzazione del Fasciani. Al Bitti è stato contestato anche il capo D), avendo l'imputato stretto rapporti e contatti con gli altri sodali in quel frangente impegnati, ed essendo il referente di Carmine Fasciani nell'ambito di una ben determinata area di spaccio della cui integrità era il responsabile. A tal fine è stato fatto riferimento all'episodio che vede coinvolto il ricorrente nel tentativo di vendetta conseguente al ferimento di Davide Puggioni. In questo caso la Corte

di merito ha fornito una lettura dell'episodio che non esclude una sua riconducibilità a ragioni dovute ai traffici di droga. Ciò che rileva nella vicenda tuttavia, – e in ciò la censura mossa dal ricorrente si rivela generica ed anche aspecifica rispetto alle motivazioni della Corte – non è tanto la dimostrazione di un movente alternativo o concorrente a quello giudizialmente accertato dal Tribunale di Roma in altro procedimento (ove l'autore del fatto per motivi di gelosia è stato ritenuto un tale Andrea Ben Maatoug), ma quello di considerare che, in conseguenza di tale evento, si è scatenata un'obiettiva fibrillazione tra gli associati facenti parte del *clan* Fasciani, in quanto gli stessi si sono ritenuti "attaccati" nel loro controllo sul traffico di droga in quel territorio. Correttamente è stato fatto riferimento alle intercettazioni telefoniche in cui lo stesso Bitti si fa portatore, parlando con i suoi interlocutori, della necessità di una risposta violenta nei confronti di chi era ritenuto (a torto a ragione) autore dell'attentato, proprio per riaffermare il predominio del *clan* sul territorio conteso, anche alla luce di altri fatti di analogo tenore che si erano al contempo verificati e che venivano dagli interessati ricondotti alla medesima matrice. Peraltro, l'esistenza di un movente legato ai traffici di droga viene contestualizzata dal riferimento che lo stesso ricorrente fa nel corso di un'intercettazione della necessità di "piazzare" in quel luogo la droga (Rit 2622/13 del 4.4.13, pag. 201 della sentenza impugnata), circostanza che fa venir meno letture alternative riconducibili a mera boriosa tracotanza.

Sulla base di tali premesse appare esente da censure logico giuridiche la motivazione che attribuisce al Bitti il ruolo di partecipe qualificato pur senza accedere al livello di organizzatore all'interno dell'associazione come contestato in rubrica. Le censure difensive non riescono a disarticolare la coesione dimostrativa dell'ipotesi accusatoria legata ai molteplici e ripetuti contatti che vedono il ricorrente in prima persona impegnato nella realizzazione, unitamente agli altri associati, dell'importazione di droga dalla Spagna nell'ambito di un disegno criminoso organizzato e guidato dal Carmine Fasciani.

Infine, non assume decisivo rilievo, ai fini dell'esclusione della condotta di partecipazione, la circostanza che in conseguenza dell'arresto del ricorrente (avvenuto il 15 maggio 2013 per il possesso di una pistola Glock) non si siano registrati interventi dell'organizzazione volti ad assicurargli una difesa legale per come per lo più avviene nell'ambito di sodalizi anche di stampo mafioso. Sebbene l'assistenza agli associati possa costituire uno degli indici da cui può essere ricavato un legame del singolo partecipe con il sodalizio di riferimento, nel caso di specie non è provato che l'associazione ricorresse a tale forma di aiuto. Risulta,

invece, che gli arresti del ricorrente e del Sibio per la detenzione illegale delle armi siano presto entrati nel patrimonio conoscitivo dell'associazione (come si ricava dai dialoghi intercettati tra i sodali), persino tra coloro che non ne facevano parte (ad es. il Kowalski) e fonte di evidente fibrillazione e preoccupazione per la sorte delle operazioni e degli stessi associati (tanto che il Bosco preferiva darsi alla latitanza).

3.3. Colabella Jhon Gilberto.

Le censure (*sub 1* e *sub 1.1* dei motivi di ricorso) risultano manifestamente infondate.

La Corte di merito, lungi dal risolvere il tema della partecipazione del ricorrente con il ridimensionamento dell'originaria posizione direttiva, inizialmente contestatagli, a quella meramente partecipativa, ha al contrario puntualmente preso in esame i molteplici indici fattuali dimostrativi del contributo apportato al sodalizio. In particolare, l'imputato risulta essere stato parte attiva nelle operazioni di importazione gestite unitamente al Sibio, nella cui realizzazione e programmazione è stato personalmente coinvolto, tanto da discuterne apertamente con il coimputato in ordine a quantità e importi. Inoltre, ha mantenuto i contatti anche con gli altri protagonisti della vicenda (Mazzoni, Ferramo ed Anselmi) e con coloro che dovevano assicurare la provenienza della droga (Luis, Bosco), sotto la regia di Carmine Fasciani, con il quale sono documentati incontri specifici (vedi pagg. 127 e 154 della sentenza impugnata). A tale fine correttamente sono stati evidenziati i due viaggi compiuti in Spagna a distanza di poco tempo l'uno dall'altro che coerentemente sono stati ritenuti espressione di una messa a disposizione attraverso un contributo concreto volto alla realizzazione di quei traffici illeciti che caratterizzano le finalità del sodalizio di cui al capo A1).

Sulla base di queste considerazioni, ritiene il Collegio che debba essere esclusa, quindi, qualsiasi ipotesi di "connivenza" ovvero di contiguità compiacente od ancora di favoreggiamento nell'analisi della posizione del Colabella. Invero, una condotta che concretamente favorisce le attività ed il perseguimento degli scopi sociali, posta in essere da un soggetto intraneo al sodalizio, non può essere ricondotta alla categoria della connivenza e/o del favoreggiamento, essendo accompagnata dalla coscienza e volontà di raggiungere, attraverso quegli atti, i fini perseguiti dall'associazione e fatti propri. In questo caso la condotta che viene realizzata concretizza il fatto tipico previsto dalla norma istitutiva della fattispecie associativa (Sez. 6, n. 25454 del

13/2/2009, Rv. 244520; Sez. 3, n. 9457 del 6/11/2015, Rv. 266286; Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, Rv. 276068). Peraltro, l'ipotesi alternativa e residuale del favoreggiamento nei confronti di Carmine Fasciani, che la difesa ha prospettato in relazione all'episodio in cui il ricorrente fornisce allo stesso il telefono per comunicare con gli altri sodali mentre era in regime di arresti ospedalieri, costituisce una lettura parziale e riduttiva delle risultanze probatorie.

Dalle evidenze acquisite, l'impugnazione, oltre che con una partecipazione attiva del ricorrente su più fronti, non si confronta con la ricostruzione dell'episodio operata dai giudici di merito. In realtà, aver consentito l'utilizzabilità del telefono a Carmine Fasciani rappresenta un aiuto funzionale alla possibilità che lo stesso impartisse le disposizioni finali per l'incontro tra il Colabella e il Sibio da un lato e i correi Ferramo e Anselmi dall'altro, tutti impegnati nell'esecuzione di importazione di droga dalla Spagna.

Ciò considerato, correttamente i giudici di merito non hanno preso in considerazione le giustificazioni fornite dall'imputato sui suoi viaggi in Spagna, se non per escluderle.

Infine, deve essere altresì sottolineato che il coinvolgimento del ricorrente negli affari di droga insieme agli altri sodali, è logicamente avvalorato da ulteriori elementi presi in esame dal giudice del merito che evidenziano come il nome del Colabella fosse compreso nell'elenco dei biglietti rinvenuti al Sibio e al medesimo consegnati da Alessandro Fasciani, concernenti i rapporti di debito-credito relativi ai traffici di droga, e come lo stesso fosse coinvolto nell'episodio della ritorsione ipotizzata dal *clan* ai danni del Cacetto per questioni legate all'egemonia della piazza di spaccio nella zona di Tor Bella Monaca.

Alla luce di tali conclusioni, l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 rinvia all'interno del quadro probatorio autonomi elementi di conferma della condotta partecipativa, sia dal punto di vista causale che soggettivo, con la conseguenza che nessuna "sovrapposizione" può ritenersi sussistente con la ritenuta partecipazione al sodalizio di stampo mafioso di cui al capo D).

3.4. Fasciani Alessandro.

Le doglianze proposte da Alessandro Fasciani risultano manifestamente infondate (*sub* 2 dei motivi di entrambi i ricorsi).

Le sentenze di merito hanno individuato la condotta di partecipazione del ricorrente nell'essere a disposizione del sodalizio guidato dallo zio Carmine, anche in territorio spagnolo, in particolare proprio ove si sono svolte le iniziative

finalizzate all'importazione di droga da parte dell'associazione. E' stato, infatti, sottolineato come la presenza dell'imputato in Spagna non fosse dovuta soltanto alla sua condizione di latitante, ma fosse funzionale agli scopi perseguiti dal sodalizio che anche in quel Paese vantava un riconoscibile substrato organizzativo (vedi pag. 126 della sentenza impugnata). Tali conclusioni trovano conferma nella "eloquente" documentazione (così espressamente definita dalla sentenza rescindente) rinvenuta al Sibio ed attribuita al ricorrente con cui lo stesso Alessandro Fasciani dava indicazioni al suo referente fidato in Italia in ordine alla conclusione di una trattativa riguardante l'invio di *hashish* a distanza di due settimane al prezzo di € 1.500,00 al chilo, in via continuativa ed anche attraverso scambi con altra sostanza. E' utile richiamare, altresì, il contenuto delle intercettazioni eseguite nello stesso periodo ed anche altre annotazioni, pur ricondotte al Fasciani, di nomi, cifre ed indicazioni di "FU" e "CO", al quale è riconosciuto un intervento risolutore in una fase di stallo delle trattative in cui si era trovato il Sibio e che aveva richiesto l'intervento di Alessandro Fasciani (si veda pag. 102 della sentenza impugnata) su incarico dello zio Carmine.

La circostanza che il ricorrente nella lettera indirizzata allo zio abbia affermato che "ce la danno tra 2 settimane", usando più volte il plurale, anche con riguardo sia alla natura permanente dell'accordo illecito che al possibile scambio con la cocaina ("se ce l'abbiamo noi"), rende esplicito - sul piano della logicità della motivazione - come tale attività rientrasse a pieno titolo nel disegno criminoso perseguito dal Carmine Fasciani. Invero, le successive operazioni di importazione di droga hanno avuto ad oggetto tali sostanze e hanno visto coinvolti coimputati direttamente menzionati nelle missive. In particolare, si fa riferimento al Diego Rossi (già condannato con sentenza irrevocabile del G.U.P. del Tribunale di Roma quale partecipe del sodalizio di cui al capo A1), al Sibio, dei cui ruoli doveva decidere lo zio (e in ordine ai quali Alessandro Fasciani interloquiva), nonché al Ferramo, Colabella e Mazzoni, coinvolti a vario titolo nei traffici di droga e nei confronti dei quali l'imputato vantava dei crediti. Pertanto, l'essersi speso (seppur vanamente), in un dato momento storico, concretamente in favore delle esigenze dell'associazione (sia "ricucendo" un originario rapporto venutosi a deteriorare, quanto sostituendo al vecchio fornitore un nuovo canale di approvvigionamento), dà piena concretezza della disponibilità manifestata con la sua presenza in Spagna ad agire in favore del sodalizio capeggiato dallo zio Carmine.

Il percorso argomentativo della sentenza impugnata, pertanto, non ha eluso il tema della verifica della condotta di partecipazione del ricorrente

G

all'associazione di cui si discute mediante un mero ridimensionamento del ruolo a lui riconosciuto (da dirigente a semplice partecipe), ma lo ha analizzato pervenendo a conclusioni coerenti con gli elementi di fatto raccolti. La circostanza che, poi, le operazioni volte all'importazione di droga fossero comunque proseguite anche dopo il suo arresto, da un lato, non priva di valenza causale il suo contributo associativo, essendo comunque stato apprezzabile per quanto sopra osservato e, per altro, deve ritenersi dimostrativo dell'esistenza del vincolo associativo che caratterizza il concorso tra gli altri correi.

Del resto, questa Corte ha affermato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale al perseguimento degli scopi dell'associazione in un dato momento storico, anche se per una fase temporalmente limitata (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Rv. 254105; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 - nella specie si è ritenuta apprezzabile la partecipazione di imputato delimitata temporalmente ad un arco inferiore ai due mesi; Sez. 1, n. 4805 del 23/11/1992, dep. 1993, Rv. 192648).

Inoltre, la compenetrazione del ricorrente in un sodalizio a vocazione prettamente familiare nel suo nucleo essenziale, rilevante anche ai fini della partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., esclude tanto l'occasionalità del contributo fornito, quanto le ipotesi concorsuali di carattere eventuale. Anzi, sul tema, la Corte di cassazione ha affermato come una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (Sez. 1, n. 35992 del 14/6/2011, Rv. 250773).

3.5. Fasciani Carmine.

A fronte dell'indicazione da parte del giudice del merito, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, di plurimi elementi dimostrativi del suo diretto coinvolgimento in posizione apicale nelle operazioni di importazione di droga, si ritiene che le doglianze mosse (*sub* 4 dei motivi di ricorso) attengano alla sussistenza del sodalizio di cui al capo A1), in relazione alle quali si rinvia alla parte generale (*sub* B), ovvero alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, esaminate nel par. C.1.2.

3.6 Fasciani Sabrina.

3.6.1. Deve ritenersi infondata risulta la censura volta ad escludere rilevanza penale alla condotta tenuta dall'imputata ai fini della partecipazione all'associazione "de quo" (sub 3.4 dei motivi di ricorso).

Al riguardo, la Corte territoriale ha indicato una serie di telefonate tra i correi, avvenute in un arco temporale coevo alle operazioni volte all'importazione della droga, nelle quali si fa esplicito riferimento alla ricorrente per i contatti da tenere con Carmine Fasciani e, conseguentemente, alla necessità che la stessa sia tenuta informata in modo costante. A tal fine viene fatto riferimento al contenuto di una telefonata tra il Sibio ed il Bitti relativa alle modalità di organizzazione delle importazioni di droga, dalla quale risulta come proprio il Sibio avesse deciso di recarsi dalla ricorrente in ragione del ruolo che la stessa rivestiva all'interno del sodalizio. Inoltre, è emerso che l'imputata era a diretta conoscenza del ritorno del Sibio dalla Spagna dove si era recato per acquistare la droga, tanto da richiedere personalmente al Rossi di intervenire in favore del Sibio, rimasto bloccato sulla strada del rientro per un problema alla sua auto. Alla stessa Fasciani Sabrina è stata poi ricondotta l'iniziativa di proteggere il Rossi dalle accuse mossegli dal Sibio che lo riteneva responsabile del controllo di polizia al quale era stato sottoposto, nonché dell'arresto in territorio spagnolo di Alessandro Fasciani. A tale proposito, i giudici di merito, con motivazione congrua, anziché giustificare tale intervento con mere ragioni di amicizia, per come prospettato genericamente dalla difesa, hanno al contrario evidenziato come un simile episodio fosse una chiara manifestazione della partecipazione all'associazione da parte di Fasciani Sabrina, proprio perché relativa al coinvolgimento personale di un altro associato, con conseguente diretta ricaduta sulla sorte personale dello stesso. Una tale lettura trova conferma anche per quanto riferito dal coimputato Sibio, il quale collega il coinvolgimento del Rossi nelle sue vicende, in particolare, all'opera per l'attività che egli stava compiendo per conto del sodalizio (vedi pag. 143 della sentenza impugnata).

Del resto la sentenza impugnata richiama, seppur non direttamente attinente ai traffici oggetto del sodalizio, la circostanza che Sabrina Fasciani risultava già direttamente coinvolta in affari illeciti relativi alla droga, essendo creditrice di una partita di "fumo" la cui acquisizione vedeva implicati anche i sodali Riccardo Sibio e Diego Rossi. Deve ritenersi su questo punto inammissibile la doglianza difensiva che riconduce il significato della telefonata ad un credito relativo soltanto all'anticipazione della somma necessaria all'acquisto della

sostanza per conto terzi, sia perché prospetta una lettura alternativa dell'intercettazione non consentita in questa sede, sia perché l'interpretazione del giudice del merito è pienamente coerente con gli elementi significanti della conversazione intervenuta tra Sibio e Rossi, sia perché non è indicato se tale alternativa prospettazione sia conseguenza di un'affermazione esplicita dell'imputata. In questo caso deve essere applicato il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, Rv. 268389; v. anche S.U., n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

L'esclusione di un ruolo di mero *nuncius* inconsapevole, pure prospettata dalla difesa, è inoltre logicamente ricavato dalla presenza della ricorrente ad incontri aventi sicura valenza illecita: correttamente è stato fatto riferimento a quello relativo alla destinazione delle armi del sodalizio; a quello attinente alle decisioni da assumere a seguito del ferimento del Puggioni; alla vicenda nell'ambito della quale la ricorrente è colei che provvede a convocare il Rossi al cospetto del padre in merito all'autorizzazione necessaria per eseguire la rappresaglia nei confronti del Cesarini; a quella relativa all'assenso concesso dal padre al Bitti per "lavorare".

Di conseguenza, alla luce del quadro complessivo degli elementi indicati, deve essere ritenuto corretto il ruolo di partecipe attribuito alla ricorrente dalla sentenza impugnata. Nel caso di specie trova applicazione il principio giurisprudenziale in base al quale integra il delitto di partecipazione la condotta di colui che assolve il compito di far circolare messaggi, ordini ed informazioni tra i soggetti in posizione apicale detenuti e i partecipi in libertà (fattispecie relativa alla moglie di un capo *clan* che informava regolarmente il marito ristretto in carcere della condizione dei sodali latitanti e dell'andamento del traffico di stupefacenti gestito dall'organizzazione - Sez. 2, n. 41736 del 9/4/2018, Rv. 274077; Sez. 2, n. 13506 del 28/2/2013, Rv. 255731). Nel caso in esame, i messaggi e le informazioni di cui Fasciani Sabrina veniva a conoscenza erano, infatti, diretti a soggetto, Carmine Fasciani, all'epoca in stato di detenzione ospedaliera, "attenzionato" dalle forze dell'ordine (tanto che la stessa sentenza evidenzia i particolari accorgimenti utilizzati dagli associati soprattutto dopo gli arresti di alcuni di loro per comunicare con il Carmine Fasciani). E, infatti, proprio

per il tramite della figlia Sabrina, che il padre può tenere i contatti con gli altri sodali direttamente impegnati nella commissione delle attività illecite perseguite dall'associazione. Quello in esame risulta, all'evidenza, un comportamento causalmente efficiente, supportato, per come sopra indicato, dal dolo di partecipazione, ben ricavato dalla diretta interlocuzione e dalla presenza della ricorrente nelle riunioni tenute dal padre con gli altri sodali ovvero nei contatti con alcuni di essi.

3.6.2. Manifestamente infondata si rivela la doglianza circa il mancato apprezzamento della valenza a discarico della consulenza della difesa volta a contestare la presenza dell'imputata agli episodi ritenuti significativi della sua intraneità al sodalizio. Infatti, con riguardo all'episodio del 18.2.2013, si è addotto solo genericamente che la Corte di merito non ha valutato criticamente i relativi rilievi, non specificando quali sarebbero dovuti essere gli aspetti che la Corte avrebbe trascurato. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata dà puntualmente conto delle ragioni in forza delle quali la prospettazione difensiva non sia stata ritenuta rilevante e decisiva al fine di escludere l'incontro tra la ricorrente ed il Sibio, in considerazione della stessa incompletezza della base documentale su cui le deduzioni a discarico erano fondate, nonché di elementi confermativi della possibilità concreta che i due si fossero visti.

Ad analoghe conclusioni può pervenirsi anche con riferimento all'incontro che la ricorrente avrebbe avuto con il padre ed il Rossi funzionale alle decisioni da prendere a seguito del ferimento di Puggioni (6.3.2013). In questo caso, le prospettazioni del perito di parte sono state compiutamente valutate e poi disattese con motivazione congrua, per avere la Corte territoriale evidenziato la natura parziale di tali accertamenti, rispetto al momento in cui il Rossi comunica il via libera al Bitti per l'esecuzione della rappresaglia (vedi pag. 156 della sentenza impugnata).

Del tutto generica è, poi, la censura volta ad escludere il rilievo attribuito alla conversazione del 5 aprile 2013 nel corso della quale la ricorrente avrebbe "tranquillizzato" il padre sull'operazione di importazione della cocaina che si ipotizzava di far passare per Civitavecchia. In particolare non sono stati indicati gli elementi di fatto in forza dei quali l'assunto del giudice del merito sarebbe stato oggetto di travisamento ovvero sarebbe incorso in vizio di motivazione.

In conclusione, deve ritenersi infondata la censura di non avere considerato, mediante la valutazione di elementi acquisiti dalla difesa, la rilevanza degli accertamenti difensivi finalizzati ad escludere la presenza dell'imputata al colloquio dell'11 aprile 2013 con Carmine e Terenzio Fasciani

G

relativo alla restituzione delle armi detenute da Sibio e Colabella. Per confutare la presenza della ricorrente all'incontro, la difesa censura l'utilizzazione dei "siti internet riportanti le distanze tra diverse località" che non sarebbero attendibili per la ricostruzione dei tempi relativi agli spostamenti di Sabrina Fasciani rispetto all'accertamento effettuato dal consulente tecnico della difesa. Viene censurata la decisione di escludere una puntuale allegazione probatoria in virtù di un accertamento extra-processuale estraneo al dibattimento e non verificabile dalle parti. Tuttavia, a parere del Collegio, l'accertamento operato ha fatto ricorso a strumenti di carattere diffuso ed oggettivo per determinare la distanza tra due luoghi, noti alle parti (via Castegnavizza ove Sabrina Fasciani avrebbe dovuto trovarsi e Villa Faleta ove era ricoverato il padre in regime di arresti ospedalieri). Tale verifica, peraltro, ha formato oggetto di esame dibattimentale e, quale fatto notorio, deve ritenersi consentita in quanto fa riferimento ad elementi di carattere obiettivo e pubblicamente conosciuti o conoscibili, di fatto coincidente con quello dell'accertamento, ed in assenza di una prova rigorosa in ordine all'esistenza di situazioni anomale o particolari idonee a confutarne la valutazione in concreto.

3.7. Ferramo Eugenio.

L'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.

3.7.1. Infondata è la censura di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche dedotta da Ferramo Eugenio (*sub* 1 dei motivi di ricorso).

A parere del Collegio, la riproposizione da parte del G.I.P. nel provvedimento di convalida dell'intercettazione, dello stesso testo del decreto con cui il pubblico ministero ha disposto d'urgenza le operazioni non esclude di per sé, in relazione alla tipologia dell'atto (convalida), che il giudice non abbia fatto proprie le considerazioni espresse nel decreto, stante anche l'assenza di ulteriori elementi, anche processuali, che depongano nel senso di escludere l'esistenza di una preventiva valutazione di integrale condivisione delle argomentazioni addotte dal requirente. Una diversa conclusione non può, del resto, ricavarsi dal modulo ora legislativamente previsto riguardante il contenuto dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale (art. 292, comma 2 *cbis*, cod. proc. pen.), in quanto trattasi di disciplina che attiene a provvedimento avente natura ed incidenza differente rispetto al quale la sanzione di nullità ha carattere eccezionale non applicabile in via analogica.

Il decreto di convalida da parte del giudice delle indagini preliminari, in quanto *rebus sic stantibus*, assorbe integralmente il provvedimento originario e

rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo in particolare ogni discussione sul requisito dell'urgenza (Sez. 6, n. 55748 del 14/9/2017, Rv. 271741).

3.7.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, avendo la sentenza impugnata rilevato come l'informativa, che ne costituisce il presupposto probatorio, richiamasse, oltre alla fonte confidenziale, anche la precedente acquisizione dei biglietti manoscritti provenienti da Alessandro Fasciani, all'epoca ancora latitante. Altresì il provvedimento impugnato aveva rilevato come in un biglietto si parlasse di forniture di stupefacenti che sarebbe stato possibile acquisire entro breve termine (corrispondente alla data della richiamata informativa). Pertanto, la circostanza che la fonte non sia stata sentita a sommarie informazioni o al dibattimento non assume alcun rilievo di decisività, in quanto molteplici sono gli elementi su cui si fonda il provvedimento di autorizzazione all'attività di intercettazione, sussistendo un articolato e strutturato quadro investigativo in cui erano state inserite precisamente le informazioni confidenziali, mentre la sanzione processuale opera solo allorquando le fonti confidenziali rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, (*ex multis*, Sez. 6, n. 42845 del 26/6/2013, Rv. 257295).

3.7.3. Infine, un ulteriore profilo di inammissibilità della suddetta censura può individuarsi nel mancato confronto con le ragioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento del rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità, essendosi il ricorrente limitato a richiamare sul punto il contenuto della memoria prodotta nel corso del giudizio di appello (in tema di inammissibilità per riproduzione delle doglianze svolte con l'atto di appello, vedi *ex multis* Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584).

3.8. Sibio Riccardo.

L'inutilizzabilità dei biglietti rinvenuti e fotografati a Sibio Riccardo.

3.8.1. La censura, sollevata dalla difesa di Fasciani Alessandro (*sub* 1 dei motivi di ricorso dell'avv. Aricò), non è fondata.

Occorre preliminarmente osservare che la categoria dell'inutilizzabilità, introdotta dal nuovo codice di procedura penale a garanzia del rispetto dei divieti probatori, ma neppure ignota nel codice di rito del 1930 - ove era stata inserita non a caso in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni *contra legem* -, presenta natura e disciplina positiva non riconducibili ai tradizionali paradigmi che regolano il diverso fenomeno della nullità. Quest'ultima, infatti, pertiene all'intera

gamma degli atti processuali, a prescindere dalla natura e dalla funzione che gli stessi svolgono nell'ambito della dinamica processuale. L'inutilizzabilità, invece, evoca, come questa Corte ha avuto modo incidentalmente di sottolineare, un "difetto funzionale della causa dell'atto probatorio", vale a dire un'inidoneità dell'atto stesso a svolgere la funzione che l'ordinamento processuale gli assegna (S.U., n. 13426 del 25/3/2010, Cagnazzo ed altri, Rv. 246271; Sez. 1, n. 16293 del 2/3/2010, Rv. 246657; Sez. 2, n. 4887 del 20/1/2017, Rv. 268991). Ciò sta, dunque, a significare che per la categoria dell'inutilizzabilità non opera in modo automatico il principio sancito per le nullità dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen., in base al quale "la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo". Ciò trova conferma anche nella sentenza n. 219 del 2019 della Corte costituzionale, con la quale sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate sulla base di vari parametri, dell'art. 191 cod. proc. pen. nella parte in cui "non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività". Il Giudice delle Leggi ha al riguardo, infatti, precisato che, derivando il divieto probatorio e la conseguente "sanzione" dell'inutilizzabilità da un'espressa previsione di legge, qualsiasi "estensione" di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa. Del resto – ha ancora puntualizzato la Corte costituzionale – è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione secondo la quale tale principio, valido per le nullità, non si applica in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 5457 del 12/9/2018, dep. 2019, Rv. 275029; Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Rv. 251361).

Nel caso di specie, risulta evidente la legittimità dell'attività della polizia giudiziaria, la quale ha ritualmente operato, in presenza dei relativi presupposti, una perquisizione ai sensi dell'art. 103 D.P.R. n. 309/1990, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e nell'evidente intendimento di non pregiudicare lo sviluppo delle indagini a quel momento in corso. Nel prendere contezza del materiale rinvenuto in possesso della persona nei confronti della quale la

perquisizione si stava effettuando, la polizia giudiziaria ha provveduto a "documentare" l'esito di quella attività non attraverso un provvedimento di non obbligatorio sequestro dei biglietti rinvenuti nella disponibilità del perquisito, ma a fotografarne il contenuto. Esattamente come avrebbe potuto fare nel trarre documentazione fotografica dei restanti oggetti rinvenuti e delle modalità attraverso le quali l'intera dinamica operativa si era venuta a snodare. Ciò che si pretenderebbe inutilizzabile non è quindi il risultato probatorio di un'attività illegittima, ma la documentazione di un'attività ritualmente svolta. La fotocopia dei biglietti finisce per essere, in definitiva, null'altro che un corredo documentale aggiuntivo alle modalità tipiche di documentazione dell'attività di tipo investigativo (verbale di perquisizione ex art. 103 D.P.R. n. 309/1990) e trova la sua ulteriore legittimazione di sistema anche nella categoria della prova atipica (*ex multis*, Sez. 2, n. 22972 del 16/2/2018, Rv. 273000; S.U., n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234267; vedi anche S.U., n. 35814 del 28/3/2019, PG c/Margis, Rv. 276285).

Per altro, va rilevato come la documentazione di cui si assume l'inutilizzabilità è stata ritualmente allegata alla prima informativa utile di polizia giudiziaria, a sua volta regolarmente depositata negli atti del pubblico ministero e, dunque, oggetto di *discovery*. Il che rende adeguata contezza di come per un verso nessun vizio – e men che mai di divieto probatorio – risulta affliggere le modalità di esecuzione del controllo di polizia, mentre sotto altro assorbente profilo, nessuna lesione può avere subito – come invece genericamente deduce il ricorrente – il diritto di difesa degli imputati, tenuto conto del fatto che gli stessi sono stati posti in condizione di interloquire su tutto il materiale depositato all'esito delle indagini preliminari ivi compresa la documentazione oggetto del motivo di ricorso qui in esame.

3.8.2. Manifestamente infondata è, altresì, la censura (*sub* 1.1 dei motivi di ricorso) di violazione di legge con riguardo all'art. 237 cod. proc. pen., sul rilievo dell'assenza di perizia grafica sui biglietti originali. Per asseverare la provenienza di un documento dall'imputato non è indispensabile il ricorso alla perizia grafica, potendo questa essere ricavata da altri convergenti elementi. Nel caso in esame, la paternità in capo al ricorrente è stata tratta, anzitutto, dal contenuto della prima missiva, risultando evocati chiari elementi di appartenenza familiare e la condizione di latitante in quel momento rivestita dal Fasciani Alessandro; quanto alle successive missive, è stata ricavata dalla notevole affinità grafica delle parole usate, nonché dal contenuto delle intercettazioni telefoniche dalle quali emergono elementi di certa riferibilità dei documenti

all'imputato. Inoltre, lo stesso ricorrente non ha mai disconosciuto formalmente la paternità dei biglietti, condizione anzi necessaria nel contesto sopra delineato per avanzare una richiesta di perizia. Peraltro, nessuna violazione del diritto di difesa è ricollegabile alla mancata acquisizione degli originali (rimasti nella disponibilità del coimputato), in quanto questa Corte ha affermato che, ai fini dell'esecuzione della perizia grafica, non è indispensabile il documento originale che si suppone falsificato, potendo essa effettuarsi anche su una copia fotostatica di tale documento (Sez. 4, n. 29080 del 27/3/2018, Rv. 272962). Tale assunto rende priva di rilievo l'argomentazione spesa dalla Corte d'appello sulla possibilità di acquisizione al processo del documento originale per l'iniziativa del coimputato, circostanza che farebbe dipendere l'esercizio del diritto di difesa di un imputato dalle scelte difensive di un altro coimputato (l'esercizio del diritto di difesa deve essere certo nella sua azionabilità e non eventuale).

Non può d'altra parte essere sottaciuta la circostanza che malgrado, come già evidenziato, la fotocopia dei biglietti sia stata depositata all'esito delle indagini preliminari e abbia costituito dunque oggetto del "materiale di prova" devoluto dapprima al G.U.P. e poi al giudice del dibattimento, la mancanza di contestazioni o di richieste probatorie specifiche volte a disattenderne l'"autenticità" e la relativa provenienza rendono comunque intempestive le censure articolate al riguardo soltanto nel corso del giudizio di appello.

3.8.3. Nel merito, per quanto riguarda la posizione del ricorrente, preliminarmente debbono ritenersi inammissibili tutte le doglianze (*sub* 1.1 dei motivi di ricorso) che sono state proposte mediante il richiamo, anche testuale, ai motivi di appello, riportati integralmente nel ricorso. In tema di ricorso per cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, in quanto difettano di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584). E', infatti, pacifico, secondo questa Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che

conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Rv. 230634; Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Rv. 260608).

3.8.4. Infondate sono, poi, le censure autonomamente articolate in ordine al ruolo svolto dall'imputato (*sub* 1.2 dei motivi di ricorso avv. Nunnari e *sub* 1 dei motivi di ricorso avv. Naso), anche quale dirigente del sodalizio, presenti nei motivi del ricorso principale e in quelli aggiunti, successivamente depositati.

Anzitutto va evidenziato che la Corte di merito, al pari del giudice di primo grado, ha puntualmente declinato indici dimostrativi della partecipazione del ricorrente come dirigente al sodalizio capeggiato dal Carmine Fasciani. Al riguardo, non solo è particolarmente significativa la telefonata in cui l'imputato finisce per ammettere la sua intraneità al gruppo del Carmine Fasciani "da cinque mesi", ma anche la circostanza che lo stesso risulta essere sempre presente in tutte le vicende relative alle operazioni di importazione della droga dall'estero, dove svolge un'attiva funzione di collegamento con tutti i sodali a vario titolo coinvolti, coordinando le varie operazioni. Inoltre, sempre al Sibio competeva, all'interno del gruppo, per il ruolo ricoperto, la riscossione dei proventi dello spaccio in una determinata area.

Pertanto, al ricorrente vanno riconosciuti compiti di coordinamento e direzione dell'attività degli associati, avendo egli assicurato attraverso una continua assistenza la piena funzionalità dell'organismo criminale in stretta vicinanza con il capo Carmine Fasciani (sul tema *ex multis*, Sez. 6, n. 38240 del 7/12/2017, dep. 2018, Rv. 273737; Sez. 4, n. 53568 del 5/10/2017, Rv. 271707).

Né tale attribuzione di qualità risulta, sul piano argomentativo, contraddetta dalla circostanza che Alessandro Fasciani, ritenuto il referente del sodalizio in territorio spagnolo, si sia servito del ricorrente come latore dei propri messaggi allo zio Carmine Fasciani. Invero, tale episodio va necessariamente letto in relazione all'importanza del contenuto dei biglietti affidati, in cui è proprio Alessandro Fasciani a sottolineare la piena affidabilità del Sibio tanto con riguardo alle vicende interne al sodalizio (in merito al ridimensionamento del ruolo del Diego Rossi, reo di avere volto a suo esclusivo vantaggio i proventi di un traffico di droga), quanto ai futuri programmi di carattere illecito che il coimputato doveva gestire. Peraltro, proprio l'aver consegnato i biglietti al Sibio evidenzia la particolare vicinanza di questo imputato al Carmine Fasciani ed il

fatto che si trovasse in Spagna su incarico del capo per concludere un'operazione di importazione di droga. Di conseguenza, il complesso degli elementi ben enucleati dal giudice del merito porta ad escludere che il ruolo avuto dal Sibio nella vicenda possa essere circoscritto alla cura di un recapito di "pizzini" ad opera di un mero esecutore di ordini.

La circostanza che il Sibio sia stato sempre presente in tutte le operazioni di importazione di droga giustifica il riconoscimento di una posizione direttiva rispetto agli altri sodali ai quali è stata invece attribuita la qualità di partecipi. A ciò, peraltro, per come in premessa indicato, la sentenza impugnata aggiunge altri elementi significativi. Anche sotto tale profilo le doglianze risultano manifestamente infondate.

Né elementi utili ad escludere il ruolo primario attribuito dalle sentenze di merito al Sibio possono rinvenirsi nell'episodio Cacetto, in quanto il ricorrente, lungi dall'aver svolto un ruolo di carattere secondario, è intervenuto su diretto incarico di Carmine Fasciani per fermare l'imminente reazione che il Bitti voleva porre in essere nei confronti di colui (il Puggioni) che era ritenuto l'autore del ferimento. La circostanza che l'ordine di procedere sia poi stato impartito dal Rossi non priva di rilevanza l'intervento del Sibio, in quanto il ricorrente, a differenza del Rossi che si era limitato a comunicare il messaggio proveniente dal capo, era anche incaricato dal Carmine Fasciani di parlare con il Cesarini prima di decidere se dare corso all'immediata rappresaglia che veniva sollecitata dal Bitti (vedi pag. 154 della sentenza impugnata).

Per quanto riguarda, infine, la "millanteria" e l'"enfaticizzazione" che, a parere della difesa, caratterizzerebbero le conversazioni del Sibio - il quale attribuirebbe alla sua persona un ruolo maggiore di quello in realtà svolto - ritiene il Collegio che si tratti di mera prospettazione alternativa di carattere interpretativo non ammissibile in questa sede e priva della specificazione degli elementi fattuali di supporto; quanto alle ragioni che avrebbero determinato i viaggi in Spagna del Sibio, l'assenza di credibilità di una causa lecita trova adeguata motivazione nella sentenza impugnata e contrasta con le evidenze intercettive acquisite (vedi in particolare pag. 143 della sentenza impugnata).

C.2. L'estorsione in danno di Daniele Iorio: capo H) della rubrica.

La sentenza rescindente della Sesta sezione penale ha rigettato il motivo di ricorso che l'imputato aveva proposto avverso la condanna per l'episodio estorsivo contestato al capo H) della rubrica in concorso con Gilberto Inno (nei cui confronti la condanna è divenuta irrevocabile) e ai danni di Daniele Iorio,

salva la verifica – coerente con l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale avverso l'esclusione della natura mafiosa del *clan* Fasciani ad opera della prima sentenza di appello – circa la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. (essere la minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.) e 7 d.l. n. 152/1991 (per avere agevolato l'attività del sodalizio mafioso). E' dunque irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato base, unitamente a quella di Inno Gilberto, il quale non ha proposto ricorso avverso la sentenza impugnata.

Tanto premesso il motivo di ricorso (*sub* 7 dei motivi di ricorso) con cui si deduce il vizio di violazione di legge, nonché di motivazione proposto al riguardo da Carmine Fasciani risulta generico e manifestamente infondato.

Quanto al vizio di motivazione, la doglianza è anzitutto generica in quanto dedotta sul rilievo della mancata confutazione dei motivi di appello, omettendo tuttavia di specificarne la portata. E', inoltre, manifestamente infondata poiché la Corte territoriale risulta avere ben sottolineato gli elementi dimostrativi della sussistenza dell'aggravante nella duplice declinazione contestata (tanto in ordine all'appartenenza che alla finalità agevolativa). La sentenza impugnata ha accertato i contatti tra il ricorrente, il coimputato Inno e la persona offesa Iorio, il cui complessivo tenore si palesa intimidatorio, facendo leva sul "peso" del Fasciani e sul "potere persuasivo" del suo intervento. A ciò si aggiunge la condotta palesemente reticente della parte offesa in dibattimento per ragione dello stato di totale intimidazione in cui versava ed il contenuto delle intercettazioni da cui emerge uno specifico interesse del ricorrente alla gestione delle macchinette per videogiochi ed un significativo contesto fornito dalle stesse vicende patite dall'esercizio commerciale della parte offesa, costituito dai gravi danneggiamenti ad evidente scopo intimidatorio, con modalità tipicamente mafiose (oltre il danneggiamento delle *slot-machines*, venivano imbrattati i locali con vernice di color rosso e lasciati in bella evidenza mani in plastica mozzate ed altro ancora), escluso dalla persona offesa in più occasioni.

La circostanza che gli ordini di riscossione dovessero essere impartiti a nome e per conto del ricorrente e che al cospetto di questi dovessero essere portati coloro che si fossero rifiutati di eseguirli, è espressione del metodo mafioso perché l'approccio estorsivo risulta rafforzato dall'evocazione della capacità criminale del Fasciani, da intendersi riferita all'omonimo gruppo criminale, stante quanto osservato a proposito dell'esistenza del sodalizio mafioso. Inoltre, il fatto che le somme pretese fossero volte al pagamento del

"pizzo" per non avere installato le macchinette del Fasciani, dà conto di come l'estorsione fosse volta ad agevolare il *clan*, in quanto strumento per assicurare proprio quella "prassi" di carattere "standardizzato" di cui parla la sentenza impugnata, secondo cui i commercianti erano posti nell'alternativa di installare le *slot-machines* del ricorrente ovvero di corrispondere una somma mensile. Risulta, pertanto, dimostrato quel *quid pluris* che caratterizza fattualmente l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, contestata unicamente sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa e non del metodo, con la conseguenza che le doglianze espresse sul punto dal ricorrente (*sub* 8.2 dei motivi di ricorso) risultano "eccentriche" (e dunque sono inammissibili) rispetto al tema processuale. D'altra parte, sebbene nella motivazione i giudici di appello facciano riferimento anche alla sussistenza di tale circostanza nella declinazione del metodo, ai fini del trattamento sanzionatorio condannano l'imputato in ordine al delitto di cui al capo H), "così come contestato nell'originaria imputazione".

In ogni caso, nella vicenda in esame, il metodo mafioso non è stato ricavato solo dalla spendita del nome del Fasciani, ma dal legame che tale *nomen* aveva con specifici fatti di carattere intimidatorio evocativi del metodo mafioso in precedenza perpetrati proprio ai danni dell'esercizio commerciale di Iorio Daniele. Di conseguenza, il richiamo al Carmine Fasciani è chiaramente espressivo, in quel contesto territoriale, della forza intimidatoria ascrivibile all'omonimo consesso mafioso che ivi la esercita, di carattere causalmente concreto e non invece potenziale. Sul punto, questa Corte ha precisato, con orientamento che il Collegio condivide, che la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152/1991 nella forma del metodo, è legittimamente desumibile laddove la richiesta economica di natura estorsiva, seppure formulata in maniera implicita, provenga da un soggetto ben noto alla vittima quale associato alla locale malavita organizzata e dedito all'attività estorsiva, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità della indebita richiesta economica ad altri contesti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da censure la motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso in relazione all'indebita richiesta economica di dare "una mano", proveniente da un criminale che la vittima ben conosceva essere inserito all'interno della locale cosca mafiosa; Sez. 2, n. 36115 del 27/6/2017, Rv. 271004).

Inoltre, corretta risulta l'applicazione delle disposizioni sostanziali censurate nella parte in cui se ne è ritenuto il concorso con l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen., avendo la Corte di merito al riguardo

richiamato il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui in tema di estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito nella l. n. 203/1991, può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma 2, cod. pen., essendo le stesse ancorate a presupposti fattuali differenti: la prima, infatti, presuppone l'accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia né che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza alla associazione mafiosa (*ex multis* Sez. 5, n. 2907 del 23/10/2013, dep. 2014, Rv. 258464; Sez. 1, n. 4088 del 6/2/2018, dep. 2019, Rv. 275131).

C.3. Le intestazioni fittizie legate al Village: capi O), O1) e Q) della rubrica.

1. L'affermazione di responsabilità dei coniugi Fasciani per il delitto base è irrevocabile, salva l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, avendo la sentenza rescindente della Sesta sezione penale, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annullato la prima decisione di appello che aveva escluso la circostanza a seguito del disconoscimento del carattere mafioso del gruppo cui le illecite condotte erano correlate in ragione delle modalità mafiose e della agevolazione del *clan*. Per quanto riguarda, invece, Azzurra e Sabrina Fasciani, in accoglimento del ricorso delle imputate, il compito demandato dalla sentenza rescindente era quello di verificare, in relazione alla natura istantanea del reato (con effetti permanenti) che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, l'apporto fornito da ciascuna di esse nel momento in cui si è realizzato il trasferimento fittizio della titolarità dei beni.

1.1. Ciò premesso, manifestamente infondate sono le doglianze avanzate da Carmine Fasciani (*sub* 8.1 dei motivi di ricorso) e Bartoli Franca Silvia (*sub* 5 dei motivi di ricorso) tanto sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione. La natura fittizia delle operate intestazioni al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali è tema su cui già insiste il giudicato essendo stati dichiarati inammissibili sul punto i ricorsi degli imputati dalla sentenza rescindente che, peraltro, sulla vicenda si lega anche ad altra decisione della Sesta sezione penale (Sez. 6, n. 28613 del 9/6/2016 non mass.) che ha parimenti dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri

coimputati estranei al sodalizio mafioso, ma coinvolti nelle operazioni di schermatura contestate ai suddetti capi O) ed O1).

E' stato infatti accertato come entrambe le operazioni negoziali (relative alle società "Il Porticciolo" e "Malibù") siano espressione del disegno perseguito dal Carmine Fasciani di mantenere nel suo dominio la gestione dello stabilimento *Village*. Si tratta di un disegno che affonda le sue radici sin dal momento della formale acquisizione del bene, avvenuta, per come puntualmente ricostruito dalle sentenze di merito, con modalità mafiose e attraverso un'operazione che può definirsi "capestro" (vedi pagg. 181-185 della sentenza impugnata). Ai numerosi atti intimidatori, mai denunciati, ai danni di chi doveva vendere il bene ai Fasciani (si tratta di ben sei attentati incendiari, nonché dell'esplosione di colpi da arma da fuoco contro l'abitazione dell'allora proprietario Sinceri) ha fatto seguito una cessione del cespite le cui modalità di pagamento non solo hanno assai fortemente ridimensionato l'importo stabilito, ma hanno realizzato una spoliazione del bene in danno dell'altro contraente. Invero, solo una minima parte del prezzo di acquisto è stata corrisposta in contanti; il versamento degli importi stabilito con modalità rateali è stato soddisfatto solo in minima parte; gli immobili previsti in permuta sono stati sovrastimati e per tre di questi l'acquirente ha assunto poi la veste di fiduciario interposto degli stessi Fasciani, tanto che ha subito una condanna irrevocabile per il delitto di cui all'art. 12-*quinqes* l. n. 356/1992; infine l'accollo di un pignoramento di un debito esistente sulle quote della società titolare del cespite non è stato mai attivato dal creditore nei confronti dei Fasciani.

Se questo è, dunque, il contesto fattuale da cui origina l'acquisizione del *Village*, definito dalle sentenze di merito come una sorta di "roccaforte" evocativa del dominio del *clan* Fasciani su Ostia, alla cui funzionalità sono anche destinati parte dei proventi dell'attività illecita del sodalizio (vedi al riguardo anche quanto precisato in sentenza par. B.5 a proposito dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-*bis* cod. pen.), del tutto coerente e logico è l'aver ricondotto alla finalità dell'agevolazione mafiosa le successive intestazioni fittizie, che vedono peraltro come concorrenti due partecipi, in quanto volte proprio ad assicurare, per ragioni economiche (percezione di reddito e reimpiego anche dei proventi illeciti), di prestigio e di "visibilità" territoriale, il mantenimento del potere decisionale sul bene principale del sodalizio di stampo mafioso.

1.2. Infondate risultano le doglianze mosse da Fasciani Azzurra e Fasciani Sabrina (rispettivamente *sub* 4 e *sub* 5 dei rispettivi motivi di ricorso).

L'apporto causale fornito dalle due ricorrenti è stato individuato nell'aver rafforzato, mediante la disponibilità mostrata nel curare gli aspetti gestionali del bene, il proposito criminoso del Carmine Fasciani, così assicurando che la concreta gestione del *Village*, al di là dei soggetti fittiziamente interposti, restasse nel dominio del *clan* Fasciani. Invero, il fatto di poter sempre contare sulla presenza delle figlie nell'ambito della gestione del *Village*, seppur nella formale disponibilità di soggetti interposti, ha svolto sul piano determinativo delle operate e diversificate intestazioni, poste in essere dal Carmine Fasciani, un'efficienza causale di tipo determinativo-istigativo. Non si tratta, dunque, di avere ricondotto a contributo causale di un delitto istantaneo un'attività successivamente prestata, ma di avere ricavato da tale attività un indice probatorio di una previa intesa che ha rafforzato il proposito criminoso dell'autore delle operate intestazioni, certo di poter successivamente contare sul sostegno di soggetti di assoluta fiducia e appartenenti al proprio nucleo familiare, circostanza particolarmente importante anche in ragione dello stato detentivo (arresti ospedalieri) e/o delle restrizioni in cui all'epoca Carmine Fasciani era sottoposto.

Del resto, che tale disponibilità, poi tradottasi nel compimento di atti di gestione di fatto ad opera di entrambe le ricorrenti, fosse di carattere "preventivo" risulta essere stato logicamente e coerentemente ricavato dal giudice del merito da diversi significativi elementi fattuali.

Quanto ad Azzurra Fasciani, è stato evidenziato il suo diretto coinvolgimento tanto nell'antecedente causale da cui "origina" l'acquisizione del *Village*, avendo unitamente alla sorella sottoscritto il preliminare di acquisto delle quote della società "Il Porticciolo" a cui lo stabilimento balneare era riferibile, quanto nei successivi "interventi" volti ad individuare i prestanome (alla medesima collegati da vincoli affettivi e/o "parentali") e a raccoglierne il consenso, verificatisi in epoca precedente (DA.FA.) e successiva (SETTESEI) a quelli contestati ai capi O) ed O1), per come accertato nell'ambito di separato procedimento nel quale la ricorrente ha riportato condanna (vedi sul punto Sez. 2, n. 16048 del 21/2/2018 e Sez. 6, n. 28613 del 9/6/2016), nonché nel compimento di atti inerenti alla gestione dello stabilimento in costanza delle contestate intestazioni.

Quanto a Sabrina Fasciani, oltre all'intervento in sede di stipula del preliminare, la sentenza impugnata ha richiamato sia i contenuti di una missiva scritta da Carmine Fasciani alla vigilia della stipula del contratto di affitto in favore di Dr. Fish s.r.l., allorché "invitava" Antonio Basco (concorrente nel reato

di cui al capo O) a far lavorare soprattutto la figlia Sabrina, e una conversazione registrata tra Carmine Fasciani e la ricorrente (in data 7.9.2012), in costanza della realizzazione dell'ulteriore intestazione fittizia di cui al capo O1), da cui emerge come l'imputata avesse assicurato al padre la piena disponibilità ad fornire un impegno assiduo nella gestione del *Village*.

A ciò, infine, per entrambe, il giudice del merito aggiunge, oltre alla qualità di sodali dell'associazione di stampo mafioso di cui il *Village* costituiva il cespite patrimoniale di maggior pregio e valore, anche quanto emerso dalla telefonata intercorsa tra Carmine e Sabrina Fasciani il 7.9.2012 da cui risulta che le ricorrenti, unitamente anche alla madre Bartoli Franca Silvia, fossero direttamente coinvolte sulle comuni strategie da adottare per preservare il *Village* da possibili procedure giudiziarie nell'ambito di procedimenti penali e di prevenzione.

La Corte territoriale con la sentenza impugnata ha quindi adempiuto – con motivazione congrua e scevra da vizi logici – al compito demandatole dalla sentenza rescindente, nel rispetto del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, colui che si rende fittiziamente titolare di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale, ne risponde, a titolo di concorso, non solo con chi ha operato la fittizia attribuzione, ma anche con coloro che, in modo convergente e previa intesa, ne hanno consapevolmente favorito o agevolato la condotta elusiva (Sez. 2, n. 42601 del 24/9/2019, non mass.; Sez. 2, n. 4450 dell'8/1/2019, Rv. n. 276304).

2. L'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 per i reati di cui ai capi O), O1) e Q) della rubrica.

Con riguardo al riconoscimento dell'aggravante hanno articolato censure Bartoli Franca Silvia (*sub* 5.1 dei motivi di ricorso), Fasciani Azzurra (*sub* 5 dei motivi di ricorso), Fasciani Carmine (*sub* 8.1 dei motivi di ricorso) e Fasciani Sabrina (*sub* 5.1 dei motivi di ricorso).

2.1. Inammissibile deve ritenersi la doglianza sollevata dalla Bartoli Franca Silvia e da Carmine Fasciani quanto alla sussistenza del metodo mafioso: la Corte di merito ne ha escluso la ricorrenza avendo ravvisato la circostanza limitatamente alla declinazione dell'agevolazione (vedi pag. 242 della sentenza impugnata); quanto all'agevolazione, la censura della Bartoli è generica in quanto omette di confrontarsi specificamente con le argomentazioni addotte dalla Corte di merito ai fini del riconoscimento dell'aggravante che non si fondano

unicamente sulla qualità di partecipe della ricorrente al sodalizio di cui al capo D), ma ne rivelano specifici indici dimostrativi (vedi al riguardo la telefonata intercettata tra la ricorrente e Carmine Fasciani a pag. 245 della sentenza impugnata).

2.2. Infondate e/o manifestamente infondate sono le censure sollevate da Fasciani Azzurra, Fasciani Carmine (con riguardo all'agevolazione) e Fasciani Sabrina.

Quanto al rilievo che le intestazioni fittizie fossero a vantaggio personale del Carmine Fasciani ovvero della famiglia piuttosto che del sodalizio, le censure riguardano un tema motivatamente affrontato e disatteso dalla Corte di merito; i giudici di appello hanno, infatti, evidenziato come il sodalizio diretto da Carmine Fasciani fosse anzitutto un *clan* eminentemente a carattere familiare e come il *Village* non solo ne costituisse il cespite principale ma, in ragione delle modalità mafiose con cui è stato acquisito, fosse il simbolo della potenza e della persistenza della pressione criminale dei Fasciani sul territorio lidense; d'altra parte è stato già evidenziato come per i giudici di merito la proprietà del *Village* fosse assolutamente funzionale alle dinamiche associative risultando destinatario di parte dei proventi derivanti dall'attività delittuosa dell'associazione e strumento attraverso il quale investire e ripulire quanto direttamente percepito attraverso l'attuazione del composito programma criminoso.

Peraltro, la sentenza impugnata, richiamando un orientamento di questa Corte, ha al riguardo correttamente precisato come la circostanza non è esclusa laddove l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata (Sez. 5, n. 11101 del 4/2/2015, Rv. 262713). Deve essere esclusa, infatti, l'incompatibilità genetica tra la finalità di perseguire un proprio utile e quella di avvantaggiare l'associazione destinataria del provento, giacché il doppio finalismo è insito nella condotta di chi, pur di perseguire uno scopo personale, reca concreti vantaggi all'associazione mafiosa. Nello specifico, l'indubbio vantaggio personale di conservare la disponibilità dei beni economici di tanto ingente valore al riparo delle confische di prevenzione non è stato disgiunto, nella motivazione della sentenza impugnata, dalla volontà di mantenere tali floride attività imprenditoriali ed i cospicui redditi che ne derivavano al servizio delle esigenze del sodalizio criminoso.

Inoltre, quanto ad Azzurra Fasciani il diretto coinvolgimento nella incessante successione di prestanome, insieme al contributo causale fornito alla perdurante gestione di fatto del *Village* da parte della famiglia Fasciani, con

l'intento di preservare i beni dai sequestri e dalle altre misure ablatorie che nel tempo si sono succedute, dà ragionevolmente conto della consapevolezza (o quantomeno dell'ignoranza colpevole) in capo all'imputata di favorire anche il sodalizio a cui quel bene faceva riferimento.

Ad analoga conclusione può pervenirsi anche con riguardo a Sabrina Fasciani, essendo le intestazioni fittizie alle quali ha concorso animate dalla finalità di preservare anche in capo al sodalizio il bene, per come si ricava anche dal suo diretto coinvolgimento nella fase iniziale di acquisizione del *Village*. Questa Corte ha al riguardo precisato come l'aggravante può trovare applicazione anche quando si tratti di condotte funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso, in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie (Sez. 2, n. 34523 del 16/4/2014, Rv. 260850).

2.3. Inammissibile poiché generica risulta l'ulteriore doglianza (*sub* 8 dei motivi di ricorso) connessa al tema in esame, con cui Sabrina Fasciani ha dedotto, sul piano della violazione di legge, anche convenzionale e del vizio di motivazione, l'esistenza di *ne bis in idem* sostanziale in ordine alla vicenda oggetto di contestazione ai capi O) ed O1), in quanto accadimenti già scrutinati nel procedimento nei confronti di Antonio Basco + 8, pur se diversamente qualificati nell'odierno processo. Invero, nell'articolazione della censura - che richiama l'allegata memoria prodotta nel corso del giudizio di rinvio - si danno per asseverati i presupposti di carattere processuale che invece non sono stati specificamente indicati nelle loro chiare enunciazioni fattuali e negli esiti, così precludendo alla Corte di verificare l'ammissibilità e la fondatezza della doglianza.

Inoltre, l'accertamento delle condizioni di operatività della preclusione del "*ne bis in idem*", per giudicato sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto, non può essere svolto dalla Corte di cassazione, poiché resta estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento del fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito, potendo comunque l'imputato far valere la violazione di detto divieto davanti al giudice dell'esecuzione (*ex multis*, Sez. 4, n. 48575 del 3/12/2009, Rv. 245740; Sez. 2, n. 2662 del 15/10/2013, dep. 2014, Rv. 258593; Sez. 2, n. 18559 del 13/3/2019, Rv. 276122; Sez. 3, n. 20887 del 15/4/2015, Rv. 263407).

C.4. La violazione della legge armi e la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa: capo S) della rubrica.

Già coperta da giudicato è l'affermazione di responsabilità per l'illegale detenzione delle armi di cui al capo S) della rubrica nei confronti di Carmine Fasciani, Terenzio Fasciani, Riccardo Sibio e John Gilberto Colabella. Quanto a Bitti Luciano, il giudicato si è formato limitatamente all'illegale detenzione della pistola *Glock*, per cui è stato già condannato in via definitiva con sentenza del Tribunale di Roma a seguito del suo arresto.

Il tema devoluto dalla sentenza di annullamento concerneva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, esclusa dalla prima sentenza di appello a seguito del disconoscimento del carattere mafioso del gruppo al quale erano correlate le contestazioni.

L'aver motivatamente ricondotto la co-detenzione delle armi, per cui i ricorrenti sono stati riconosciuti responsabili di tale reato a titolo di concorso morale e materiale, all'organizzazione (vedi pag. 232 della sentenza impugnata in cui si evoca il riferimento ad un'entità terza da parte di chi la detiene), in ragione anche dell'attribuzione al Carmine Fasciani, nella sua qualità di capo, del potere decisionale sulla sorte delle stesse, peraltro detenute consapevolmente a detti fini dagli altri correi, dà ragionevolmente conto, sul piano della logicità della motivazione, della sussistenza dell'aggravante tanto nella forma dell'agevolazione che di quella del metodo; il compendio è infatti destinato ad agevolare il *clan*, rafforzandone la forza di intimidazione sia nel territorio di pertinenza che verso i potenziali rivali (diverse sono le intercettazioni riportate dalle sentenze di merito in cui i sodali fanno riferimento all'utilizzo delle armi per risolvere questioni legate agli affari del sodalizio) e non limitatamente agli affari di droga (settore comunque di carattere essenziale per l'associazione), alla luce anche dei molteplici episodi di violenza e di intimidazione in cui è stato dai sodali progettato o accertato l'impiego delle armi.

Le censure mosse dai ricorrenti (Colabella *sub* 3; Carmine Fasciani *sub* 8.2 e Terenzio Fasciani *sub* 1.2 dei motivi di ricorso; Sibio *sub* 6.3. dei motivi aggiunti), tanto sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione risultano, pertanto, infondate.

D) Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma nei confronti di Azzurra e Sabrina Fasciani.

Infondato è il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma con cui si è dedotto il vizio di motivazione in ordine all'esclusione nei

confronti delle imputate Azzurra e Sabrina Fasciani di un ruolo apicale nell'ambito delle compagini associative loro rispettivamente ascritte.

Il riferimento, infatti, a circostanze che la Corte territoriale avrebbe trascurato nella valutazione della rilevanza del contributo prestato dalle ricorrenti involge questioni di fatto non deducibili in questa sede.

Né l'illogicità del percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata per escludere l'attribuzione alle imputate di un ruolo qualificato può fondarsi su un'asserita cognizione incompleta e frammentaria degli atti di causa. Le prove a "confutazione" indicate nel ricorso del Procuratore generale risultano, infatti, essere state puntualmente riportate e vagliate in sentenza, la quale si è fatta carico di evidenziare, nell'ambito degli argomenti legati alle molteplici imputazioni, tutti gli elementi che riguardano le condotte ed il ruolo assunto da ciascun partecipe. Tale precisazione esclude il paventato vizio di motivazione laddove, con riguardo alla parte relativa al ruolo ricoperto dai singoli associati (tanto nel sodalizio di cui al capo D) che in quello di cui al capo A1) della rubrica), si sono richiamati gli elementi decisivi del giudizio svolto, sia pure nella porzione rilevante ai fini del discorso giustificativo, a fronte di una dichiarata evidenza di differenze di ruolo e funzioni che hanno caratterizzato le figure delle imputate. Ciò rende non puntuale il riferimento alla dedotta disparità di trattamento che vi sarebbe stata secondo il ricorrente tra le imputate e in particolare con la loro madre Bartoli Silvia Franca, ovvero, quanto a Sabrina Fasciani, anche con il Sibio, in quanto il vizio di motivazione deve essere ricavato sulle ragioni che, viceversa, hanno condotto la sentenza impugnata ad indicare la posizione di semplice partecipe di entrambe.

L'aver asseverato l'esistenza di una sorta di direttorio familiare costituente il nucleo centrale del sodalizio di stampo mafioso non significa avere del pari riconosciuto una sorta di pari dignità a tutti coloro che ne facevano parte, considerato che la sentenza impugnata ha indicato molteplici elementi ampiamente dimostrativi di come alla concertazione "familiare" seguisse poi l'assunzione delle decisioni da parte del capo indiscusso Carmine Fasciani, riconoscendosi, semmai, alla Bartoli un ruolo di maggior peso in funzione dello storico legame, non solo coniugale, ma dettato dai comuni trascorsi illeciti, con colui che era al vertice del sodalizio.

Né l'attribuzione alle imputate, da parte della sentenza impugnata, di un ruolo di partecipe sia pure di "grado elevato" si traduce in un vizio di illogicità, con conseguente *error iuris* relativo alla corretta sussunzione nella categoria di riferimento, potendosi ravvisare, anche nell'ambito del partecipe, in ragione della

natura del contributo prestato, una differente gradualità, per come del resto si ricava anche dal combinato disposto di cui agli artt. 416-*bis*, comma 1 e 133, comma 1, n. 1 cod. pen. che stabiliscono una forbice edittale riguardo al trattamento sanzionatorio. La previsione di una graduazione della pena impone al giudice di selezionare, nell'ambito della qualifica di partecipe, i contributi prestati in ragione del loro concreto grado di offensività, distinguendosi tra quelli base, intermedi ed elevati. Così personalizzandosi anche il trattamento sanzionatorio in ossequio al disposto di cui all'art. 27, comma 3, Cost.

Peraltro, quanto ad Azzurra Fasciani, la circostanza che il suo contributo si "esaurisca" nell'ambito dei delitti di carattere "familiare" e non sfoci anche in quelli di diversa natura che comunque caratterizzano l'associazione (usura, estorsioni, progettati attentati, armi, traffico di droga) dà pienamente conto dell'assenza di illogicità manifeste nella conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata.

Parimenti è a dirsi con riferimento a Sabrina Fasciani, ove il *quid pluris* rispetto alla sorella del coinvolgimento nel sodalizio finalizzato al traffico di droga, nonché in conversazioni in cui si fa riferimento all'usura ovvero a riunioni in cui si discute anche di armi, non è accompagnato da ulteriori significativi elementi che diano conto di un'autonomia decisionale in capo all'imputata, assumendo la stessa un ruolo di carattere subordinato. L'aver inflitto all'imputata una pena comunque più elevata rispetto a quella della sorella esclude qualsiasi profilo di irragionevolezza manifesta della motivazione in ragione del differente ruolo partecipativo comunque svolto dalle imputate.

In conclusione, la Corte d'appello, attraverso un approccio globale non circoscritto a considerare in maniera parcellizzata le circostanze di fatto complessivamente enunciate, è giunta alla meno grave qualificazione di partecipe in ragione delle soglie probatorie utili, con rilievo della peculiarità della singola posizione da ciascuna ricoperta.

Né, infine, risulta decisivo l'orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente a proposito del riconoscimento della qualifica di promotore per l'associato a delinquere che andrebbe conferito per il sol fatto di avere sovrinteso alla complessiva attività di gestione del sodalizio, necessitando tale posizione anche di quei requisiti di riconoscibilità interna ed esterna che sono stati motivatamente esclusi (*ex multis*, Sez. 6, n. 40530 del 31/5/2017, Rv. 271482).

E) Ulteriori considerazioni sui motivi dei ricorsi inerenti alla partecipazione degli imputati all'associazione a delinquere di stampo mafioso ed all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

La sentenza impugnata, quanto alle ritenute partecipazioni tanto sotto il profilo oggettivo che dell'*affectio societatis*, quanto ai rispettivi delitti fine, si sottrae ai denunciati vizi di legittimità, in quanto si è in presenza di un percorso motivazionale giuridicamente corretto e logicamente coerente, come tale non sindacabile in questa sede; al contrario, le critiche mosse dai ricorrenti nei loro rispettivi ricorsi tendono anche a sollecitare una diversa valutazione della vicenda fattuale, attività assolutamente preclusa nel giudizio di legittimità. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Al giudice di legittimità è infatti preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione, assegnatale dal legislatore, di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno *standard* minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (*ex multis*, Sez. 6, n. 9923 del 5/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). Ancora la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, Rv. 271227; S.U., n. 24 del 24.11.1999, Spina, RV. 214794; Sez. 3, n. 41362 del 25/5/2014, non mass.).

Parimenti inammissibili risultano, infine, quelle doglianze che, sotto il profilo del paventato travisamento della prova, in realtà finiscono per confutare il giudizio e l'ambito della valutazione espressa dal giudice del merito. In tema

di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace, infatti, solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (*ex multis*, Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758).

F) Il trattamento sanzionatorio.

1. La questione di legittimità costituzionale della pena stabilita dall'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (Bitti Luciano, sub 3 dei motivi di ricorso).

1.1. L'eccezione sollevata dalla difesa di Bitti Luciano è inammissibile per carenza di interesse.

Sebbene il ricorso per cassazione possa avere ad oggetto anche l'eccezione d'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto potrebbe comportare una censura di violazione di legge riferita al provvedimento impugnato, occorre sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'invocata dichiarazione d'illegittimità possa conseguire una pronuncia favorevole in termini di annullamento, totale o parziale, del provvedimento (Sez. 1, n. 409 del 10/12/2008, dep. 2009, Rv. 242456). Nel caso in esame l'intervento di carattere manipolativo sulla forbice edittale che il ricorrente invoca - ed in relazione al quale ha prospettato il dubbio di costituzionalità - è riferito al trattamento sanzionatorio di altra fattispecie associativa (l'art. 416-*bis* cod. pen.) che, tuttavia, nel minimo edittale (con riferimento alla condotta del partecipe) prevede la stessa pena base che è stata inflitta al ricorrente nel presente giudizio sulla scorta del secondo comma dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990. Ad analoghe conclusioni si perverrebbe laddove si considerasse anche l'ipotesi aggravata, sussistendo, quanto al minimo della pena, perfetta identità sanzionatoria tra il comma 4 dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 e il comma 4 dell'art. 416-*bis* cod. pen.

2. Il computo delle circostanze aggravanti in ordine al capo A1) ed al capo D) della rubrica.

2.1. L'imputato Ferramo Eugenio ha dedotto la violazione del principio del divieto di *reformatio in peius* avendo la Corte d'appello applicato ai fini della determinazione della pena, seppur non contestata e né ritenuta dal giudice di

primo grado, l'aggravante del numero delle persone di cui al comma 3 dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (*sub* 2 dei motivi di ricorso).

Ritiene il Collegio che la censura risulti parzialmente fondata. Il ricorrente, infatti, in primo grado risulta essere stato condannato dal Tribunale di Roma ad anni dieci di reclusione (con esclusione dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990), minimo della pena previsto per il partecipe. Nel capo di imputazione - rubricato A1) - risulta espressamente contestata soltanto l'aggravante di essere l'associazione armata. Nessun riferimento a detta circostanza si rinviene nel calcolo della pena effettuato dal giudice di primo grado. Pertanto, il giudice di appello che, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, ne riconosca *ex officio* l'esistenza (vedi pag. 162 della sentenza impugnata), incorre nel divieto di *reformatio in peius* (in termini vedi Sez. 4, n. 9123 dell'8/11/2017, dep. 2018, Rv. 272188; nel senso che nel giudizio di appello, il divieto di *reformatio in peius* della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, S.U., n. 40910 del 27/9/2005, W. Morales, Rv. 232066). L'imputato, pertanto, tenuto conto della concessione delle attenuanti generiche, doveva essere condannato ad una pena inferiore a quella inflitta in primo grado.

Non può tuttavia procedere questa Corte di legittimità alla determinazione della relativa pena nel senso indicato dal ricorrente (che invoca una riduzione pari al massimo concedibile), in quanto nella sentenza impugnata non si rinvencono indici da cui possa ricavarsi che il giudice del merito avrebbe concesso - laddove non avesse proceduto al giudizio di comparazione - le attenuanti generiche nella loro massima estensione. Infatti, la possibilità riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., nella formulazione modificata dalla l. n. 103/2017, di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell'esame degli atti dei processi di primo e secondo grado e della formulazione di giudizi di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 44874 dell'11/9/2017, Rv. 271484; Sez. 5, n. 6782 del 6/12/2016, dep. 2017, Rv. 269450).

Va, pertanto, necessariamente annullata sul punto la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, al fine di stabilire l'esatta misura della diminuzione di pena conseguente al riconoscimento delle

attenuanti generiche, ferma restando l'affermazione di responsabilità di carattere irrevocabile per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, in qualità di partecipe.

2.2. In virtù del principio dell'effetto estensivo dei motivi di impugnazione, l'errata applicazione della suddetta aggravante si rinviene anche con riguardo alle posizioni degli imputati Mazzoni Mirko e Fasciani Alessandro.

2.2.1. Quanto al Mazzoni Mirko, l'aggravante risulta essere stata considerata, unitamente a quella dell'essere l'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 armata, nel giudizio di equivalenza con le concesse attenuanti generiche, laddove la Corte di merito ha inflitto la pena pari ad anni dieci di reclusione (il minimo stabilito per il partecipe). Competerà al giudice del rinvio valutare se, eliminata tale circostanza dal giudizio di comparazione, permanga l'equivalenza con l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, ovvero operi un giudizio di prevalenza, ferma restando l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente.

2.2.2. Quanto ad Alessandro Fasciani, la sentenza impugnata ha apportato espressamente un aumento di pena in forza dell'aggravante del numero delle persone pari a mesi uno di reclusione che invece deve ritenersi, per quanto detto, non applicabile. Può, pertanto, questa Corte di legittimità, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) cod. proc. pen., direttamente procedere all'eliminazione dell'aumento apportato. La pena finale così rideterminata risulta pari ad anni dieci e mesi cinque di reclusione.

2.2.3. Non risulta, invece, in concreto applicata l'aggravante del numero delle persone per Carmine Fasciani, essendosi fatto riferimento "al delitto di cui al capo A1) come contestato nell'originaria imputazione" e, quindi, comprensivo soltanto dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi: con riguardo a Fasciani Sabrina ove nel calcolo della pena l'aggravante non è menzionata, a differenza di quella di cui al comma 4, di cui non si è poi tenuto conto in concreto ai fini del calcolo della pena; le stesse conclusioni valgono con riguardo a Sibio Riccardo, essendo stata inflitta la pena base di anni ventiquattro di reclusione che corrisponde al minimo edittale in presenza dell'aggravante dell'essere l'associazione armata e facendosi riferimento nel dispositivo al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 "come originariamente contestato"; come pure con riferimento a Colabella Jhon Gilberto, in quanto risulta inflitto il minimo edittale (pari ad anni dodici) stabilito dal comma 4 dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990 partecipando egli ad un'associazione armata e richiamandosi nel dispositivo solo tale aggravante; ed infine in ordine

a Bitti Luciano, poiché nel dispositivo si fa espresso riferimento al solo comma 4 dell'art. 74 D.P.R. n. 309/1990.

2.2.4. Quanto ad Azzurra Fasciani, deve ricondursi a mera svista di battitura – e dunque ad ipotesi non riconducibile al vizio di motivazione - il riferimento contenuto nell'ambito del giudizio di equivalenza alle "aggravanti", anziché alla sola "aggravante" di cui al comma 6 dell'art. 416-*bis* cod. pen. che è stata riconosciuta a carico della ricorrente. Invero, dal calcolo della pena esplicitato in sentenza si ricava come la Corte di merito, nell'operare il giudizio di bilanciamento con le concesse attenuanti generiche, abbia avuto ben presente che nella comparazione confluiva una sola circostanza e, in particolare, quella di cui al comma 6 di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., avendo nel capoverso precedente della motivazione espressamente precisato che andava esclusa l'aggravante di cui al comma 4 (vedi pagg. 248 e 252 della sentenza impugnata). Peraltro, il riferimento alle aggravanti può giustificarsi anche con la presenza dell'altra circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, comunque riconosciuta a carico della ricorrente riguardo ai delitti fine.

3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3.1. La censura, sollevata dalle difese di Alessandro Fasciani (*sub* 6 dei motivi di ricorso), di Sabrina Fasciani (*sub* 7 dei motivi di ricorso) e di Sibio Riccardo (*sub* 6.4 dei motivi aggiunti), è manifestamente infondata. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da una motivazione coerente esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Si deve considerare il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).

Nel caso in esame, l'elemento ostativo è rappresentato dalla riconosciuta appartenenza dei ricorrenti ai due sodalizi criminosi (quello ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 e quello di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.). Si tratta, quindi, di un giudizio fondato sull'obiettivo gravità dei reati ascritti e sulla conseguente pericolosità sociale che rendono logicamente recessivi gli indici "positivi" indicati dalle difese. Peraltro, la giovane età di Alessandro Fasciani resta un elemento meramente

anagrafico, tenuto conto che l'imputato, per come precisato dalla sentenza impugnata, già all'epoca di commissione dei reati era latitante per il delitto di omicidio, ragione per la quale si trovava in Spagna. Inoltre, il minor lasso di tempo che ha caratterizzato la sua partecipazione alle associazioni criminose risulta essere stato comunque valutato dal giudice del merito ai fini dell'entità della pena, stabilita nel minimo edittale. Quanto alla coimputata Sabrina Fasciani, il riferimento alla diversa qualità di partecipe rispetto a quella di organizzatrice assegnatole dal Tribunale non si rivela decisivo, in quanto trattasi pur sempre di partecipazione a carattere "molteplice" e, peraltro, anche supportata dall'aggravante dell'essere il sodalizio armato.

G) Le statuizioni civili.

Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna in solido tra loro degli imputati Fasciani Carmine, Fasciani Terenzio, Fasciani Sabrina, Fasciani Azzurra, Fasciani Alessandro, Bartoli Silvia Franca, Colabella John Gilberto, Bitti Luciano e Sibio Riccardo, ritenuti colpevoli dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo D) della rubrica (fatto illecito in relazione al quale vi è stata condanna nel merito al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili), alla rifusione delle spese di costituzione e lite sostenute nel grado dalle parti civili costituite e, precisamente, "Roma Capitale", "SOS Impresa", Regione Lazio, Ambulatorio Antiusura Onlus, "Libera Associazioni nomi e numeri contro le mafie" e "Associazione nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie Antonino Caponnetto", nella misura di € 6.500,00 in favore di ciascuna di esse, oltre il 15% per rimborso forfettario dovuto *ex lege*, c.p.a. ed i.v.a., liquidazione che tiene conto dell'attività defensionale concretamente svolta e delle notule presentate.

P.Q.M.

Annula la sentenza impugnata nei confronti di Mazzoni Mirko e Ferramo Eugenio limitatamente al trattamento sanzionatorio derivante dall'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.p.r. n. 309/90 e rinvia per nuova determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Annula la sentenza impugnata nei confronti di Fasciani Alessandro limitatamente all'aumento di un mese di reclusione per l'aggravante ex art. 74, comma 3, d.p.r. n. 309/1990, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.


Rigetta i ricorsi di Fasciani Carmine, Bartoli Silvia Franca, Fasciani Terenzio, Fasciani Sabrina, Fasciani Azzurra, Sibio Riccardo, Colabella John Gilberto, Bitti Luciano e Anselmi Danilo, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna in solido tra loro altresì Fasciani Carmine, Fasciani Terenzio, Fasciani Sabrina, Fasciani Azzurra, Fasciani Alessandro, Bartoli Silvia Franca, Colabella John Gilberto, Bitti Luciano, Sibio Riccardo alla rifusione delle spese di costituzione e lite sostenute nel grado dalle parti civili Roma capitale, "Sos Impresa", Regione Lazio, Ambulatorio Antiusura Onlus, "Libera Associazioni nomi e numeri contro le mafie" e "Associazione nazionale per la lotta contro l'illegalità e le mafie Antonino Caponnetto", spese che liquida per ciascuna in euro seimilacinquecento oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

Roma, lì 29 novembre 2019.


Il Consigliere estensore

Giovanni Arioli



Il Presidente

Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 1-6 MAR 2020

Il Cancelliere



IL CANCELLIERE
Massimo PASSERINI